

# RESOCONTO STENOGRAFICO

413.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PRETI**

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> .....	36639	nata Loggia P2 (approvato dal Senato) (2791).	
<b>Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa</b>	36640	PRESIDENTE 36641, 36647, 36652, 36653, 36659, 36663, 36666, 36668, 36673, 36679	
<b>Disegni di legge:</b>		<b>BOZZI (PLI)</b> .....	36663, 36665
(Annunzio) .....	36639	<b>CECCHI (PCI)</b> .....	36668
(Annunzio della presentazione ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione)	36639	<b>CICCIOMESSERE (PR)</b> .....	36647, 36650, 36652
(Ritiro) .....		<b>CRUCIANELLI (PDUP)</b> .....	36666
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>		<b>GITTI (DC), Relatore</b> .....	36641, 36650, 36680
S. 1523 - Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denomi-		<b>GREGGI (Misto)</b> .....	36641
		<b>LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</b> .....	36641
		<b>MELLINI (PR)</b> .....	36652, 36665, 36673, 36679, 36680
		<b>RODOTÀ (Misto-Ind. Sin.)</b> .....	36652
		<b>SEGNI (DC)</b> .....	36659

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

	PAG.		PAG.
<b>Proposte di legge:</b>		<b>Gruppo parlamentare:</b>	
(Annunzio) .....	36639	(Modifiche della Costituzione) .....	36640
(Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	36652	<b>Nomina ministeriale ai sensi dell'arti- colo 9 della legge n. 14 del 1978:</b>	
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) ....	36640	(Comunicazione) .....	36680
<b>Interrogazioni e interpellanze:</b>		<b>Rinvio in Commissione di progetti di legge:</b>	
(Annunzio) .....	36681	PRESIDENTE .....	36681
<b>Commissario straordinario del Go- verno per le zone terremotate del- la Campania e della Basilicata:</b>		CICCIOMESSERE (PR) .....	36681
(Trasmissione di documento) .....	36640	<b>Ordine del giorno della seduta di do- mani</b> .....	36681

**La seduta comincia alle 16.**

MARABINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missioni**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Seppia e Vernola sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio della presentazione di un disegno di legge ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro dei lavori pubblici hanno presentato, con lettera in data 25 novembre 1981, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 663, concernente norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti» (2995).

Sarà stampato e distribuito.

**Annunzio di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. È stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge: *dal ministro delle poste e delle telecomunicazioni:*

«Autorizzazione di spesa per i servizi telefonici resi alle popolazioni del Friuli-Venezia Giulia colpito dal sisma dell'anno 1976» (2996).

Sarà stampato e distribuito.

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. In data 25 novembre 1981 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FERRARI MARTE ed altri: «Norme per l'assunzione tramite concorso, presso il Ministero della difesa di talune categorie di personale dipendente da ditte appaltatrici» (2993);

PALLANTI ed altri: «Norme per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con contratto di diritto privato» (2994).

Saranno stampate e distribuite.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

**Ritiro di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Il ministro dei lavori pubblici ha chiesto di ritirare il seguente disegno di legge:

«Ulteriori norme per l'edilizia residenziale» (2582).

Il disegno di legge, pertanto, sarà cancellato dall'ordine del giorno.

**Proposte di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge per i quali la XIII Commissione permanente (Lavoro), cui erano stati assegnati in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

LOMBARDO ed altri: «Istituzione della Cassa nazionale di previdenza per i liberi professionisti» (459); BORTOLANI ed altri: «Istituzione di una Cassa di previdenza e assistenza a favore di talune categorie professionali» (1059) (*la Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

Le suddette proposte di trasferimento saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

**Modifiche nella costituzione di un gruppo parlamentare.**

PRESIDENTE. Il presidente del gruppo parlamentare della democrazia cristiana ha comunicato che in data 25 novembre 1981 è stato rinnovato l'Ufficio di presidenza del gruppo stesso, che risulta così composto: vice presidente vicario: Vernola; vice presidenti: Cirino Pomicino, Manfredi Manfredo, Segni; segretario amministrativo: Ferrari Silvestro; segre-

tari: Cappelli, Fusaro, Russo Ferdinando.

**Trasmissione dal Commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.**

PRESIDENTE. Il commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, con lettera in data 15 novembre 1981, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, numero 874, la relazione sull'attività svolta e sugli interventi, anche di carattere finanziario, effettuati nelle zone terremotate, relativa al periodo 1° luglio — 31 ottobre 1981. (doc. LXIV, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto in altra seduta a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

**III Commissione (Esteri):**

SALVI ed altri: «Modifiche alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo» (2901) (*con parere della I, della IV, della V, della XII, della XIII e della XIV Commissione*);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**VIII Commissione (Istruzione):**

S. 1241 — «Rideterminazione delle funzioni previste per i primi dirigenti dei ser-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

vizi di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione» (approvato dal Senato) (2972) (con parere della I commissione);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: S. 1523**  
— Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2 (approvato dal Senato) (2791).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il gruppo parlamentare radicale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Gitti.

**GITTI, Relatore.** Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario per la grazia e la giustizia.

**LOMBARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Mi riservo di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Greggi. Ne ha facoltà.

**GREGGI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, ritengo doveroso questo intervento, ed anche opportuna una premessa.

Sono notoriamente un cattolico, non solo di tradizione e di battesimo, ma anche di profonde e direi crescenti convinzioni culturali, storiche, sociali e politiche (per quanto può derivare dal cristianesimo sul piano politico). Credo, quindi, di essere insospettabile di simpatia per associazioni di tipo massonico, come certamente è la loggia P2.

Non siamo più ai tempi della questione romana, molta acqua è passata sotto i ponti del Tevere, molte cose sono cambiate e molte potranno ancora cambiare, ma una cosa rimarrà sempre viva in me, perché non viene dalla professione culturale o ideologica, ma da un fatto istitutivo.

Rimarrà sempre in me, credo, la mia ripulsa (istintiva e viscerale, nel senso più umano e naturale della parola) per la «segretezza». Non ho nessuna simpatia per associazioni tipo loggia P2, cioè per un'associazione che sicuramente può essere definita (come definizione culturale) associazione segreta.

Voglio anche premettere, se mi è consentito, una singolare mia posizione (che mi sembra sia privilegio di ogni cristiano o, meglio ancora, di ogni cattolico) sul piano di alcuni principi.

Avere (come ha il cattolico) una dottrina sull'uomo, sulle cose, sul rapporto fra l'uomo e le cose, e sul rapporto fra l'uomo e l'uomo è una grande fortuna, e forse una dottrina la hanno o credono di averla (in parte sicuramente utopistica) i marxisti, mentre molti altri gruppi politici, a mio giudizio, non hanno una dottrina. Fortuna ancora maggiore è quella di avere una dottrina come quella che credo di avere io e che hanno i cattolici, la dottrina della Chiesa, che si fonda: su una rivelazione divina, e questo molti possono non credere; sulla natura dell'uomo, e di fronte a questo problema tutti debbono prendere posizione; e su duemila anni di esperienza storica: un'esperienza storica che ha prodotto la civiltà che esiste nel mondo e si va diffondendo ovunque, la civiltà dell'uomo, della famiglia, del diritto, la civiltà del diritto dell'uomo; un'esperienza unica non soltanto perché

dura da duemila anni, ma perché si è affermata attraverso travagliatissime e diversissime vicende storiche: nessuna religione, nessun impero è durato duemila anni, adattando — e vittoriosamente — in continuazione le sue manifestazioni storiche, così come è successo per la Chiesa cattolica.

Ebbene, un punto chiave della dottrina della Chiesa (quella alla quale ho avuto la fortuna di essere educato), che mi pare veramente importante ai fini dell'uomo, è il riferimento alla legge «giusta», in contrapposizione a quella «non giusta». Un punto chiave per il quale non è giusta ogni legge dello Stato, o ogni legge che sia stata fatta da una maggioranza, ma su ogni legge si può esprimere un giudizio «etico» e quindi dirla «giusta» o «non giusta».

L'articolo 2 della nostra Costituzione ha largamente recepito questo principio, parlando di diritti «inviolabili» dell'uomo: se esistono dei diritti inviolabili dell'uomo, il legislatore ha evidentemente il dovere di fermarsi di fronte ad essi, anche se non sono tutti esplicitamente scritti (ma molti lo sono) nella Carta costituzionale.

Per spiegare questo concetto, posso ad esempio dire che, a mio giudizio, Socrate fu forse il più grande uomo tra i precristiani, ma fu un «precristiano», rispetto a quel cristianesimo di fronte al quale (ha detto Croce, e mi sembra che questa definizione possa essere condivisa da molti) «non possiamo non dirci cristiani». Socrate rispettò la legge, pur pensando che fosse ingiusta ed in questo fu eroico; ma non la dichiarò «ingiusta» e la subì. I cristiani sono stati abituati dalle persecuzioni (e dovrebbero sempre tenerlo presente) a «subire» la legge ingiusta, ma anche sempre a dichiararla «ingiusta», quando ritengono che sia tale.

Comunque, non è la legge che crea la giustizia, né è la democrazia, né è una maggioranza. E in questo caso la maggioranza (anche i colleghi comunisti), che si è espressa anzitutto nel Governo (che ha presentato questo disegno di legge), che ha approvato al Senato il provvedimento

e che l'ha approvato anche nella Commissione Affari Costituzionali qui alla Camera, non ha operato per la giustizia e secondo giustizia.

Vorrei ancora dire (sempre in vista delle conclusioni cui intendo giungere) che, non soltanto come deputato o come singola persona ma interpretando anche le attese di molti, sono estremamente interessato al rinnovamento del partito della democrazia cristiana (oggi pomeriggio avrei preferito essere all'Assemblea nazionale in corso all'EUR e invece sono venuto qui, pensando di assolvere ad un dovere). Sto pensando da molto tempo che il rinnovamento della democrazia cristiana (ma non è soltanto un suo problema) non può avvenire isolatamente, perché deve avvenire anche un rinnovamento, almeno sul piano sociale e politico, del comportamento del mondo cattolico, e un rinnovamento del comportamento degli elettori.

Di fronte a questo progetto di legge, ho creduto di capire (e mi sto convincendo sempre di più) che non esiste soltanto un problema di «rinnovamento della democrazia cristiana»: se vogliamo far crescere il nostro paese nella Costituzione, nella maggiore libertà, nella maggiore democrazia e giustizia, vi è anche la necessità di «rinnovamento di tutti i democratici» che, in questo periodo e dopo tanti anni, hanno la fortuna di ritrovarsi, tutti insieme, nel Governo.

Quindi, anche un rinnovamento dei democratici e possibilmente anche (dopo trentacinque anni di intensissima e travagliata vita politica italiana in regime di democrazia) un rinnovamento di coloro che finora non hanno testimoniato e riconosciuto, almeno a parole, la democrazia.

Aggiungo — venendo al tema — che a questo punto il rinnovamento cattolico mi sembra facile, avendo un punto di riferimento-chiave preciso, netto, impegnativo e tranquillizzante, cioè la dottrina sociale della Chiesa, della quale Papa Giovanni Paolo II sta da qualche tempo continuamente parlando.

A me pare che anche i democratici deb-

bano avere un punto di riferimento, per il loro rinnovamento: la Costituzione.

Dico questo perché in Italia i democratici non hanno unità di dottrina; anzi, sul piano dottrinale sono estremamente divisi, passando dal socialismo democratico al laicismo, al liberalismo, con concezioni e visioni ideologiche diverse dell'uomo, della società, della realtà storica.

È quindi maggiormente necessaria, per i democratici in Italia, l'unità nella Costituzione, che è doverosa ed è anche chiara.

Diciannove anni di opposizione alle tendenze prevalenti prima nella DC (in cui ho militato per 28 anni in cui — credo — mi appresto a rientrare; speriamo che i lavori in corso all'EUR vadano bene) e poi nella politica generale italiana; due anni, ora, d'intenso lavoro nella Commissione affari costituzionali, mi hanno permesso di riscoprire tutto il valore della Costituzione, che è assoluto anche per il legislatore, preminente su qualsiasi altra considerazione, impegnativo e necessario perché «garanzia di tutto per tutti».

Citerò un testo di una persona di cui tutti parliamo con ammirazione e verso il quale nessuno muove obiezioni. Giovanni Paolo II, nell'enciclica *Redemptor hominis*, ha affermato qualcosa di estremamente importante, su cui dovremmo tutti convenire. Ribadito che «la Chiesa ha sempre insegnato il dovere di agire per il bene comune, e così facendo ha educato buoni cittadini per ciascuno Stato», essa (dice Giovanni Paolo II) ha inoltre «sempre insegnato che il dovere fondamentale del potere è la sollecitudine per il bene comune della società e che da qui derivano i suoi fondamentali diritti». I fondamentali diritti del potere statale derivano dal dovere della sua sollecitudine per il bene comune della società. «Proprio nel nome di queste premesse, attinenti all'ordine etico oggettivo, i diritti del potere — aggiunge il Papa — non possono essere intesi in altro modo, che in base al rispetto dei diritti oggettivi ed inviolabili dell'uomo», gran parte dei quali — possiamo precisare — è stata espressamente riconosciuta nella nostra Costituzione.

«Quel bene comune che l'autorità serve nello Stato è pienamente realizzato solo quando tutti i cittadini sono sicuri dei loro diritti».

In tutta la polemica sulla loggia P2 ed anche di fronte a questo disegno di legge, mi pare che noi legislatori non ci poniamo in condizione di «garantire la certezza» dei diritti per tutti i cittadini, (e questo significa anche «garantire» la certezza di pene e di limitazioni, ma sempre in base a leggi fondate sulla Costituzione). Comunque, questa deve valere sempre, per tutti ed anche per le maggioranze, quando anche potessero pensare che sarebbe più comodo non rispettarla integralmente. Non so se la maggioranza abbia pensato questo, però alcune norme di questo disegno di legge non mi sembrano rispettare quella «certezza del diritto» che anche Giovanni Paolo II dice essere la condizione necessaria, l'essenziale metro, per giudicare l'azione dei pubblici poteri.

Confermo di essere perfettamente d'accordo sull'esigenza di varare questo provvedimento e con l'impostazione che gli si vuole conferire, ma voglio fare alcune osservazioni su aspetti che non mi sembrano francamente accettabili: mi appello anche al relatore ed a tutti i colleghi della Commissione, ripeto a tutti, per riflettere su alcune norme, secondo quanto mi permetterò di esporre.

Va bene l'articolo 1, anche perché si è opportunamente precisato che la segretezza non è un diritto (anche se essa, in generale, può esserlo) quando ci si muova con attività dirette ad interferire sul corretto esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, eccetera. A questo punto, la segretezza è penalmente perseguibile.

Farò una sola osservazione sull'articolo 2, concernente le pene: non è possibile, per chi fosse stato riconosciuto partecipe, in definitiva, di associazione «segreta contro lo Stato», prevedere la reclusione fino a due anni, aggiungendo che tale condanna comporta l'interdizione «per un anno» dai pubblici uffici. Dissento: se un cittadino è stato riconosciuto colpe-

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

vole di partecipazione ad un'associazione segreta (che opera nel segreto contro lo Stato e le istituzioni democratiche), non lo si può interdire «per un solo anno» dai pubblici uffici. Questa interdizione va estesa: se un motivo giustifica l'interdizione è proprio quest'attività di carattere conspiratorio, segreto, sovversivo e rivoluzionario nel senso peggiore della parola (senza nessuna nobiltà, aggiungerei).

Sull'articolo 3, si impongono due osservazioni. In un clima di rinnovamento, vorrei che in Parlamento la smettessimo di varare leggi in cui chiamiamo in causa il legislatore a svolgere attività amministrativa od esecutive! In tale articolo, diciamo che, qualora con sentenza sia accertata la costituzione di un'associazione segreta, il Presidente del Consiglio ne ordina lo scioglimento: su questo siamo perfettamente d'accordo. Prevediamo poi che in caso di particolare urgenza e necessità, anche se non è ancora intervenuto l'accertamento definitivo, il Presidente del Consiglio può intervenire sciogliendo l'associazione. Nell'articolo 3 si dice anche: «previo parere espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle rispettive Camere, dalle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica». Qualora le competenti Commissioni (non capisco quali dovrebbero essere, se la Commissione giustizia, la Commissione affari costituzionali oppure la Commissione interni?!) fossero chiamate ad esprimere questo parere, in quale veste si muoverebbero? Non eserciterebbero sicuramente una potestà legislativa, né esplicherebbero un controllo sull'attività del Governo. Quale veste allora avrebbero? Parteciperebbero al potere esecutivo? A quello giudiziario? Certamente non a quest'ultimo perché si è in presenza di un atto amministrativo. Allora parteciperebbero all'atto amministrativo? Mi sembra, a questo riguardo, che siamo completamente al di fuori non solo della Costituzione, ma anche dei principi generali di un'organizzazione di uno Stato democratico fuori della fondamentale e classica «separazione dei poteri» Non che la viola-

zione sia particolarmente grave, ma chiaramente è una violazione che tende a mettere in difficoltà — mi consentano i colleghi — il Parlamento in tutti i suoi membri. In fatti un domani che queste Commissioni esprimessero un determinato parere, quest'ultimo diverrebbe vincolante per il singolo parlamentare. A questo punto non si giustificerebbe più l'iniziativa di un gruppo parlamentare o di un singolo parlamentare sull'attività del Governo per chiamarlo in causa su un atto che sta compiendo; di fatto si creerebbe una zona di irresponsabilità, mentre apparentemente dovremmo controllare meglio il potere esecutivo. Quindi il Governo, in base alle leggi, compie il suo dovere; il Parlamento deve rimanere libero per controllare, concordare o criticare, secondo i suoi poteri e doveri.

Non sono queste le osservazioni più importanti che voglio fare, anche se chiederò che sia soppressa la seconda parte del secondo comma dell'articolo 3 e precisamente dalle parole «previo parere» fino alla fine. Le Commissioni parlamentari infatti non devono entrare in nessun modo nell'attività amministrativa del Governo.

L'articolo che a mio giudizio non deve essere contemplato in questa legge — il discorso può diventare delicato, ma lo faccio con assoluta tranquillità — è l'articolo 5. Secondo tale articolo, noi decreteremo «per legge» lo scioglimento della Loggia P2. Il Parlamento fa cioè una legge per sciogliere una associazione; esso compie un atto che, secondo tutto il sistema costituzionale italiano, compete alla magistratura. Si compie un atto punitivo e limitativo delle libertà delle persone senza alcun procedimento giudiziario, e si condanna. Ma a questo punto che fine fanno, non dico l'articolo 18, ma il secondo comma dell'articolo 25 e l'articolo 24 della Costituzione, che sanciscono la difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado dei provvedimenti? Noi avremmo questa associazione segreta (a mio giudizio da condannare) colpita «senza alcun procedimento» e «senza alcuna possibilità di difesa». La mia do-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

manda è, se è lecito, nella sua essenza, l'articolo 5. A mio giudizio, assolutamente no. Tale articolo viola la Costituzione al punto che non abbiamo alcun diritto di inserirlo in questa legge. Anzi, abbiamo il preciso dovere di cancellarlo!

È proprio necessario — soffermandomi su un'altra serie di considerazioni, anche se a questo punto dovrei fermarmi perché la pregiudiziale di costituzionalità, dovrebbe risolvere il discorso — ed è proprio urgente inserire l'articolo 5 nella legge? Siamo quasi al dicembre 1981 e lo scandalo della P2 — se non ricordo male — è scoppiato nell'aprile del 1981. Se non ricordo male, la legge è stata approvata dal Senato il 5 agosto 1981. Sono passati quattro mesi circa dall'intervento del Senato e ben otto mesi dall'inizio dello scandalo. Evidentemente la cosa non è urgentissima! E poi cosa cambierebbe con questo articolo? Cosa succede di diverso rispetto alla struttura generale della legge? Mi sembra che questa sia una domanda importante alla quale si deve rispondere: «non si guadagna un solo giorno», perché, se noi approviamo la legge senza l'articolo 5, il giorno stesso nel quale la legge entra in vigore il Consiglio dei ministri può riunirsi ed approvare il decreto di scioglimento della P2! Perché allora tutto questo? Perché dovremmo inserire questo articolo 5? Mi era venuto il dubbio che lo si volesse inserire per favorire un ricorso alla Corte costituzionale, la quale, a sua volta, finirebbe col rimettere in discussione tutta la legge. Questa potrebbe essere una conseguenza. Ma viene il dubbio che vi possa essere un'altra ragione: cioè che si voglia compiere un puro e semplice «atto di violenza». Infatti andremmo allo scioglimento non attraverso una sentenza di un giudice (che dovrebbe essere la via ordinaria, ed unica) né attraverso un atto amministrativo del Governo (di fronte al quale esistono ancora vie di difesa) ma enunciammo, noi, una sentenza e daremmo applicazione alla condanna, in essa prevista, «per atto legislativo», cioè attraverso un atto non impugnabile (tranne che con ricorso presso la Corte

costituzionale) e senza alcuna possibilità di difesa dai colpiti, ed anche senza che noi parlamentari abbiamo fatto e conosciuto alcun accertamento: un puro atto di violenza «politica». Ebbene, è lecito fare tutto questo?

Mi sento fortemente preoccupato perché se dessimo luogo ad una legge di questo tipo, potremmo domani ripeterla in condizioni analoghe, ad esempio di fronte ad una associazione armata o di altro tipo.

Si obietta che questo non sarebbe un precedente perché, una volta entrata in vigore la legge, la disciplina delle associazioni segrete avverrebbe per via ordinaria e senza atti legislativi. Certo, questo vale per le associazioni segrete, ma il precedente che deve preoccupare è quello di un Parlamento che con un suo atto legislativo scioglie una associazione; domani potrebbe trattarsi di una associazione insurrezionale o armata o anche di un partito politico. Domani si potrebbe dichiarare che il partito radicale opera in modo sovversivo in Parlamento e contro le istituzioni democratiche, per cui bisogna metterlo fuori legge; ed il Parlamento potrebbe fare una legge per sciogliere il partito radicale!

Si obietta ancora che questo tipo di procedimento prende le mosse dalla famosa commissione amministrativa e da una sentenza del Consiglio di Stato. Mi pare che questi riferimenti non abbiano fondamento! Il riferimento al comitato amministrativo di inchiesta sulla loggia P2 non ha nessun valore giuridico; si tratta di un parere che il Governo ha richiesto (ed ha fatto bene a richiederlo) a tre saggi, ma è un parere di natura prettamente privata. Esso, infatti, non ha alcun carattere istituzionale. Ricordo un analogo parere (ma meno elementare anche se gravissimo di conseguenze) per il quale, nel 1973, fu rinviato di un ulteriore anno il *referendum* sul divorzio (che doveva aver luogo nel 1972 e finì per aver luogo nel 1974!) Non si chiese il parere al Consiglio di Stato, ma ad un Comitato di consiglieri di Stato che non aveva alcuna veste giuridica. E così mi pare avvenga in questo

caso, poiché i tre saggi — Sandulli, Crisafulli e Levi Sandri — sono persone che hanno agito a titolo personale e secondo la loro competenza; non discuto il parere da loro emesso, che forse è fondato. Ma trattasi di un parere privato, e si potrebbe anche osservare che esso non è stato nemmeno dato a maggioranza qualificata. Un parere in una materia così importante è stato dato da due membri su tre, quindi non a maggioranza qualificata, perché sarebbe stato necessario che si pronunciasero a favore tre membri su tre.

Ma la cosa più delicata è il riferimento al Consiglio di Stato. Infatti, dal parere espresso dal Consiglio di Stato non si può dedurre nulla che possa consigliarci di inserire il contenuto dell'articolo 5 in questo disegno di legge. Il parere del Consiglio di Stato non è stato dato sulla P2, ma — e in questo senso ha un valore giuridico, o per lo meno è un riferimento ufficiale — sulle associazioni segrete in generale, e sui quesiti concernenti l'attuale vigenza della sfera di applicazione dell'articolo 212 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza. Nel parere del Consiglio di Stato si dice, all'inizio, che sono state poste le seguenti questioni: in primo luogo se l'articolo 212 sia stato abrogato da normative successive, in secondo luogo se l'articolo 212 si applichi a tutti i pubblici dipendenti, in terzo luogo quali criteri debbano seguirsi, anche alla stregua dei principi costituzionali, nell'applicazione dell'articolo 212.

Il Consiglio di Stato, quindi, si è interessato unicamente di queste materie, legate ad una legge dello Stato (sulla quale ci sono dubbi di costituzionalità, ma che, comunque, è finora in vigore e sulla quale nessuno ha sin qui avanzato una eccezione di costituzionalità). Le conclusioni che ha tratto il Consiglio di Stato sono, dunque anch'esse, ed è detto esplicitamente, relative ai quesiti posti; infatti si dice: «Ai tre quesiti la sezione risponde: 1) l'articolo 212 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza è sempre in vigore; 2) l'articolo 212 citato si applica a tutti i pubblici dipen-

denti, compresi quelli degli enti pubblici istituiti dopo l'entrata in vigore del testo unico citato; 3) nell'applicazione dell'articolo 212, fermo il contenuto precettivo, i suoi profili sanzionatori e procedurali vanno interpretati secondo i principi costituzionali sopravvenuti e secondo la legislazione ordinaria emanata in conformità dei medesimi». Quindi la materia della P2 non è stata toccata e il giudizio sulla P2, il giudizio sulla P2 «scioglibile d'ufficio dal Parlamento», non è stato dato in alcun modo.

Mi si consenta un'ultima osservazione sui «considerato» di questa sentenza del Consiglio di Stato. Essa, dopo aver ricordato che l'articolo 18, secondo comma, della Costituzione, proibisce le associazioni segrete, aggiunge: «Non si dice da quali elementi il carattere della segretezza debba presumersi, né si stabiliscono direttamente alcune sanzioni per i trasgressori». Questo è un discorso troppo banale; non conosco — mi pare — nessuna norma della Costituzione che stabilisca le pene o determinati criteri, tranne casi rarissimi. Continua ancora il Consiglio di Stato: «Risulta dai lavori preparatori dell'Assemblea costituente la previsione di una legge ordinaria integrativa, che però non fu mai emanata». Anche questa è una affermazione assolutamente ovvia, perché mi pare che ogni norma della Costituzione sollecita ed impegna il legislatore a predisporre delle norme di attuazione nella materia considerata, o ad emanare delle norme nuove che rispettino le nuove condizioni costituzionali. Afferma ancora il Consiglio di Stato (e questo è l'unico riferimento al comitato amministrativo): «Quanto al primo punto, relativo agli elementi della segretezza, il comitato amministrativo di inchiesta, previa una puntuale analisi delle vicende storiche, delle strutture e delle particolarità del funzionamento, ha concluso che la cosiddetta loggia P2 sia da considerare un'associazione segreta vietata dall'articolo 18 della Costituzione». In definitiva, quindi, il Consiglio di Stato non dice lui, ma soltanto afferma che il comitato amministrativo ha detto che la P2 è una

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

loggia segreta: noi non possiamo sulla base di questa dichiarazione, di questo riferimento, ovvio e senza valore giuridico, del Consiglio di Stato al comitato amministrativo, fare la legge per sciogliere direttamente la P2. Il comitato amministrativo ha dichiarato che, a suo avviso, la P2 è un'associazione segreta: il Consiglio di Stato ripete che il comitato amministrativo ha detto che la associazione P2 è segreta, ma, oltre questo, il Consiglio di Stato non dice nulla, non parla più, in nessun modo, della P2. Quindi, mi pare che non si possa affermare che questa legge, per quanto riguarda — ripeto — l'articolo 5 (per tutto il resto siamo perfettamente d'accordo), possa essere definita come una legge che nelle sue norme essenziali (e l'articolo 5 è un articolo estremamente grave, a mio giudizio, dal punto di vista costituzionale) prende le mosse dai risultati del comitato amministrativo di inchiesta sulla suddetta legge P2 e tiene conto del parere reso dal Consiglio di Stato sulle associazioni segrete. Con questo articolo 5 — ripeto — mi pare che siamo completamente fuori della Costituzione, e siamo anche completamente fuori di ogni possibilità di riferimento al Consiglio di Stato.

Pertanto — e concludo — questa legge, nella sua impostazione generale, è necessaria; questa legge è urgente, e mi auguro che la Camera voglia rapidissimamente approvarla. Tuttavia, presenterò due emendamenti: uno sulla frase del «previo», che è, a mio giudizio, una questione molto importante, per evitare ancora una nuova commissione del potere legislativo delle Camere e delle Commissioni in atti di natura amministrativa; un altro di soppressione dell'articolo 5. A questo proposito, mi permetto di rivolgere un vivo appello al relatore, ai membri del Comitato dei nove, a tutti i colleghi, affinché riflettano su quanto stiamo per fare. Francamente, a me sembra che non sia decoroso per un Parlamento, che è vincolato alla Costituzione, stabilire per legge sia pure in un caso particolare ed eccezionale, la soppressione di un'associazione. È un precedente, a mio giudizio, di una gravità

enorme. È un precedente che potrebbe avere delle conseguenze e, in ogni caso, è un atto che non credo si debba compiere. Sarei felicissimo se qualcuno dei colleghi o il relatore mi dicessero che queste mie preoccupazioni sono infondate. Ma, poiché le ritengo purtroppo fondate, ho sentito il dovere di prendere la parola, e sento il dovere di invitare i colleghi tutti a riflettere su questa parte della legge.

Ribadito — ripeto — che la legge è necessaria, ribadito che, a mio giudizio, la P2 è un'associazione segreta, che quindi non ha le mie simpatie, che credo abbia violato interessi sostanziali dello Stato, ritengo che tutte queste cose potranno e dovranno essere accertate in altre sedi. Ritengo, inoltre che anche la P2 ed i suoi dirigenti debbano avere il diritto alla difesa, il diritto ad un dibattimento nel quale possano difendere la loro libertà e le loro ragioni, se avranno delle ragioni da difendere.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Ciccio Messere. Ne ha facoltà.

**CICCIOMESSERE.** Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, intendo illustrare brevemente i motivi della mia assoluta contrarietà a questo disegno di legge, che considero semplicemente mostruoso.

La mia contrarietà è determinata da motivi politici, da motivi generali, da motivi costituzionali e da motivi di merito. Per quanto riguarda i motivi politici, io ho chiesto un po' in giro, signor Presidente, a colleghi di tutte le forze politiche, a colleghi che non hanno nessuna simpatia per la P2, il loro parere su questo documento. Devo dire che non ho incontrato molti deputati che riuscissero a parlare bene di questo testo di legge, che trovassero in questo testo di legge una qualche utilità. Il discorso comune di tutti i colleghi che ho incontrato è stato il seguente: questo disegno di legge è praticamente un atto di legittimazione del Governo; in fondo, il Governo Spadolini nasce dallo scandalo P2, nasce con un

programma di moralizzazione e di attacco ai centri di potere occulti che minano lo Stato (queste sono state le parole usate) e, quindi, dopo tanto tempo, per legittimare questa sua nascita e questa sua esistenza, ha dovuto presentare e cerca di far approvare un disegno di legge che dovrebbe avere finalità di moralizzazione, appunto, della vita politica. Ritengo, invece, che questo disegno di legge rappresenti più che altro un alibi politico, una copertura, assai comoda all'enorme scandalo della P2; scandalo che non è affatto determinato dalla mancanza di una norma di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione, ma che è stato provocato da ben altro. È stato determinato da precise complicità politiche, da precise coperture politiche, da vicende che andiamo scoprendo via via: che abbiamo in parte scoperto con la «Commissione Sindona» e che speriamo di continuare a scoprire con la «Commissione P2». Ma con tutto ciò, signor Presidente, non esiste alcuna relazione... Intendo dire che il provvedimento che viene sottoposto al nostro esame, i contenuti dello stesso, non hanno alcuna relazione con i propositi di moralizzazione della vita pubblica, come non esiste nessuna relazione fra il disegno di legge in esame e lo scandalo della loggia P2!

Signor Presidente, ritengo che i fatti di questi ultimi mesi dimostrino la validità del mio assunto, nel senso che ci troviamo, dopo molto tempo ancora, senza la costituzione della Commissione d'inchiesta sulla loggia P2, senza un presidente per la stessa. Ed ancora, ci troviamo di fronte ad assoluzioni scandalose di componenti della P2. In pratica, l'enorme processo nei confronti dei suoi aderenti si è ridotto ad una specie di bolla di sapone... Registriamo persino tentativi di gravissime interferenze nei confronti di organi del Parlamento che debbono indagare sulle vicende connesse alla loggia in questione.

Mi sembra, dunque, chiaro che non esiste alcuna volontà politica o che per lo meno non si è manifestata sino ad oggi, da parte delle forze di maggioranza, di

andare fino in fondo, di ricercare le responsabilità politiche relative alla creazione di questa associazione eversiva. Ed allora, per coprire tale situazione, per coprire tali responsabilità, per dare un alibi al Governo, per fornire una legittimità allo stesso, si propone questa normativa mostruosa, che non serve — ripeto — a colpire la loggia P2!

Che cosa significa, signor Presidente, sciogliere la loggia P2, quando è stata già sciolta? Il problema non è quello di sciogliere la loggia in questione, ma di comprendere come la stessa sia potuta nascere, su quali complicità si sia costituita e rafforzata. E noi questa loggia la vogliamo sciogliere con atto legislativo? Che senso ha? Che relazione ha con i problemi prima posti?

Non serve, dunque, a questo fine. Ma non solo, poiché quello in esame è un disegno di legge pericolosissimo. Già il precedente oratore affermava — non so se scherzando o meno — che con questo disegno di legge si può sciogliere anche il partito radicale. Con questo disegno di legge, potenzialmente, un Governo, con il parere favorevole, a maggioranza, di un paio di Commissioni, può sciogliere qualsiasi associazione (*Commenti del deputato Mellini*). Credo che tutto ciò sia molto grave, come grave è il comportamento di quei colleghi con cui ho parlato, che giudicano, tutti, questo disegno di legge, mostruoso, inutile, strumento di alibi per il Governo, ma ritengono che non si possa fare a meno di approvarlo per dimostrare all'opinione pubblica che si fa qualcosa nei confronti della loggia P2.

Questo è il primo ordine di motivi per cui sono assolutamente contrario a questo disegno di legge. Esistono però anche altre ragioni. Signor Presidente, io mi sono posto il problema dell'attuazione dell'articolo 18 della Costituzione. Trovandomi, in questo caso, in disaccordo con la maggioranza dei miei colleghi, ho provato a pensare come diversamente si potrebbe formulare una norma attuativa dell'articolo 18. Ecco, sinceramente non ci sono riuscito. Ogni volta che ho tentato una qualsiasi formulazione mi sono ac-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

corto che o era una formulazione riduttiva, poiché l'articolo 18 della Costituzione non può semplicemente riferirsi a minime norme di pubblicità delle associazioni (queste cose non si scrivono in una Costituzione), o necessariamente diveniva una norma che contestualmente violava altri principi essenziali della Costituzione. Da ciò è derivata la mia opinione circa l'assoluta impossibilità di dare attuazione all'articolo 18 della Costituzione: una disposizione, del resto, che è nata in maniera piuttosto strana. Essa infatti non era compresa tra quelle contenute nella prima stesura del testo redatto dalla prima Sottocommissione dell'Assemblea Costituente. Solo successivamente, nel corso di una riunione *ad hoc* della Sottocommissione, fu inserito, su iniziativa di Togliatti, questo divieto, riferito appunto alle associazioni segrete. Non vi è stata, in merito, un'ampia discussione, e comunque dalla discussione non sono emersi elementi in grado di chiarire quale sia stata la volontà del costituente. Sono registrati gli interventi di alcuni oratori, in quella seduta del 10 dicembre 1946, preoccupati delle conseguenze politiche di questa norma: ricordo in particolare l'intervento di Lucifero, preoccupato per le interpretazioni e gli abusi che sarebbero potuti derivare dalla norma stessa. Resta quindi abbastanza oscura, almeno per me, la motivazione di questo articolo 18, che non può riferirsi soltanto all'evidente fatto che, in uno Stato democratico, non vi è la necessità di costituire associazioni segrete. C'erano evidentemente altri interessi ed altre volontà, che io non riesco a percepire. Ma, sempre cercando di comprendere il significato di questo articolo 18, le conseguenze sul diritto positivo di questo articolo 18, ho consultato alcuni testi, per verificare appunto se il mio assunto fosse sostenibile o no; in particolare, per verificare se il testo che ci è stato proposto rappresentasse effettivamente l'attuazione dell'articolo 18 della Costituzione, o invece una mostruosità giuridica, che non ha alcuna relazione con questo articolo della Costituzione.

Intendo qui citare brevemente quanto

riportato nel commentario della Costituzione, ed in particolare in uno scritto di Alessandro Pace, a proposito dell'articolo 18 della Costituzione, per comprendere con esattezza, in primo luogo, se sia possibile (è la prima domanda che mi sono posto) l'attuazione di tale articolo. È evidente che la conseguenza di una valutazione negativa di questa possibilità comporterebbe necessariamente una proposta di revisione costituzionale. In secondo luogo, volevo rendermi conto se la norma che ci è stata proposta corrispondesse in qualche modo alla volontà del costituente.

Scrivendo Alessandro Pace: «In via preliminare è infatti necessario sgombrare il campo da un equivoco ricorrente, e cioè che con la disposizione in commento la Costituzione abbia imposto un obbligo generalizzato di pubblicità. Se così fosse, non si sarebbe elevata la segretezza a contenuto di una libertà costituzionale e non si riterrebbe generalmente meritevole di positivo apprezzamento la riservatezza, con il corrispondente segreto, che avvolge usualmente lo svolgimento di attività professionali, economiche ed industriali. A ritenere che 'segreto' equivalga a 'non denunciato alle pubbliche autorità' dovrebbe oltretutto conseguentemente concludersi che sia segreta...» eccetera, eccetera.

Evidentemente, si può anche non condividere quello che afferma Alessandro Pace; ma, dal momento che alcuni miei colleghi hanno sostenuto che all'attuazione dell'articolo 18 della Costituzione devono corrispondere norme minime di pubblicità, a me sembra che almeno queste riflessioni contestino questa affermazione.

Alessandro Pace, conclude queste considerazioni dicendo che «sull'assurdità delle conseguenze di tali tesi non sembra il caso di insistere. Basterà ricordare che già nell'Assemblea Costituente fu autorevolmente evidenziato che le associazioni previste all'articolo in esame sono quelle veramente segrete, e non quelle che per caso avessero i requisiti qua e là indicati: segreto sulla sede, sugli atti, sui principi,

eccetera. Quanto finora argomentato conduce pertanto a ritenere che la segretezza, per essere costituzionalmente proibita, deve avvolgere l'associazione nel suo complesso, nel senso cioè che il mistero circa l'identità dei soci, o circa l'attività o l'organizzazione del gruppo, deve in primo luogo essere voluto; in secondo luogo dev'essere assoluto, e non riguardare la sola conoscenza ufficiale delle pubbliche autorità; infine deve coinvolgere la stessa esistenza dell'associazione nel suo complesso».

Non di questo, quindi, si tratta; né credo — ed è il secondo problema che mi sono posto — che sia possibile arrivare ad una definizione di segretezza in relazione alle finalità dell'associazione stessa.

Costantino Mortati, a proposito dell'articolo 18 della Costituzione afferma che «i limiti che l'articolo 18 pone al diritto di associazione non attengono ai fini e non costituiscono quindi deroga al principio del primo comma della libertà di scelta di un qualsiasi fine non delittuoso, ma riguardano invece il modo di esercizio dell'attività associativa».

A me quindi sembra — uso sempre il verbo «sembrare»: ascolterò poi con attenzione i colleghi — che una definizione dell'associazione segreta, così come voluta dall'articolo 18 della Costituzione debba assolutamente prescindere dalle finalità, perché, per quanto riguarda le finalità, bisogna fare riferimento al primo comma dell'articolo 18, che mi sembra chiaro e preciso. Né mi sembra, signor Presidente, che si possa, come si fa nel testo proposto, fare riferimento ad attività non definite illecite, non necessariamente sanzionabili, aleatorie, che consentono una discrezionalità di giudizio vastissima.

Credo di aver capito che il secondo comma dell'articolo 18 punisce l'associazione segreta in quanto tale, non per le sue finalità. In quel caso infatti, ricadremmo, signor Presidente, nel divieto di cui al primo comma dell'articolo 18, divieto che è normalmente sanzionato attraverso il reato di associazione a delinquere. Né mi sembra che manchino oggi

le figure dei reati di associazione o la figura degli atti preparatori, per punire tutta la gamma possibile di attività in qualche modo eversive.

Comunque, dai testi che ho consultato, la segretezza deve essere punita in quanto tale, e non per l'uso che ne viene fatto. Questo almeno mi sembra con evidenza; e quindi tutta la seconda parte del primo articolo, nel quale si tenta di definire questa attività, non già sanzionata dalle norme vigenti, ma diretta ad intervenire sul corretto esercizio delle funzioni di organi costituzionali. Ci rendiamo conto che questo significa tutto? L'attività di una corrente di pensiero della democrazia cristiana, che magari fa delle raccomandazioni...

GITTI, *Relatore*. Si chiamano scuole di pensiero!

CICCIOMESSERE. ...è un modo di interferire nel corretto esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo? Probabilmente sì, probabilmente no, signor Presidente.

Ripeto che, se noi vogliamo attenerci strettamente all'articolo 18 della Costituzione, non dobbiamo entrare nel merito delle finalità, perché le finalità sono state già contemplate e previste e sanzionate ai sensi del primo comma dell'articolo 18. La prima domanda che mi sono posto è come si possa attuare l'articolo 18 e quindi prevedere una sanzione non per finalità illegittime, ma in relazione alle modalità di costituzione di un'associazione, senza essere o generici o banali. Non credo, infatti, che il costituente volesse stabilire — questa è una risposta che mi si deve dare — che l'associazione deve comunicare al questore il suo statuto o cose del genere o informare della sede. Lo stesso Mortati rileva che non è detto che un'associazione debba avere una sede, come può avvenire ad un'associazione di bridgisti o di amici degli UFO. Questo non deve essere il senso; ben altro ha voluto dire, spero, il Costituente,

quando ha proposto e ha approvato l'articolo 18.

Su questo punto ci sono varie ipotesi. Sempre Pace parla della costituzione di uno Stato in uno Stato, in qualche modo collegandolo con l'ultima parte dell'articolo 18, e cioè con la parte che riguarda le associazioni che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Cioè si deve trattare di una cosa ben grave.

Ebbene, signor Presidente, per arrivare, come avevo promesso, velocemente alla conclusione, devo dire che io non riesco a scrivere, non riuscirei a scrivere — spero che altri invece ci riescano — l'articolo 18 risolvendo questi due quesiti: non può essere una norma che riguarda questioni di pubblica sicurezza, banalità sul bollo o sul timbro da mettere sull'atto costitutivo o meno. Se è altro, e cioè se è il divieto, a prescindere dalle finalità, di organizzarsi in modo segreto, in quel quadro che ho cercato di definire, sinceramente non riesco a comprendere come si possa fare tutto ciò, cioè come si possa attuare l'articolo 18 senza violare completamente la Costituzione.

Tanto è vero che il Governo, nel momento in cui ci propone un suo testo di legge, ci propone una mostruosità giuridica; già ho parlato delle finalizzazioni, di questa indeterminatezza: che cosa vuol dire «influire sul corretto funzionamento dell'amministrazione, eccetera»? Non significa niente, ma comunque non c'entra con l'attuazione dell'articolo 18; e poi nel momento in cui deve definire, non deve semplicemente dire «potrebbe farlo» ma sarebbe, signor Presidente, un modo per sminuire il peso, il significato politico dell'articolo 18. Potrebbe scrivere: «tutte le associazioni sono tenute a presentare all'autorità di pubblica sicurezza il proprio statuto»; non più di quello, credo; forse. E questa è l'attuazione dell'articolo 18? Non scherziamo! Non credo. Altro voleva dire il costituente! Oppure scrive quello che scrive: «Si considerano associazioni segrete, e come tali vietate dall'articolo 18 della Costituzione, quelle che anche all'interno di associazioni pa-

lesi, occultando la loro esistenza, ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto o in parte, anche reciprocamente, i soci...». «Rendendo sconosciuti» a chi? All'autorità di pubblica sicurezza, immagino. «Rendendo sconosciuti»? Voglio sapere: qui ci sono organizzazioni politiche; non la nostra: penso per esempio al partito comunista, che giustamente non ha nessuna intenzione di rendere conosciuti i propri soci, anzi difende gelosamente, soprattutto ha difeso in situazioni difficili (nelle quali essere comunista era costoso) la riservatezza delle proprie tessere, la segretezza, certo, la segretezza, non solo la riservatezza, ma anche la segretezza. E noi possiamo sanzionare una associazione che per i motivi più diversi e non intender rendere palese il nome dei propri iscritti? Credo di no. Credo che sia difficile.

Ultima possibilità: quella rappresentata dalle associazioni che, su richiesta dell'autorità giudiziaria, non comunicano e non intendono comunicare le finalità della propria associazione, i nomi dei propri iscritti, e così via. Anche questa però mi sembra decisamente riduttiva. Ma quello che mi sembra chiaro è che dal complesso di questo articolo 1 tutto, sulla base di interpretazioni evidentemente, qualsiasi tipo di associazione, l'*Opus Dei*, gli Amici del..., ma anche associazioni, gruppi... Io penso ad alcune organizzazioni, signor Presidente, che, sono spinte da varie ragioni, come ad esempio quella di non sottoporsi al linciaggio dell'opinione pubblica, alle vessazioni delle autorità di polizia. Pensate alla Lega per il divorzio di dieci anni fa, o ad una associazione come il FUORI, non oggi ma qualche anno fa, cioè ad associazioni che per ovvie ragioni intendevano mantenere una assoluta riservatezza, quasi coincidente con la segretezza, sui propri soci. Al di là di queste battute, signor Presidente, appare chiaro come questa normativa non corrisponda — ed ho cercato di dimostrarlo — a quanto voluto dal Costituente e possa inoltre consentire qualsiasi abuso, qualsiasi interpretazione estensiva

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

soprattutto se connessa al fatto che lo scioglimento non interviene soltanto in relazione ad una sentenza, ma in quei casi di straordinaria necessità ed urgenza, che ancora una volta non vengono definiti.

Abbiamo fatto lunghe discussioni su questo punto e non intendo quindi ritor-narci, ma è evidente che il riferimento ai casi straordinari di necessità ed urgenza significa tutto. Lo vediamo per quanto riguarda i decreti-legge: significa dare la possibilità al Presidente del consiglio di sciogliere una associazione sulla base delle assai generiche caratteristiche stabi-lite dall'articolo 1, ascoltando poi il pa-rere delle Commissioni permanenti della Camera e del Senato, il che mi sembra veramente una mostruosità, una follia, un rischio inutile che non si deve correre.

A questo proposito sono valide le consi-derazioni del collega Greggi quando si chiede cosa c'entrino le Commissioni per-manenti con atti di questo genere. Qui vi è una confusione, circa i poteri dello Stato, che è pazzesca. Siamo di fronte ad una attribuzione di poteri e prerogative alle Commissioni permanenti delle Camere che credo sia inammissibile in un quadro costituzionale. Ascolterò comunque con piacere gli altri interventi.

Dopo questo meccanismo di definizione della associazione segreta, delle modalità per giungere alla determinazione di queste società, sciogliere la P2 per legge mi sembra il massimo in termini di viola-zione dei principi più banali della nostra Costituzione e del nostro sistema giuri-dico.

Tutto questo per che cosa? Per legitti-mare questo Governo, per consentirgli di affermare dinanzi all'opinione pubblica di aver realizzato un importante atto di moralizzazione perché — pensate un po'! — non solo ha attuato l'articolo 18 della Costituzione, ma ha anche sciolto la P2, in modo che la gente, nel sentire che è stata sciolta la P2, pensi che siano stati presi e sanzionati tutti i responsabili. Invece, signor Presidente, abbiamo visto in quest'aula nelle scorse settimane i diri-genti della P2, ma non vado oltre, perché

vi è un giuri che dovrà accertare la realtà dei fatti.

MELLINI. Il rispetto degli equilibri di governo.

CICCIOMESSERE. Non intendo, signor Presidente, piegarmi a questo ricatto. Credo sia necessaria una maggiore rifles-sione sull'articolo 18 della Costituzione, credo che non vi sia né utilità, né urgenza, né necessità di attuare questo articolo per giustificare, ma senza nessuna conse-quenzialità logica, lo scioglimento della P2. Credo non vi sia alcuna necessità di sciogliere la P2; vi è invece la necessità, signor Presidente, di costituire la Com-missione di inchiesta sulla P2, credo vi sia la necessità di accertare le responsabilità politiche, le responsabilità della P2. Non dobbiamo nasconderci dietro alibi di questo tipo e quindi rivolgo ai colleghi che intervengono dopo di me un invito a riflettere ulteriormente sull'argomento, a consentire tempi più lunghi per un ripen-samento. La cosa che dobbiamo assoluta-mente evitare è comunque che si arrivi, sotto la pressione di questo ricatto, alla approvazione di una norma di attuazione costituzionale che credo contenti tutti.

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomes-sere, quando parla lei si rivolge per lo meno due volte al minuto al Presidente: questo è un grande onore per il Presi-dente, ma qualche volta potrebbe rivol-gersi anche ai colleghi!

CICCIOMESSERE. Il regolamento pre-vede espressamente che il punto di riferi-mento sia il Presidente!

PRESIDENTE. Ma ci si rivolge anche agli «onorevoli colleghi»!

#### **Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*III Commissione (Esteri):*

SPERANZA: «Norme integrative dell'ordinamento del Ministero degli affari esteri» (2865) (con parere della I, della V e della VIII Commissione);

*V Commissione (Bilancio):*

ANDÒ ed altri: «Autorizzazione all'ENI ad acquisire partecipazioni azionarie nella società SIACE, di proprietà dell'ente siciliano di promozione industriale» (2733) (con parere della XII Commissione);

*Commissioni riunite IV (Giustizia) e XIII (Lavoro):*

ZANONE: «Modifica all'articolo della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente riforma del sistema previdenziale forense» (2854) (con parere della I e della V Commissione).

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rodotà. Ne ha facoltà.

RODOTÀ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, i colleghi intervenuti prima di me hanno già sottolineato l'importanza della discussione di oggi, dal momento che ci stiamo occupando di un provvedimento che costituisce anche l'attuazione di una norma della Costituzione.

Vorrei aggiungere che, nella sua relazione, l'onorevole Gitti metteva l'accento sulla particolare importanza che, proprio in questa prospettiva, assumeva la discussione in Assemblea. E dunque mi permetto anche io di sottolineare l'importanza di questa fase procedurale, che deve spingerci a riflessioni necessarie su più d'uno degli articoli del disegno di legge che stiamo discutendo.

È una legge di attuazione costituzio-

nale; potremmo dire, adottando una terminologia canonizzata dalla Corte costituzionale, una legge costituzionalmente necessaria, una legge che in più trae origine da una vicenda di gravità particolare quale è quella legata alla storia, peraltro non ancora conclusa e certamente non tutta chiara nelle sue implicazioni, della loggia P2.

La gravità del problema e la sua persistente attualità non giustificano evidentemente nessuna frettezza o approssimazione nell'approvazione di questa legge. E voglio sottolineare come vi sia una evidente disattenzione o malafede in chi imputa ai ritardi dello *iter* di questo provvedimento legislativo la debolezza di talune azioni nei confronti di rappresentanti della loggia P2: non c'è un solo elemento, formale o sostanziale, che possa sostenere una tesi del genere, visto che le norme che, con il parere che è già stato ricordato, il Consiglio di Stato ha indicato come operanti nei confronti degli appartenenti alla P2 appartenenti alla pubblica amministrazione (intesa anche come settore pubblico allargato, se si può usare questo termine) avrebbero già consentito — e in qualche caso hanno consentito — il dispiegarsi di iniziative disciplinari che finora sono mancate.

La possibilità di andare più a fondo nella dinamica dei fenomeni che stanno dietro l'etichetta P2 è affidata non alla approvazione di questa legge, ma all'attuazione di un altro provvedimento legislativo che già da tempo è stato approvato dalle Camere e concerne la costituzione di una Commissione di inchiesta. Qui, la mancanza del presidente blocca l'attività della Commissione: i ritardi vanno dunque ricercati semmai, altrove, e non certo nelle eventuali lentezze del procedimento che riguarda questo disegno di legge.

Dette queste cose, del resto affatto ovvie, con qualche particolare analitico desidero valutare il testo del provvedimento al nostro esame partendo dal suo articolo 1, che mi pare fortemente criticabile per i rapporti con l'articolo 18 della Costituzione e per le forti incrinature che im-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

plica nella coerenza del sistema penale. Naturalmente, come già è stato fatto, tutto ciò ci riconduce ad una riflessione sull'origine e sui motivi profondi del secondo comma dell'articolo 18 della Costituzione, anche se in questo senso risultano avari di indicazioni i lavori preparatori e l'elaborazione dottrinarica su questo terreno non è risultata particolarmente brillante, forse perchè si riteneva che la nostra storia contemporanea non fosse più il tempo delle associazioni segrete. Sempre pronta a smentire le astratte riflessioni, la realtà ci ha mostrato che anche per le associazioni segrete siamo in fase di contemporaneità ed allora siamo obbligati a rifarci a quel tanto o poco che ci dicono i lavori preparatori della Costituzione, di là da quelle che possono essere state le dichiarazioni scarse di questo o quel costituente.

Comunque le dichiarazioni ci danno un'indicazione: vi è un filo comune che si ritrova intorno alla constatazione secondo la quale, in un regime democratico, quelle forme di presenza organizzata dei cittadini che in altri regimi sono necessarie appaiono non solo ingiustificate, ma addirittura in contraddizione con la logica del regime stesso. All'Assemblea costituente l'onorevole Della Seta diceva che la Carboneria si spiegava come necessario strumento di liberazione (diremmo oggi); in un regime nel quale la possibilità di esprimere le proprie opinioni ed organizzarsi per farle valere non soltanto non è repressa — o non dovrebbe essere repressa —, ma costituisce un fondamentale elemento caratterizzante il regime, l'associazione segreta non soltanto non appare necessaria, ma è in contraddizione con la regola di base della democrazia stessa. Allora, non è un caso che vicino ad altre norme appaia anche l'articolo 18 della Costituzione nel senso che la trasparenza (vedremo poi che significato attribuirle) finisce con l'essere un connotato del sistema democratico e dunque un connotato necessario dei fenomeni associativi che al suo interno si manifestano. Qui, si pongono due problemi. In primo luogo, si pone il problema se il requisito

della trasparenza debba attenersi al fenomeno associativo solo per ciò che si riferisce poi alle attività in largo senso politiche; e, in secondo luogo, emerge il rapporto che viene istituito tra requisito della trasparenza e riconoscimento della segretezza che in altri ambiti costituzionali viene fatto.

Mi limito a poche parole su questo secondo punto poichè mi sembra che il riferimento, correntemente operato all'articolo 15 della Costituzione, che è l'unico luogo costituzionale in cui si faccia cenno alla segretezza, è sicuramente rilevante ma tutt'altro che decisivo ai nostri fini, sia perchè attiene a materia diversa e tutto sommato limitata (quella cioè della corrispondenza e delle comunicazioni), sia perchè comunque l'articolo 18 può essere inteso come norma di specie e prevalente rispetto ad un eventuale principio, che per l'insieme delle altre materie, dovesse ritrovarsi nella Costituzione.

Vorrei invece trattare il primo punto, cioè quello attinente alla possibilità o alla necessità di circoscrivere, soltanto alla sfera della politica, il bene della trasparenza e quindi applicare il secondo comma dell'articolo 18 della Costituzione soltanto alle associazioni le quali svolgano, direttamente o indirettamente, come nello stesso comma si dice, attività politica. È questa una tesi che ha avuto il beneficio o il conforto delle argomentazioni di più studiosi. Devo dire con franchezza che, a mio giudizio, tali argomentazioni sono deboli già dal punto di vista letterale perchè solo dalla lettura dell'articolo 18 si dimostra come sia faticosa questa costruzione, o quali siano le conseguenze, sicuramente insostenibili, a cui si sarebbe costretti a giungere se si volesse costituzionalmente fondare una interpretazione di questo genere. Nel secondo comma dell'articolo 18 si dice che: «Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare». In sostanza qualcuno ha proposto di leggere questo articolo come se ci fosse scritto: «Sono proibite le associazioni segrete che perseguono scopi

politici». La verità è che in primo luogo non siamo di fronte alla descrizione di associazioni individuate per un verso dalla segretezza e per un altro dalla finalità politica. Il testo della Costituzione è chiaro: si parla di categorie diverse di associazioni, quelle che sono segrete e quelle che svolgono attività politica o perseguono anche indirettamente scopi politici.

Non sono un patito delle interpretazioni formali; ma, se si dovesse adottare questa linea formalistica di interpretazione, non si potrebbe poi sfuggire all'ulteriore dato, desumibile dallo stesso comma della Costituzione, e cioè che l'illegittimità dell'associazione deriverebbe non solo dal fatto di essere segreta, non solo dalla finalità politica, ma dal perseguire tale finalità attraverso organizzazioni di tipo paramilitare. Dovremmo allora sommare i tre elementi perchè è individuata la finalità politica perseguita mediante mezzi di tipo paramilitare. Dobbiamo allora tornare al punto di partenza: ciò che la norma costituzionale intende prendere in considerazione è la segretezza dell'associazione in quanto tale. Su questo ritengo sia difficile intendere diversamente il testo della Costituzione, anche perchè coloro i quali hanno voluto coniugare segretezza e finalità politica, non hanno poi attribuito alla finalità politica un bisogno di esplicazione particolare, come invece sembra fare l'articolo 1 del disegno di legge in discussione. Dunque, anche se si dovesse accedere a questa tesi, l'argomentazione non sarebbe tale da poter sostenere la struttura attribuita all'articolo 1 di questo disegno di legge. Tale articolo, infatti, individua la fattispecie attraverso due ordini di elementi: strutturali e finalistici. Sui primi mi soffermerò tra poco, mentre i secondi sono legati allo svolgimento di attività in largo senso qualificabili come di interferenza su strutture o apparati pubblici. In questo caso e nell'ottica adottata dal proponente del disegno di legge, non è la segretezza in quanto tale, ma il congiungersi di segretezza ed indebita interferenza che fa scattare il meccanismo sanziona-

torio degli articoli 2, 3 e 4.

Qui si potrebbe fare una considerazione tendente a salvare questa impostazione, e cioè quella di ritenere che questa di cui stiamo discutendo non è una legge di integrale attuazione del secondo comma dell'articolo 18, ma di parziale attuazione per ciò che riguarda quelle associazioni segrete che svolgono e si muovono nell'ambito particolare dell'attività politica volta ad influenzare l'operato dei poteri pubblici.

Ma ho la sensazione che questa riduzione sia in astratto ammissibile, perchè non è detto che anche le leggi attuative della Costituzione debbano coprire con un solo atto normativo la intera area individuata da una norma costituzionale. Ad una sola indicazione costituzionale può corrispondere (e di fatto corrisponde per il modo in cui l'ordinamento si è venuto strutturando) una molteplicità di interventi legislativi. Nel caso specifico non siamo tanto di fronte alla individuazione di una norma di parziale attuazione di un dettato costituzionale, ma di una norma che in definitiva spinge l'indicazione costituzionale su un terreno che finisce con l'essere contraddittorio con la indicazione costituzionale stessa. In altri termini, se le premesse che ho indicato sono corrette, ci troviamo di fronte ad una norma che sanziona e considera illegittimo il semplice fatto di costituire una associazione segreta. Vale a dire che siamo di fronte ad una situazione nell'ambito della quale anche in presenza di scopi o di attività non vietate, tuttavia sarebbe illegittimo lo organizzarsi in forma associata e segreta.

D'altra parte, in questo senso ci spinge anche una analisi che prenda in considerazione il primo dei due commi del medesimo articolo, là dove il limite della illiceità penale è già individuato come limite di ordine generale alle attività associative, peraltro libere. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente e senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Ci troviamo di fronte ad una ipotesi diversa, che prescinde del tutto dalla illiceità del fine, poi-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

ché altrimenti ricadremmo sicuramente già nella previsione del primo comma e ci troveremmo di conseguenza di fronte ad una norma puramente ripetitiva; e non avrebbe senso in questa direzione la sua formulazione con il predicato della segretezza. Allora, se giudico con questo metro l'articolo 1, mi trovo di fronte ad un problema ulteriore, in quanto non si tratta, genericamente, dell'attività di interferenza che viene ad essere sanzionata e ritenuta illegittima, ma l'interferenza sul corretto esercizio delle funzioni di... È dunque un'attività che è riferita — a parte la scorrettezza dell'espressione, su cui tornerò tra un momento — a qualcosa che certamente non rientra in quella sfera, che taluni giuristi ancora si ostinano a ritenere del lecito. Siamo in qualcosa che non è più nella sfera del lecito. Probabilmente una sbavatura, che non è solo stilistica, ma concettuale, ha fatto riferire la scorrettezza all'esercizio delle funzioni degli organi e non all'attività di coloro che interferiscono sugli organi stessi. Ma queste sono «ripuliture» formali che potrebbero essere fatte attraverso emendamenti neppure tanto faticosi.

Ciò che invece non è rimediabile attraverso «ripuliture» formali è la sostanza, perché in definitiva si fa rientrare dalla finestra quella illiceità del fine che nella norma costituzionale è riferita ad una fattispecie diversa.

Capisco il motivo sotteso a questa faticosa struttura dell'articolo 1 e provo a farne quella che è, a mio giudizio o secondo la mia interpretazione, la probabile ragione. Ci si è resi conto che una formulazione eccessivamente lata dei requisiti oggettivi strutturalmente considerati della fattispecie associazione segreta richiama di portare a quelle conclusioni negative che già alcuni colleghi hanno qui indicato; si è cercato, quindi, di restringere ulteriormente e di precisare l'ambito di applicazione della norma dal punto di vista finalistico, che, per un verso, mi pare improprio o improponibile, in base alle indicazioni costituzionali, e per un altro mi pare che induca a conclusioni

che hanno poco a che vedere con il nostro sistema penale.

La vaghezza della formula rimane, ma il problema più grave, a mio giudizio, è un altro. Nel nostro sistema esiste già una fattispecie, che coprirebbe l'ipotesi di cui si occupa l'articolo 1, ed essa è prevista dall'articolo 416 del codice penale, concernente l'associazione per delinquere. Vi leggo, molto semplicemente, questo articolo 416: «Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono...». Il comma successivo recita: «Per il solo fatto di partecipare all'associazione la pena è...». Questo schema è assolutamente identico a quello adoperato dall'articolo 2 del disegno di legge in esame. Dico questo perché l'individuazione di una finalità, che fuoriesce sicuramente dalla sfera del lecito, identifica azioni commesse dagli appartenenti all'associazione segreta tali da dover essere considerate o reati, per coloro che agiscono, o addirittura reati anche a carico dei componenti delle strutture pubblico-amministrative, cui si riferisce l'articolo 1. Sono tutte ipotesi che sicuramente già rientrerebbero nella previsione dell'articolo 416 del codice penale.

A questo punto, la conclusione diventa estremamente preoccupante, perché questa che viene presentata come una disciplina attuativa della Costituzione, di fronte a fenomeni di grave degenerazione dello Stato, tali da poter determinare la nascita di uno Stato nello Stato, o addirittura di un «antistato», prevede una sanzione che è assai più debole dell'associazione per delinquere, per compiere, ad esempio, una rapina. Infatti, la disciplina sanzionatoria ci dà per i promotori o capi dell'associazione segreta una pena da uno a cinque anni; nella stessa ipotesi, nella associazione per delinquere, la pena è da tre a sette anni. Per i partecipanti alla associazione la pena è fino a due anni, mentre nell'altro caso è da uno a tre anni. In più, in questo schema normativo non scatterebbe neppure la possibilità o l'obbligo di aumento delle pene previsto dall'articolo 416 nel caso che i parteci-

panti all'associazione siano più di dieci. Quindi, abbiamo addirittura una disciplina, sul piano penale, depotenziata rispetto all'assai meno pericolosa ipotesi dell'associazione per delinquere.

Voglio aggiungere ancora che questa finalità genericamente indicata dall'articolo 1 sembra configurare un'ipotesi di dolo specifico. Ed anche in questo caso, allora, la disciplina prevista da questo disegno di legge è più debole di quella dell'articolo 416. Là dove (e faccio un solo esempio) per i partecipanti all'associazione l'articolo 416, secondo comma, prevede che la pena sia irrogata per il solo fatto di partecipare all'associazione, qui la formula «chiunque partecipa», stando a quelle che sono indicazioni correnti nel sistema penale, può implicare la necessità di dimostrare l'esistenza di un elemento intenzionale e, dunque, una maggiore possibilità di assoluzione e di proscioglimento per coloro i quali fanno parte di una associazione di tale gravità.

Mi pare, dunque, che l'associazione ha elementi strutturali e finalità sia estremamente debole, addirittura controproducente. Alcune delle obiezioni che io ho fatto a proposito dell'articolo 2 evidentemente cadrebbero, qualora l'articolo 1 fosse riformulato, come ci auguriamo (e in questo senso presenteremo degli emendamenti), in maniera tale da scindere gli elementi oggettivi da quelli che sono gli elementi finalistici a nostro modo di vedere introdotti nel sistema normativo che si va costruendo in modo contraddittorio rispetto a quella che è l'indicazione costituzionale ed in modo contraddittorio rispetto alla gerarchia di valori penalmente rilevanti, in cui questa legge viene ad inserirsi.

Questo mi pare un ordine di valutazioni che deve essere seriamente preso in considerazione, perché altrimenti non c'è dubbio che l'esistenza di una associazione segreta, che avesse quelle caratteristiche, che operasse nelle forme indicate dall'articolo 1, sarebbe attratta in questa sfera, e non nella sfera dell'articolo 416 del codice penale.

Per quanto riguarda l'articolo 3, è stato

già detto che in tale articolo c'è un comma assolutamente inaccettabile. Il comma inaccettabile è il secondo, quello relativo allo scioglimento per decreto prima di accertamenti giudiziari e previo parere di competenti Commissioni parlamentari. Non aggiungo nulla a quello che altri colleghi hanno rilevato, se non una considerazione. Mi rendo conto che, in situazioni di questo genere, ci possano essere problemi di rapidità di intervento. Ma non dimentichiamo che, innanzitutto, l'articolo 3 già si muove in un'ottica di anticipazione del provvedimento di scioglimento rispetto ad una sentenza definitiva, perché si parla di sentenza senza altra specificazione. Quindi, in questo senso, l'accertamento è sufficientemente rapido. Certo, se poi abbiamo i tempi giudiziari che conosciamo... Ma non si può cercare di mettere una pezza ai difetti del sistema giudiziario incrinando pericolosamente il sistema delle garanzie.

- In più, in questo caso (e lo ricorda opportunamente il relatore), l'atto — il decreto di scioglimento — che interviene dopo un accertamento della magistratura che sia stato trasfuso in una sentenza assume natura vincolata di provvedimento amministrativo, mentre qui esso diventa un atto politico, come tale non indifferente per il procedimento che, in sede giudiziaria, ancora non si è aperto o è in corso di svolgimento. Ciò comporta la pericolosa interferenza di una valutazione politica già espressa nell'atto di scioglimento dell'associazione rispetto a quelli che sono i poteri di accertamento e di valutazione autonoma della magistratura.. Non si tratta, quindi, di dare una veste più decorosa alla norma: l'unico decoro può venire dalla cancellazione della norma stessa.

D'altra parte — e questa è una considerazione ulteriore — il rischio è quello che lo scioglimento sia figlio di una pura maggioranza politica. E questo è dato di non piccola rilevanza. Tocco, a questo proposito, la questione dell'articolo 5, che è assai rilevante sul piano dei principi, mentre lo è assai meno sul piano delle conseguenze concrete. Anch'io ritengo

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

che non sia del tutto tranquillizzante l'indicazione che ci viene dal relatore, secondo il quale questo atto interviene in assenza di una disciplina legislativa, quindi non potrebbe ripetersi in futuro, per un verso perché il meccanismo previsto dal secondo comma dell'articolo 3 è assai più preoccupante dello scioglimento per legge, dato che questa, per lo meno, offre tutte le garanzie del procedimento legislativo, mentre in questo comma — leggiamolo insieme — si chiede soltanto un «previo parere espresso». Si tratta dunque di un parere, obbligatorio ma non vincolante. Ed il Governo può decidere nel modo che crede. Quindi siamo di fronte ad una degradazione ulteriore delle garanzie.

Ancora: lo scioglimento per legge della P2, qualora fosse approvato nei termini previsti dall'articolo 5, sarebbe un procedimento estremamente garantista rispetto a quello delineato dal secondo comma dell'articolo 3. Dunque su questo terreno ritengo che l'articolo 5 debba essere preso in considerazione come segnale di una logica legislativa che non può essere accettata.

Vorrei fare un'altra considerazione: si dice che si tratta di un segnale politico, e probabilmente lo è. Mi chiedo allora (e non è la prima volta che mi pongo questa domanda) se certe torsioni degli strumenti istituzionali per finalità politiche di breve periodo non debbano poi essere, tutto sommato, lasciate perdere. E vorrei spiegarne il perché. I segnali politici — lo ripeto — debbono venire in altro modo; questo è un segnale molto a buon mercato. Sul piano operativo, dunque, delle due l'una; o già nei fatti l'associazione segreta Loggia P2 si è dissolta, ed allora il provvedimento è inutile, oppure questa permane in qualche forma, ed allora sarà possibile perseguirla attraverso il procedimento previsto da questo disegno di legge.

L'unico risultato concreto, valendo la prima delle alternative da me individuate, sarebbe quello di incamerare i beni della P2. Ma tra questo modesto risultato, anche economico, ed il bene del rispetto

del principio, io credo che la scelta non possa essere dubbia.

Vengo allora all'ultima considerazione, riprendendo poi due punti di ordine generale in brevissima sintesi conclusiva. Mi riferirò a ciò che è previsto dall'articolo 4 del disegno di legge. Devo dire con franchezza che il procedimento mi sembra spaventosamente macchinoso. La costituzione di un foro disciplinare speciale è, a mio avviso, del tutto ingiustificata e presenta al suo interno delle situazioni di privilegio che non capisco. Posso ancora rendermi conto della esclusione dei magistrati (esclusione indotta dalla linea politica del legislatore), ma mi chiedo le ragioni di quello che viene successivamente. Intanto tra i magistrati, a questo fine, bisognerebbe distinguere: una cosa, cioè è la magistratura ordinaria, assistita da particolare garanzie di autogoverno, altro sono le magistrature amministrative. Ma, poi, che ci stanno a fare con loro gli avvocati ed i procuratori dello Stato? Vorrei veramente riuscire a capirlo... Perché non i professori universitari, che rispetto agli avvocati e ai procuratori dello Stato hanno sicuramente un dato costituzionalmente rilevante, che è quello di essere l'unica categoria che non presta giuramento? Direi francamente che qui siamo all'arbitrio, oppure alla concessione di privilegi alle categorie influenti nei gabinetti ministeriali... Non lo spiego con altri motivi, se non con l'annidarsi, nei gabinetti e negli uffici legislativi dei Ministeri, di queste categorie, che sono fotografate: magistrati ordinari ed amministrativi, avvocati e procuratori dello Stato. Ma, signori miei, una legge così importante deve essere ancora una volta indicata come segnale del malcostume delle carriere parallele nel nostro Stato e della corporativizzazione della organizzazione pubblica? Siamo di fronte ad un esempio inammissibile in una «leggina», intollerabile in una legge di questa portata!

Ritengo che la cancellazione del foro speciale sia necessaria. Vi sono ordinamenti disciplinari previsti per le varie categorie. Non possiamo assolutamente ritenere che, in una situazione di questo ge-

nere, vi sia bisogno — perché, per una sfiducia nelle istanze disciplinari delle varie amministrazioni? — di creare un «super foro» disciplinare.

Ed ancora, alcune sbavature rispetto alle grosse cadute di altre parti del disegno di legge. Si pensi a quella relativa all'undicesimo comma, là dove si dice che i componenti di organi di amministrazione e controllo di enti pubblici possono essere revocati dagli organi competenti alla nomina. Perché questa ipotesi puramente facoltativa? E perché addirittura la degradazione di un comportamento così grave, come la violazione di una norma costituzionale, a semplice inadempimento? «La revoca — continua infatti l'articolo — disposta ai sensi del presente comma si considera predeterminata da giusta causa»... Come se fosse un inadempimento contrattuale! Davvero, in materia, la logica del legislatore diventa freneticamente schizofrenica. E poiché credo, d'altra parte, che la disciplina di questo comma sia largamente in favore dei dipendenti pubblici, ritengo che essa non possa non essere integrata dall'obbligo preliminare (anche se ciò può essere ritenuto implicito; ma io ritengo che sia meglio essere espliciti, in questi casi) di segnalazione del comportamento agli uffici competenti per l'esercizio dell'azione penale.

Non ho bisogno di dire che sulle varie questioni in ordine alle quali mi sono espresso criticamente alcuni emendamenti sono già stati presentati ed altri lo saranno in tempo utile per la discussione.

Tornando a due questioni di principio sulle quali, dopo le cose dette, credo di potermi soffermare assai brevemente, ritengo che non vi sia dubbio, innanzitutto, che il divieto delle associazioni segrete non comporti affatto un obbligo corrispettivo di pubblicità. In materia, siamo assolutamente al di là della previsione costituzionale. In questo senso, non credo che il disegno di legge sia suscettibile di critica. Il problema è quello della conoscibilità, che è questione molto diversa e che sicuramente può porre alcuni quesiti. Li

ha ricordati prima il collega Cicciomesere. Ad esempio, per quanto riguarda i soci esistono due problemi: il primo è quello della disponibilità degli elenchi degli stessi in casi particolari, quali le inchieste giudiziarie. L'altro è quello della compartimentazione dell'organizzazione, che incide sulla conoscibilità da parte degli appartenenti all'organizzazione stessa degli altri membri. In questo senso, ad esempio, il riferimento alla conoscenza reciproca è importante, perché un'organizzazione che fosse fortemente compartimentata incorrerebbe in questo modo nella violazione della norma costituzionale che stiamo considerando.

Il problema di fondo è come definire l'associazione segreta. In certa misura, debbo dire che il disegno di legge, nella parte iniziale dell'articolo 1, riprende moduli che sono tipici dei tentativi giurisprudenziali di precisare questa nozione sul terreno applicativo. Se ne potrebbe dunque dedurre, partendo da questa premessa, che sarebbe sufficiente sanzionare la norma costituzionale per ottenere un risultato al quale la giurisprudenza, per suo conto, è già pervenuta. Se si volesse tuttavia giungere ad un travaso legislativo dei termini già consolidati (per quel tanto che si può usare una simile espressione) nella giurisprudenza, bisognerebbe essere più precisi: il riferimento, ad esempio, alla conoscenza, in tutto o in parte, dei soci potrebbe da un giudice essere interpretato come ipotesi ricorrente anche nel caso che soltanto uno dei soci finisca per non essere conoscibile. Mi sembra che questo sia un terreno su cui il legislatore deve muoversi con estrema cautela e tenendo conto delle varie esigenze indicate. In sede di discussione degli articoli e dei relativi emendamenti mi riprometto, insieme ad altri colleghi, di precisare queste indicazioni generali nella forma di specifici emendamenti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Segni. Ne ha facoltà.

SEGNI. Signor Presidente, gli oratori che mi hanno preceduto, ed in particolare

l'onorevole Rodotà, si sono soffermati sui problemi di tecnica legislativa: problemi certo rilevantissimi, che meritano — e sono convinto avranno di fatto, nel prosieguo del dibattito — una ulteriore trattazione in questa sede. Mi sia però consentito soffermarmi prevalentemente, anche se con la brevità che è opportuna in questo dibattito in aula, sul significato politico e sulle motivazioni politiche che sono alla base di questo provvedimento, pur senza nascondermi la fondamentale importanza della traduzione dei principi generali in norme coerenti e chiare.

Lo scandalo della P2 è stato non solo uno dei più gravi, ma anche uno di quelli che, nella storia della Repubblica, hanno lasciato una più grave impressione nell'opinione pubblica. Lo è stato per tutti noi, nel constatare l'intreccio di connivenze tra uomini dell'amministrazione, con grandissime responsabilità ed uomini politici, ed il coinvolgimento di ambienti generalmente dotati di larghissima influenza sulla vita pubblica ed economica. Lo è stato certamente, in misura non inferiore, per il cittadino comune, che improvvisamente ha visto calare una cappa di sfiducia, di dubbio e di incertezza su tutto l'andamento della vita pubblica.

Certamente, emerge anzitutto un dato che, da un punto di vista giuridico per il modo con cui viene tradotto nella norma (mi riferisco all'articolo 1), è stato appena criticato, con argomentazioni assai efficaci, che vanno ponderate con attenzione, dall'onorevole Rodotà. È il dato della segretezza congiunta alla ricerca di fini che, in qualche modo, pur non essendo perfettamente visti, si intuivano essere non coincidenti con le finalità proprie dell'andamento del bene pubblico, della cosa pubblica, della retta amministrazione dello Stato.

Fu questo fatto, questa coincidenza, questo intreccio tra le due cose che determinò il maggiore sconcerto, e fu, credo, tra gli eventi obiettivamente più gravi di una vicenda che ha destato in tutti dolore e perplessità. Parlo della coincidenza tra una organizzazione che era, e doveva necessariamente essere e rimanere segreta,

per raggiungere certi fini, e l'esistenza, alla base dell'organizzazione stessa di obiettivi che non so, francamente, se potessero essere definiti, come qualcuno ha detto, addirittura «golpisti» (così li aveva chiamati una parte della stampa), ma che certamente erano concepiti come forme di pressione, e quindi di illecite interferenze, su tutta una serie di rami della pubblica amministrazione.

Il fenomeno è grave, perché costituisce evidentemente una violazione dei criteri di dedizione alla cosa pubblica che deve essere alla base dell'azione di ogni uomo politico e di chiunque sia preposto a pubblici uffici. È grave per l'ampiezza e per il coinvolgimento delle persone che sembravano, almeno, esservi in qualche modo coinvolte.

Il problema che si è posto subito, che si pone, direi ancora oggi, e si porrà anche per il futuro di fronte alla classe politica non è evidentemente, solo quello dell'«affare P2», che in qualche modo è stato già affrontato, ed in certa parte risolto, prima ancora che questo disegno di legge venisse formulato, o comunque arrivasse in quest'aula; ed è il problema di cosa fare in futuro contro fenomeni di questo genere che sempre, in ogni tipo di vita sociale, e quindi anche di vita democratica, sono realisticamente possibili.

L'onorevole Ciccio Messere ha detto che non è con questa legge, e non è con norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione, che si combattono questi fenomeni. È vero: lo sappiamo benissimo. È su altri terreni che si combatte, la battaglia principale, è su altri terreni che si eliminano le cause di quello che è stato, e può tornare ad essere ancora in futuro, obiettivamente, un fatto grave, un cancro della vita pubblica.

Cosa vi è stato alla base di fenomeni degenerativi di questo tipo? Vi è stata, evidentemente, una sfiducia nella correttezza e nella rettitudine di certi rami della pubblica amministrazione; una convinzione della possibilità di aggirare il suo retto funzionamento, e di raggiungere determinati fini attraverso vie oblique; forse anche una sfiducia nel perseguimento di

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

fini che si ritenevano giusti, nella realizzazione di leciti obiettivi. Vi è stata certamente, nella misura in cui erano coinvolti anche uomini politici, una caduta di tensione morale, un fatto di degenerazione dei partiti, un minore attaccamento alla cosa pubblica, un totale superamento degli obblighi di chiunque militi in un partito democratico, e che sono quelli della dedizione alle idee, ai programmi del partito, compatibilmente con il bene pubblico, prima di ogni altra cosa, in direzione di forme di impegno che tendevano a travalicare questo fondamentale dovere di chiunque voglia fare correttamente politica con una distorsione verso obiettivi che erano invece certamente di carattere personale, verso fini che non coincidevano con quelli del bene pubblico.

Tutto questo vi è stato; e la crisi morale di una parte della nostra società, lo stesso fenomeno (che oggi è indubbiamente un fenomeno della realtà italiana) della crisi dei partiti, e quindi anche della crisi morale, di tensione ideologica, di coloro che militano nei partiti, è una delle cause principali di questo fenomeno.

È certamente su questo terreno, sul terreno della ripresa della pubblica moralità, sul terreno dell'impegno rigoroso che ciascuno che sia dedito alla cosa pubblica deve assumersi, della richiesta precisa che deve essere fatta a ciascuno di questi, che un fenomeno di questo genere va combattuto. E anche sul terreno immediato della reazione, delle stesse sanzioni che vanno adottate contro chiunque agisca in questo senso, ancora una volta, come fatto preventivo per il futuro, la lotta deve essere condotta.

Credo francamente che in questo senso alcuni provvedimenti adottati dal Governo, e che sono sembrati a tutti obiettivamente di serietà e di giusta rigidità, siano già stati una risposta appagante, direi obiettivamente eloquente e probabilmente dello stesso valore o forse di valore ancora maggiore di questo disegno di legge sul piano politico; sul piano dell'incidenza del messaggio sull'opinione pubblica della presentazione; sul piano della

risposta dei partiti, per quanto riguardo la loro chiarezza, la loro decisione a non permettere che in casa di ciascun partito democratico possano albergare fenomeni di questo genere; sul piano, infine dei criteri generali di selezione della classe dirigente, che devono essere anche costituiti da principi di moralità.

È certo che su questo terreno fondamentalmente si combatte la battaglia contro ogni forma di degenerazione della cosa pubblica; contro questa, che non è altro che una delle tante forme in cui si è deviato dalla retta strada. Ma ciò non toglie — e vorrei dire all'onorevole Ciccio-messere che condivido in parte la sua osservazione — che nell'ambito di questo dovere, che incombeva ed incombe alla classe politica e quindi prima di tutti al Governo e al Parlamento, di fronteggiare un fenomeno di questo genere, di tentare di eliminarne per il futuro le cause, nell'ambito della vasta gamma delle cose che si possono e si debbono fare, anche un presentazione di un disegno di legge di questo tipo dovesse essere fatta.

Certo, è stato ripetuto anche qui che probabilmente anche se la legge applicativa dell'articolo 18 della Costituzione fosse già stata presente nel nostro ordinamento, forse la loggia P2 si sarebbe creata egualmente. Può darsi, ma ciò non toglie che la mancanza di una legge applicativa dell'articolo 18 rappresentasse una lacuna nel nostro sistema. Ciò non toglie che in uno Stato, che debba avere la completezza del suo sistema e che intenda fare tutto ciò che è in suo potere per prevenire fenomeni del genere della P2 — per prevenirli nella certezza del diritto e senza eccedere in misure che possono essere di lesione di diritti e di posizioni legittime i singoli cittadini — deve esistere anche una legge di applicazione dell'articolo 18, che disciplini quindi con precisione le fattispecie in cui si verificano le illiciteità cui la Costituzione si riferisce.

In questo senso — non come unica arma contro fatti degenerativi di questo genere, neanche forse come arma principale, ma come misura necessaria, as-

sieme a tutte le altre che andavano fatte — il disegno di legge è un fatto opportuno, necessario; e quindi, sotto questo profilo francamente un fatto al quale in linea di principio non si può non dare un giudizio del tutto favorevole.

Vi è anche un altro fondamentale aspetto da tenere presente: quello dell'esigenza che interventi repressivi in questo settore non si tramutino per il futuro in atti di lesione di diritti o di persone o di gruppi; e quindi sul terreno della certezza del diritto, sul terreno del rispetto delle posizioni e delle situazioni soggettive e dei diritti costituzionali di ciascun cittadino, e dei diritti di associazione, peraltro garantiti dalla Costituzione, si deve muovere l'azione politica. È quindi sulla linea di contemperamento delle due esigenze, che ogni tipo di azione di Governo e Parlamento deve essere introdotta.

Questo evidentemente non può essere fatto senza una legge; e sotto questo profilo l'azione di un potere pubblico, che intenda dare dei principi, non può assolutamente prescindere da una normativa.

Infatti, se sotto il profilo meramente sanzionatorio, come mi pare lo stesso onorevole Rodotà ha ricordato adesso, la stessa tendenza giurisprudenziale a considerare già immediatamente precettivo l'articolo 18 poteva anche far considerare superflua l'approvazione di una legge e sotto questo profilo poteva essere quindi considerato addirittura sufficiente una precisazione della sanzione, invece proprio sotto il profilo della precisazione della fattispecie e quindi sotto il profilo del pericolo di invadere l'altrui diritto, del pericolo di dare in mano ad organi dello Stato strumenti che possono essere forse anche involontariamente repressivi o comunque lesivi di altrui diritti, sotto il profilo fondamentale della certezza del diritto e della tutela dei diritti di ciascun cittadino, che il disegno di legge (la legge a questo punto) e quindi la precisazione in una norma giuridica di fattispecie di questo genere, quindi di linee di azione su cui ci si deve muovere, diventa assolutamente imprescindibile.

Un disegno di legge, quindi, doveva es-

sere presentato, un disegno di legge probabilmente doveva essere presentato da molto tempo. È vero, è stato presentato sotto un impulso emotivo, è stato presentato sotto la pressione psicologica di una campagna in parte scandalistica, in parte, diciamo pure, dettata da fatti obiettivi, è stato presentato dopo quasi trentacinque anni di vita repubblicana. L'importante, cari amici, è che questo a questo punto si approvi.

Il disegno di legge a questo punto era una delle tante iniziative che la classe politica doveva prendere, è una quindi delle iniziative che il Governo concretamente ha preso, e di questo gliene va dato atto.

Certo, alcune osservazioni che sono state svolte in quest'aula, che per la verità erano riecheggiate anche fuori, non possono non essere condivise. A titolo personale non parlando a questo punto, ma cercando di dare un contributo che va oltre quello della affermazione di principi di piena adesione all'iniziativa, almeno nei suoi caratteri generali, quale è stata presa dal Governo (affermazione di adesione che posso esprimere a nome di tutto il gruppo della democrazia cristiana) ma cercando di dare un contributo personale poi su specifici, su alcuni singoli punti del disegno di legge, dirò che alcune osservazioni già fatte in precedenza, anche a me paiono fondate o comunque degne quanto meno di un ulteriore approfondimento.

Così, se mi è consentito esprimere un'osservazione, che mi auguro sia dal relatore sia dagli altri venga tenuta in considerazione e approfondita, la procedura di cui all'articolo 3 merita di essere ancora valutata. Il meccanismo della possibilità da parte del Governo di uno scioglimento preventivo in casi di assoluta necessità ed urgenza è probabilmente un meccanismo in qualche modo necessariamente configurabile, data la possibilità, che non può essere affatto esclusa, di un intervento che vada fuori delle normali procedure e dei tempi che queste comportano. Ma proprio perché è un intervento eccezionale, proprio perché la ma-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

teria è di difficile delimitazione (e qui effettivamente esiste la possibilità di lesione dei diritti altrui o del diritto fondamentale, costituzionalmente garantito, della libertà di associazione) proprio per questo è giusto qui richiedere garanzie precise. Sotto questo aspetto è un po' contraddittoria e problematica l'idea che garanzie possano essere date nei confronti di un organo politico da un altro organo politico, certamente di un altro potere, ma in una materia in cui in definitiva la garanzia non è di ordine politico, ma è prevalentemente, mi pare, di ordine giurisdizionale.

Come lo stesso onorevole Gitti, relatore, ha, mi pare, puntualmente affermato e precisato, nel suo disegno di legge il Governo nelle varie fasi, quando procede ad atti di scioglimento di associazioni segrete compie un atto di carattere giurisdizionale o comunque di carattere esecutivo, per meglio dire, di una sentenza, di un atto giurisdizionale già precedente, piuttosto che un atto di decisione politica, un atto di scelta. Allora, se la garanzia che deve essere piuttosto che di ordine, di valutazione politica, di argomentazioni, di ordine diverso, deve spettare ad organi non politici, ad altri organi, si può, ad esempio, affacciare l'ipotesi di un parere preventivo del Consiglio di Stato: si può cioè suggerire che un provvedimento di questo genere debba essere in qualche modo subordinato o condizionato, a questo parere o quanto meno che il parere debba essere richiesto.

Sono state poi fatte alcune osservazioni sul valore giuridico di un atto di scioglimento nei confronti di un'associazione rispetto alla quale il Governo giustamente ha già preso tutta una serie di provvedimenti amministrativi, nel momento in cui si instaura un procedimento diverso, in cui normalmente il decreto di scioglimento del Governo deve venire dopo la decisione giurisdizionale; anche questo è un fatto su cui una ulteriore riflessione non dovrebbe mancare e non potrebbe non avere una sua utilità.

Tutto ciò attiene ad una parte importante, importantissima del provvedi-

mento, perché in una materia come questa non credo che possiamo permetterci il lusso di legiferare non accuratamente o senza tener presenti la delicatezza delle esigenze contrapposte. Se un esame di questo genere va fatto e se è importante e fondamentale che ci si soffermi ancora su questo e, se necessario, si proceda — e credo che sarà bene fare qualche ulteriore correzione in sede di esame ed approvazione degli emendamenti — ciò non toglie che questo disegno di legge si inquadri in una attività politica, che è quella di richiamo alla pubblica moralizzazione, di impegno ad un risanamento di aspetti poco chiari della vita pubblica, di un'azione decisa contro le deviazioni e le degenerazioni che ci sono state e contro quelle che vi potranno essere in futuro; una azione per la quale il Governo ha assunto un impegno fin dal suo sorgere, sulla quale si sta muovendo e della quale la presentazione — e ci auguriamo l'approvazione — di questo disegno di legge costituisce una tappa importante.

In questo senso credo che l'atto politico che è alla base della presentazione di questo provvedimento meriti la fiducia e l'approvazione del Parlamento.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

**BOZZI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il disegno di legge in esame è stato deliberato sotto due spinte.

La prima è stata una spinta emotiva, la commozione dell'opinione pubblica dinanzi alla rivelazione del fenomeno della loggia P2. La seconda spinta ha fatto sì che si ritagliasse la struttura del provvedimento sulla fattispecie precisa della loggia P2, quale è stata possibile individuare.

Un disegno di legge che voglia dare attuazione all'articolo 18 della Costituzione in modo definitivo deve andare al di là della fattispecie della loggia P2, anche perché non si sa bene se questa associazione si debba inserire nella categoria

delle associazioni segrete, e quindi vietate, o non piuttosto in quella delle associazioni a delinquere, almeno per l'attività di alcuni suoi componenti.

L'emotività poi non deve spingere fino al punto di compiere deviazioni rispetto all'osservanza di regole costituzionali, perché ciò ha un prezzo che si paga, prima o dopo. Quando la valutazione politica prende il sopravvento, come credo sia avvenuto in questo caso, sul rispetto dei principi, questi ultimi ad un certo momento si prendono la rivincita.

Il fenomeno della loggia P2, di cui si è scritto tanto e su cui non intendo intrattenermi, può essere che contenga qualche dose di cialtroneria, forse anche qualche *flash* di ridicolo, ma di certo, nel suo insieme e nel suo fondo, è un *bubbone*.

Nella mozione motivata di fiducia al Governo, la maggioranza ha indicato al Presidente del Consiglio la necessità di emanare la legge attuativa dell'articolo 8 della Costituzione e di provvedere all'eliminazione della loggia P2. Era un'indicazione non di dettaglio circa le formule, i moduli giuridici da adottare per arrivare a tale risultato.

E vorrei porre una domanda, pur senza insistere su di essa: come si è potuti arrivare ad un fenomeno di tanta gravità qual è quello della loggia P2? Quante logge P2, più grandi o più piccole, ci sono tuttora in Italia? Come si è potuto verificare il vuoto di potere legittimo, sicché altri poteri (detti alternativi, paralleli, antistato) si sono potuti inserire nella guida o nell'influenzare la guida della cosa pubblica?

Faccio questa domanda per trarre una conseguenza: non basta il provvedimento in esame per bonificare la vita pubblica italiana; potrà avere una qualche utilità, soprattutto se verrà corretto e se quindi non determinerà distorsioni di carattere costituzionale. Ma è soltanto un momento di un'operazione assai più complessa di bonifica della nostra vita pubblica.

Faccio subito qualche osservazione, avendo anch'io da avanzare rilievi di carattere giuridico e anche costituzionale. Questo articolo 1, ritagliato — come di-

cevo — sulla fattispecie P2 quale si è creduto di poterla individuare in un certo momento, è, secondo me, riduttivo nella definizione del contenuto dell'associazione segreta.

All'Assemblea Costituente — lo ricordo molto bene — vi fu un dibattito su tale tema e l'onorevole Della Seta propose una definizione puntuale che, messa ai voti, fu respinta. Ma ciò cui allora si mirava era soprattutto che nella dizione «associazione segreta» non fosse compresa la massoneria. E tutti dichiararono di essere d'accordo su tale esclusione. L'onorevole Umberto Tupini, che era presidente della I Sottocommissione, disse che doveva trattarsi di una segretezza «vera», dove peraltro questo aggettivo non è che permetta un'individuazione soddisfacente. Però, da tutti gli interventi emerse questo dato, che credo sia decisivo: l'associazione segreta era vietata in quanto la segretezza contraddice al metodo del regime democratico. La Costituzione, cioè, garantisce la libertà di associazione (primo comma dell'articolo 18), però chiede all'associazione il corrispettivo della lealtà e della chiarezza.

Se questo è esatto, non mi sento d'accordo con l'onorevole Rodotà, perché l'associazione segreta non è punita soltanto per la sua segretezza: vi possono essere associazioni segrete completamente innocue e non vedo perché lo Stato se ne debba interessare. Un intervento dello Stato in questi casi violerebbe il principio di libertà di associazione.

Dunque, l'associazione segreta è vietata in quanto questa segretezza si coniuga con un fine, diretto o indiretto, *lato sensu* politico. Qui si viola la regola fondamentale della democrazia, la quale richiede il dibattito ed il confronto, ciò che l'articolo 49 della Costituzione definisce il «metodo democratico»! Mi sembra che le due parti del secondo comma dell'articolo 18 (proibizione delle associazioni segrete e di quelle che perseguono scopo politici mediante organizzazioni militari) siano collegate tra loro, sebbene la formula letterale non sia del tutto precisa; la finalità è che non si debba fare politica nella segre-

tezza o mediante organizzazioni militari. Se è così, come credo, non comprendo un aggettivo di questo articolo 1 (del quale, del resto, non comprendo diverse cose, ma avremo modo di occuparcene nel corso dell'esame degli emendamenti), e cioè il riferimento al «corretto esercizio» di funzionamento di organi costituzionali e amministrativi.

MELLINI. È una norma impossibile, poiché l'esercizio è sempre scorretto!

BOZZI. Non si tratta di vedere se l'esercizio sia corretto o meno, e da parte di chi, cioè se da parte di chi esercita l'influenza o da parte di chi esercita il potere costituzionale o amministrativo: la Costituzione esige che non si influisca in campo politico con la segretezza. L'uso dell'aggettivo «corretto» può far sorgere il dubbio che si tratti di un'attività illecita, forse anche penalmente, ciò che trasferirebbe l'ipotesi del secondo comma dell'articolo 18 della Costituzione a quella del primo comma, e sarebbe perciò del tutto inutile.

Dicevo che ciò è riduttivo, perché in realtà vi è una descrizione di attività, ma queste sono forse meno numerose di quelle che si potrebbero ipotizzare; possono esservi attività anche indirettamente politiche che non si esauriscono nelle elencazioni fatte dall'articolo 1, ma possono avere un campo più vasto. Agganziarle ad ipotesi ben definite e circoscritte, rappresenta una riduzione del contenuto dell'attività che si vuole proibire.

Sull'articolo 3 altri si sono soffermati: innanzitutto, non è chiaro se la competenza considerata sia del pretore o del tribunale; indubbiamente è del giudice penale, riferendosi l'articolo anche al precedente articolo 2. Ma quest'ultimo, al primo comma, prevede una competenza del tribunale e al secondo comma quella del pretore: forse, non sarebbe stata inopportuna una precisazione al riguardo. Il fatto è che la norma dell'articolo 3 è estremamente pericolosa ed emblematica

delle deviazioni costituzionali, delle offese ai principi sotto la spinta dell'emotività, di cui ho parlato. In fondo, questo articolo 3 affida al Governo ed alla maggioranza parlamentare (il cui parere è vincolante nella sostanza, perché quale Governo avrebbe la forza di disattendere il parere delle Commissioni competenti, che poi non si sa bene quali siano?) la sorte di associazioni che si potrebbero definire segrete per interesse politico quando magari non lo sono, violando il principio costituzionalmente garantito della libertà di associazione. Il che è cosa molto grave, tanto più che vi è il rischio che un atto governativo di questo genere sia sottratto al sindacato giurisdizionale; infatti, mantenendo il parere delle Commissioni parlamentari, si politicizza questo atto, che potrebbe rientrare in quella categoria di atti politici sottratti, come si sa, al controllo del giudice amministrativo. Quindi, si tratta di una norma pericolosa che espungerei senz'altro, oppure, in ipotesi molto subordinata, potrei prospettarla nel caso in cui l'intervento del Governo avvenisse dopo una sentenza anche non definitiva. Potrei ammettere che dopo un accertamento giudiziario — con tutte le garanzie del contraddittorio che l'accertamento comporta — il Governo possa intervenire. Escluderei in ogni caso le Commissioni per evitare una cattiva usanza, sempre più diffusa, che contamina il potere legislativo e riduce, in definitiva, il controllo del Parlamento, nella sua totalità, demandando tale controllo ai membri delle Commissioni.

Per quanto riguarda l'articolo 4, non devo fare alcun rilievo, mentre, per quanto concerne l'articolo 5, devo confermare che mi ripugna per principio pensare che si possa sciogliere un'associazione per legge. Diceva bene il collega Rodotà: questo è un atto declamatorio, perciò inutile. Non so cosa significhi praticamente sciogliere la loggia P2 se non sciogliere un elenco di nomi, e sarei curioso di sapere quali le «conseguenti misure» assunte dal ministro dell'interno. Comunque, il principio di poter sciogliere un'associazione tramite legge mi turba

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

profondamente, perché oggi si può intervenire per una causa che riteniamo giusta, ma domani una maggioranza parlamentare cosa potrà fare?

Il relatore ha scritto che non si poteva dare effetto retroattivo al provvedimento giudiziario previsto dall'articolo 2; mi permetterei di osservare che non vi è alcuna questione di retroattività: se, infatti, l'articolo 5 scioglie la loggia P2, vuol dire che la loggia P2 esiste non potendosi sciogliere ciò che non esiste. Se volessi fare un esempio, mi richiamerei a ciò che in diritto penale si chiama reato permanente; se la loggia P2 esiste si applichino allora anche le norme di ordine pubblico contenute nell'articolo 2, e cioè l'accertamento giudiziario. Vorrei sottolineare l'esigenza di guardare al di là della fattispecie, in quanto a volte riteniamo giusto ciò che giusto non è; dobbiamo allora pensare anche ad altre ipotesi in cui una norma, un esempio, un precedente di questo genere possano essere utilizzati.

Onorevoli colleghi, questo disegno di legge viene esaminato in un momento in cui il discorso sulla loggia P2 è grandemente affollato. Vi sono state inchieste disciplinari, con esiti, criteri e giudizi diversi, che sono stati criticati come se fossero l'adozione di due pesi e due misure; l'autorità giudiziaria prosegue la sua opera per conto suo; la Commissione d'inchiesta stenta a muovere i primi passi ed anche questa lentezza è indice di qualcosa di non chiaro. Ebbene, tutte queste cose ci condizionano. Ho avuto occasione di fare un'osservazione per sottolineare quanto il tema sia difficile. Noi approviamo l'articolo 5, che scioglie la loggia P2, e nello stesso tempo insediamo una Commissione d'inchiesta, il cui compito è di accertare «la natura, le funzioni e le attività». Ma la natura è stata già definita dalla legge, per cui la Commissione d'inchiesta sarà vincolata da una definizione legislativa già intervenuta. Dico queste cose per sottolineare l'esigenza di una rimediazione in materia.

Noi tutti siamo convinti che vi sia un'esigenza politica, come ha sottolineato il collega Segni, ma non vorrei che tale

esigenza fosse spinta fino all'offesa di principi costituzionali.

Vi saranno degli emendamenti agli articoli del disegno di legge in esame; anch'io personalmente ne presenterò alcuni e mi auguro che essi possano essere accolti, in modo che il voto finale — e che ci auguriamo possa essere positivo — sia per me meno turbato.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Crucianelli. Ne ha facoltà.

**CRUCIANELLI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, ha fatto bene l'onorevole Segni a richiamare la genesi di questo disegno di legge e la sua storia politica. È opportuno, anche ai fini della discussione tecnica che si dovrà necessariamente sviluppare, ricordare che ci siamo trovati di fronte, non ad una associazione segreta che aveva qualche finalità contestabile, bensì ad una organizzazione estremamente articolata e ramificata e che permeava e si intrecciava con le molteplici funzioni dello Stato, da quelle economiche, a quelle finanziarie, militari, politiche ed istituzionali. Ci siamo cioè trovati di fronte ad una organizzazione che ha vissuto come un vero e proprio stato nello Stato, moltiplicando quotidianamente gli atti di insubordinazione nei confronti dello Stato stesso. È di questo che oggi stiamo discutendo.

Non ho preconcetti sul fatto che il Parlamento, come massima istituzione, emetta un chiaro segnale politico, di dissociazione e condanna rispetto a questo fatto politico, ma tutto questo non può avvenire (come altri colleghi hanno osservato) mentre è del tutto carente una politica reale e concreta su questa vicenda. Noi ci troviamo di fronte a vicende che hanno contraddistinto la storia di alcuni rappresentanti politici di grandi partiti i quali sono stati assolti più o meno ampiamente, senza traumi, mentre doveva avvenire il contrario dal punto di vista morale e politico. La Commissione di inchiesta giace, ormai completata da tutti i componenti, ma senza presidente. Il presidente viene nominato per una serie di pro-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

blemi di cui si legge quotidianamente sui giornali. Quello che noi stiamo facendo è un atto formale che potrebbe avere un rilevante valore politico come segnale, atto simbolico o presa di posizione di questa istituzione; tuttavia si tratta di un atto formale! Invece gli atti politici concreti che dovrebbero incidere sul bubbone della loggia P2 non si vedono o sono dispersi.

Pertanto penso che il problema che abbiamo di fronte sia, ad esempio, di verificare se questi atti inizino a concretizzarsi. Se questo disegno di legge vuole avere la benevolenza nostra — pur con tutte le riserve che sono state già evidenziate — almeno devono essere visibili, nel corso di questi giorni, atti politici che evidenzino un atteggiamento reale, non formale, e non un alibi, come è stato detto, ad esempio, dal collega Ciccio Messere.

Queste sono le riserve che sul piano politico generale intendiamo avanzare. Passando ad esaminare le questioni specifiche, anche qui non si possono non condividere, per la ragionevolezza prima ancora che per la metodologia sofisticata, le argomentazioni portate in relazione ai vari capitoli di questo disegno di legge. Non vi è dubbio che, anche per chi non è un esperto in materia, l'articolo 1 apre un territorio sconfinato di illeciti. Vi si delineano le possibilità di associazione proibita, o comunque si definisce una qualche associazione segreta. A questo proposito voglio leggere quante volte sono le fattispecie di associazione finora previste. Noi abbiamo l'associazione sovversiva, l'associazione con finalità di terrorismo e di sovversione dell'ordine democratico, l'associazione antinazionale, l'illecita costituzione e l'illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale, la cospirazione politica mediante accordo, la cospirazione politica mediante associazione, la banda armata, l'assistenza ai partecipi di cospirazione di banda armata, l'associazione a delinquere, l'assistenza agli associati, l'adunata sediziosa, l'associazione a carattere militare, l'associazione mafiosa, l'associazione dedicata allo sfruttamento della prostituzione, l'as-

sociazione allo scopo di commettere delitti connessi a stupefacenti, l'associazione fascista, l'accordo per commettere genocidio.

A queste si aggiunge un'altra figura di associazione dai contorni estremamente vaghi e che ancora una volta rappresenterà, come quotidianamente stiamo verificando nella storia giuridica e politica di questi ultimi anni, la possibilità di interventi assolutamente arbitrari, che nella indeterminatezza della norma potranno trovare certezza e vie di scorrimento e, pertanto, vi sarà un ulteriore elemento negativo nel sistema giuridico, ma ancor più in quello politico.

Vi è poi una seconda parte di questo articolo 1, in cui si affrontano le finalità. Non voglio aggiungere nulla al discorso fatto da diversi colleghi, ma ci si trova nel campo della indeterminatezza totale: è assolutamente impossibile, volendo seguire la definizione che qui ne è data, identificare gli illeciti possibili; potrebbe essere tutto ed il contrario di tutto. Voglio qui leggere una lettera, ad esempio, che, a mio parere, potrebbe in qualche modo, paradossalmente, essere riportata all'interno di questo capitolo. La lettera ha per oggetto l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, dell'aggiornamento delle indennità operative.

Nella riunione del 5 novembre il Consiglio dei ministri — lo ricordo ai colleghi — ha approvato lo schema di disegno di legge per l'aggiornamento delle indennità operative concordate in ambito interforze. Si tratta, di una lettera pubblica — che era segreta fino a qualche giorno fa, ma ormai il pudore ha perso ogni limite — che è stata inviata dal ministro della difesa al capo di stato maggiore della difesa, per comunicargli l'avvenuta approvazione del provvedimento da parte del Consiglio dei ministri. La lettera dice: «Caro generale, sono lieto di comunicarle che ieri, a tarda sera, il Consiglio dei ministri ha approvato il provvedimento sulle indennità di impiego operativo. Per il finanziamento della legge non è necessario ricorrere al bilancio militare. Il Consiglio dei ministri ha deliberato all'unanimità; il

Presidente Spadolini si è molto adoperato per superare le ultime note riserve del Tesoro e molti ministri hanno appoggiato la proposta della difesa.

A questo risultato di unanimità siamo arrivati anche per l'azione di informazione e di sensibilizzazione che i sottosegretari di Stato, onorevoli Ciccardini, Petrucci e Scovacricchi, hanno svolto con molto impegno presso molti altri ministri. Sono lieto per la conclusione positiva della vicenda e soprattutto per il consenso che altissime autorità dello Stato hanno voluto dimostrare verso le esigenze delle forze armate. Il Presidente della Repubblica, specialmente dopo la visita alla base aerea di Grosseto, ha fatto conoscere il suo avviso ed il suo incoraggiamento, che sono risultati molto preziosi. Il Presidente del Senato, onorevole Fanfani, ci è stato molto vicino in tutta la vicenda e il suo parere favorevole è stato di grandissima utilità. Ora il provvedimento passa all'esame delle Camere. Il mio impegno è di ottenere dai colleghi del Parlamento una procedura accelerata, che ci consenta il varo più rapido della legge. Lelio Lagorio».

Ora, se esaminiamo il percorso di questo progetto fino alla approvazione da parte del Consiglio dei ministri, troviamo tante di quelle sensibilizzazioni, tante di quelle informazioni, tanti di quegli interventi all'interno della cosa pubblica, che credo senza difficoltà si potrebbero ricondurre all'definizione che qui viene appunto data, quando si parla di «interferire sul corretto esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo». Quindi, ci troviamo di fronte realmente, anche in questo caso, ad una possibilità di intervento che può avere limiti estesissimi e che, a mio parere, è estremamente grave dal punto di vista dell'affidamento all'esecutivo di un intervento su questo terreno.

Sugli altri articoli si è già parlato. Anche qui, dopo aver fatto riferimento (e a questo punto io non casualmente mi sono riferito all'onorevole Segni) all'importanza, alla centralità, alla decisività di

un intervento politico sul cuore della P2 per tutto ciò che di grave la P2 rappresentava, ci troviamo di fronte ad un atteggiamento, nei confronti di chi ha cospirato nella P2, nei confronti di chi nella realtà si è legato alla P2, che è di benevolenza.

Ci troviamo di fronte ad una riduzione delle pene rispetto a quelle che normalmente dovrebbero essere inflitte. Ci troviamo di fronte alla gravità inaudita del privilegio (anche questo molto bene sottolineato) concesso ai vari dipendenti legati alla cosa pubblica. In sostanza, ci troviamo di fronte ad un progetto che parte — si dice — da un'opzione politica, che potrebbe essere riconosciuta o che comunque può essere discussa, evitando distorsioni, inquinamenti, perversioni costituzionali, ma che io posso comprendere nel suo punto di partenza. Posso comprendere, cioè, il fatto che il Parlamento e le forze politiche cerchino di riacquistare in qualche modo la propria credibilità rispetto al paese, rompendo fino in fondo i legami con quella che è stata ed è la loggia P2. Ma, di fronte a questa affermazione politica, vi è poi una incoerenza di comportamenti (e la Commissione sulla P2 è lì a dimostrarlo), vi è una serie di complicità nell'articolato rispetto a quelle che dovrebbero essere misure da introdurre contro i vari membri della P2. Tutto questo lascia quanto meno estremamente diffidenti. Probabilmente, per lo meno per quanto ci riguarda, un atteggiamento concreto sul voto ed anche nella battaglia parlamentare su questo disegno di legge sarà collegato anche a quello che il Governo, la Commissione, il relatore saranno disponibili ad accettare.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Cecchi. Ne ha facoltà.

**CECCHI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto dare atto al relatore, onorevole Gitti, di avere rappresentato, nella relazione al disegno di legge in esame, in maniera così incisiva e puntuale le condizioni nelle quali questa ma-

teria viene oggi affrontata dalla Camera dei deputati.

Nella sua relazione, l'onorevole Gitti, parlando di questo, usa i termini che la Costituzione adopera per definire i requisiti che vengono richiamati per rendere legittimi i decreti-legge, quelli riportati nell'articolo 77, della Costituzione la necessità e l'urgenza. Francamente mi pare che si andasse a legiferare in questa materia, al momento del licenziamento di questo disegno di legge da parte della Commissione affari costituzionali, il 23 settembre, in un modo già rispondente a queste caratteristiche, nel senso che l'onorevole Gitti, usando questi stessi termini non so quanto deliberatamente, già avvisava la Camera dei deputati che, in questa materia, si andava a legiferare sotto l'incalzare di eventi, di fatti e di cose che avevano le caratteristiche che la Costituzione richiede per la decretazione d'urgenza.

Mi pare che si vengano delineando, via via che il dibattito procede, interpretazioni differenziate della condizione in cui siamo chiamati a legiferare, e che una difformità di considerazioni porti ad accentuare maggiormente l'opportunità di approfondire e di perfezionare una materia così delicata, di cui tutti avvertiamo l'importanza, la delicatezza, la gravità, mentre alcuni sottolineano quegli elementi che costituiscono la cornice politica in cui la materia viene trattata.

Credo che anch'io dovrò attenermi a questa regola. Tutti avvertiamo che legiferare in una materia delicata quanto quella che riguarda il diritto di associazione, la libertà dei cittadini, la definizione, la precisazione, la puntualizzazione dei caratteri delle società segrete, e di farlo sotto l'incalzare di quelle connotazioni che l'onorevole Gitti richiamava nella sua relazione, certo non è confortevole e tanto meno può essere considerato esaltante.

Se, nel corso dei 33 anni che ci separano dal varo della Costituzione repubblicana, avessimo avuto minori timidezze e reticenze nell'attuazione delle norme co-

stituzionali, forse oggi ci troveremmo ad operare in condizioni differenti. Ma tant'è: quello che è stato già detto qui dall'onorevole Segni e da altri mi pare debba essere considerato l'elemento principale di valutazione per definire un atteggiamento di responsabilità, nel momento in cui viene finalmente in discussione questa disposizione legislativa: una delle due che sono state proposte dopo quella vicenda, certo emotiva, cui si richiamava poco fa l'onorevole Bozzi, relativamente all'esplosione dello scandalo della loggia P2, disposizione legislativa che riguarda la definizione delle società segrete e le condizioni per procedere intanto allo scioglimento di quella organizzazione.

Anche noi avremmo preferito — lo dico molto chiaramente — costruire in un più distaccato laboratorio una legislazione in una materia complessa quanto quella che riguarda l'attuazione dell'articolo 18 della Costituzione. La vicenda politica, le lotte civili che segnano questa fase storica della nostra Repubblica non ci consentono di operare con codesta serafica ed olimpica metodologia da manuale. La materia su cui operiamo è anche incandescente e domanda imperiosamente di essere battuta a caldo.

So bene che abbiamo bisogno di riflessione, di accortezza, per considerare tutti gli aspetti dei problemi che ci si pongono di fronte. Comprendo, quindi, anche le preoccupazioni ripetute poco fa dall'onorevole Bozzi (già espresse nella Commissione affari costituzionali); ne avverto tutta la portata. Ma vorrei dire, signor Presidente, onorevoli colleghi, che tuttavia noi, pur cercando di sfuggire a quelle tentazioni di operare sotto l'emotività cui l'onorevole Bozzi ci richiama, abbiamo avvertito la profonda consapevolezza ed il senso acuto dell'impellenza che hanno animato il Presidente della Repubblica quando, certo in modo inconsueto, ci ha fatti avvertiti che tale necessità ed urgenza sono superiori a quanto noi stessi potessimo considerare. Abbiamo afferrato il senso dell'appello con cui gli ha fatto eco il Presidente del Consiglio, che

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

ha raccomandato, con viva premura, al Parlamento di varare questa legge, anche se — debbo dire — a nostra volta non abbiamo mancato di ricordare al Governo che intanto vi sono e vi sarebbero stati sedi, momenti, strumenti con i quali si sarebbe potuto e dovuto intervenire, in forme e modi che consentissero, appunto, di utilizzare gli strumenti già esistenti.

Mi si permetta di ricordare però che, anche indipendentemente da tali sollecitazioni, siamo forniti di un adeguato senso politico per ritenere che la normativa di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione e di scioglimento della loggia P2 non si possa dilazionare oltre. Non parlo, deliberatamente, di «ritardare», parlo di dilazionare. Non credo che abbiamo ritardato sino ad oggi. Nei giorni in cui altri adempimenti ci inchiodavano in questa sede, a discutere di materie differenti, a valutare altri problemi ed altre questioni, la nostra preoccupazione era viva anche per i tempi di discussione che ci avrebbero impegnato sulla normativa in questione.

È convinzione del nostro gruppo che, oltre alle urgenze già avvertite dal relatore e riprese, ad esempio, dall'onorevole Segni, altre ne esistano. Chiedo che mi si perdoni se, in un dibattito svoltosi su alte considerazioni di carattere giuridico, mi permetto di richiamare la portata di alcuni elementi di fatto che ci ricordano la cornice politica in cui si inserisce la nostra discussione. Innanzitutto, le notizie che ci dicono come, ancora in questi giorni, durante lo svolgimento di un procedimento giudiziario, a Bologna, quello che riguarda la trage dell'*Italicus*, si vedono comparire e scomparire tracce di legami tra la loggia P2 ed il terrorismo che ha insanguinato il nostro paese. È solo un caso, di cui ci parlano le cronache di questi giorni. Ma quanti rischi di inquinamento di prove, in molte vicende giudiziarie, si possono correre se non si interviene tempestivamente là dove la loggia P2 fa capolino?

Non manca giorno, colleghi, senza che notizie si aggiungano a fendere allarmante questo quadro. Vorrei accennare

solo di sfuggita, poiché non mi piace fare elenchi in questa materia, agli sviluppi della vicenda Eni-Petromin, al modo in cui i frequentatori della loggia del signor Gelli rispondono ai giudici inquirenti che cercano di fare un po' di luce nella matassa intricata di quella organizzazione, al licenziamento in tronco del direttore di un quotidiano, *La nazione*, ed all'inquietante denuncia che quel direttore, estromesso dal giornale, ha fatto nel suo articolo di congedo dai lettori. Ed ancora, all'intervista di un ex generale che dichiara di dormire sull'attenti se gli capita di sognare il Presidente della Repubblica, ma non manca di mettersi in posizione di riposo quando ne parla fuori dai suoi sogni; alla posizione, addirittura, di impertinenza e di insolenza assunta da chi si fa forte di sentenze, emesse in giurisdizioni troppo domestiche, per sentirsi completamente scagionato. Ho sentito qualcuno, qui dentro, parlare poco fa, con un candore francamente troppo francescano, di una legge che non serve, di cui non vi sarebbe bisogno. Non so se la loggia P2 sia ancora operante, come tale, o meno; credo, però, che si debbano considerare quelle che ho appena richiamato come prove inquietanti, di una riottosità che non è ascrivibile a note caratteriali di questo o quel personaggio e che rivelano piuttosto la sopravvivenza quanto meno dello spirito, se non della disciplina, di chi ha appartenuto alla loggia P2 ed ha ritenuto di potere, attraverso di essa, in qualche modo gestire fette di potere che dovevano invece essere gestite da organi dello Stato. Credo che si possa senz'altro ipotizzare l'esistenza di una controffensiva di quel «superpartito», come era stato chiamato, che è la loggia P2. Credo che sia quindi necessario che noi sottolineiamo, nel Parlamento repubblicano, che occorre che la Repubblica sia in regola, varando una normativa che cerchi di dare attuazione all'articolo 18 della Costituzione, senza farci trovare, di fronte ad altre sorprese o episodi emergenti, completamente sprovveduti e privi di qualsiasi strumento di difesa, e che non offra alibi, con la propria inadempienza,

a chi potrebbe cercare di approfittare di questi vuoti.

Per parte nostra, onorevoli colleghi, vogliamo offrire alla considerazione ed al confronto dei deputati delle varie parti, come del resto già abbiamo fatto, anche le più mature ed approfondite idee che il nostro compagno Fernando Di Giulio ha consegnato nella nota intervista su *Democrazia e diritto*, su cui già si è cominciato a discutere e che contiene nuove ed acute osservazioni sui legami, che non sono puramente incidentali ma propri di una società strutturata e che si è venuta evolvendo come la nostra, tra lo sviluppo della politica istituzionale e l'emergenza di poteri occulti che cercano di porre freni od ostacoli agli sviluppi di quella politica.

Ritengo che lo si debba fare, perché per noi il discorso sugli sviluppi delle riforme, degli adeguamenti istituzionali, degli aggiornamenti e delle modifiche, che pure già si va facendo e che riteniamo non debba essere eluso, avrebbe però un senso molto limitato se non procedesse parallelamente sul terreno non certo di una legislazione avventata o persecutoria, ma delle garanzie che ogni tensione, lotta o scontro per modificare gli equilibri di potere avvengano con quel metodo democratico che è l'asse portante dell'impianto della nostra Costituzione e della stessa convivenza civile. Questa è l'unica legittimazione di norme anche di carattere coercitivo e limitativo, come è il caso di questo disegno di legge e delle norme in esso contenute. Quando si passerà all'esame dell'articolato, discuteremo le varie norme contenute negli articoli, nei termini in cui esse risultano dopo l'elaborazione compiuta dall'altro ramo del Parlamento. Altri compagni interverranno, altri colleghi del mio gruppo potranno analizzare i singoli punti che appariranno controversi. Vorrei, però, intanto dire che noi abbiamo già consentito, nella Commissione affari costituzionali, e ribadiamo in questa sede il nostro consenso sull'impianto generale di fondo del disegno di legge in esame. Mi rendo conto che vi sono alcuni problemi aperti, parti-

colarmente là dove si tratta di pervenire ad una configurazione più precisa e definita del carattere delle società segrete, degli elementi che debbono contraddistinguere.

Mi pare, però, che si sia ricercata una correlazione tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 18 della Costituzione, che ritengo ponga un problema che potrebbe risolversi in una semplice tautologia. È chiaro che sarebbe tautologico dire che sono vietate le società che svolgono attività che ai singoli sono vietate da norme penali quando si sovrapponesse a queste anche il carattere della segretezza.

La coerenza che si deve ricercare — in questo sono d'accordo con considerazioni svolte da altri oratori che mi hanno preceduto — è, a mio avviso, tra le due parti del secondo comma dell'articolo 18 della Costituzione — mi pare che non si possa uscire da questo terreno —, là dove si parla di un'attività politica che non può essere svolta né con società segrete, né con organizzazioni di carattere militare. La coerenza è all'interno di questo disposto; è quello che già qui è stato richiamato come il punto secondo il quale, il nostro ordinamento (ma mi domando quale altro ordinamento potrebbe mai sopportarlo) non può tollerare che possa esistere non dico uno Stato nello Stato, come qualcuno ha già detto, ma qualsiasi forma di organizzazione di potere in conflitto con i poteri costituiti, secondo le norme della democrazia, che sono appunto l'asse portante del nostro ordinamento repubblicano.

Mi pare, cioè che si debbano leggere in parallelo gli articoli 18 e 49 della Costituzione. Condivido pienamente, sotto questo profilo, le considerazioni che l'onorevole Bozzi sottoponeva poco fa alla nostra attenzione, ma mi pare che anche la maggior parte della dottrina consideri il secondo comma dell'articolo 18 della Costituzione come un inserto politico, in cui viene richiamato un aspetto politico in una parte della Costituzione dove si discute della libertà dei cittadini.

Mi pare che anche i dibattiti avvenuti

tra i costituenti non escludano questa interpretazione. A noi è apparso che qui risiedano anche le maggiori garanzie che rendono difficili le possibilità di abusi e di esorbitanze nell'interpretazione del carattere delle società segrete. Abbiamo, comunque, ascoltato qui opinioni diverse; abbiamo ascoltato attentamente le osservazioni del collega Rodotà; credo che su di esse dovremo esprimere valutazioni più attente, e lo faremo nel corso dell'esame degli articoli. Devo dire però che alcune di quelle considerazioni hanno lasciato, almeno in me, notevoli perplessità, che mi auguro di poter successivamente superare.

Altre questioni controverse sono emerse in relazione al contenuto dell'articolo 3. Credo che anche per questa parte, trattata particolarmente dall'onorevole Bozzi, al momento in cui si arriverà alla discussione di quell'articolo potremo valutare meglio, più attentamente, quali possono essere i motivi di preoccupazione. Sarei però davvero preoccupato se da questi motivi, da queste osservazioni, si dovesse ricavare il proposito di indicarci, di domandarci uno slittamento, un rinvio, una discussione di queste norme a distanza, rispetto al momento in cui esse sono pervenute alla nostra attenzione.

C'è sicuramente, anche in quel punto della legge in cui viene inserita la norma-provvedimento che ha fatto notevolmente discutere, l'articolo 5, quello in cui si passa dalle norme generali alla norma *ad hoc* per lo scioglimento della loggia P2, ciò che ha un carattere anomalo. Credo che dobbiamo riconoscere ciò molto apertamente: siamo di fronte ad un insieme di norme, contenute in questo disegno di legge, che recano con sé un elemento di anomalia. È una misura che viene adottata in forme certo non pienamente soddisfacenti, soprattutto sotto il profilo della procedura: dovrebbe prima venire la norma legislativa generale, *erga omnes*; poi la misura da questa ricavata, di competenza dell'ordine giudiziario, per l'applicazione nelle circostanze determinate.

Sì, qui c'è senza dubbio un'anomalia; ma non voglio richiamare tanto il fatto

che ci saremmo trovati, procedendo diversamente, di fronte al problema di prospettare l'ipotesi di una legge con effetti retroattivi. Penso piuttosto al fatto che ci siamo trovati dinanzi a qualche cosa di anomalo e che anomala è la situazione nella quale siamo venuti a legiferare.

Com'è nata questa vicenda? È vero quello che dice l'onorevole Bozzi: è nata sotto l'incalzare dell'esplosione della vicenda della loggia P2, e quindi dettata in buona misura anche dall'emotività. Ma non parlerei soltanto dell'emotività: la questione è sorta nel momento in cui vi sono stati settori e sedi giudiziarie, appartenenti alla magistratura — di quell'ordine che è destinatario del potere di cognizione e di sentenza, in base al quale si dovrebbe procedere poi allo scioglimento delle organizzazioni segrete —, che si sono trovate di fronte ad una situazione di fatto, nella quale avevano difficoltà ad usare strumenti praticamente inesistenti.

Non voglio parlare della questione della «precettività» dell'articolo 18 della Costituzione; francamente ho sempre guardato con molto sospetto la questione della distinzione fra norme programmatiche e norme precettive. Del resto, mi sembra una cosa che sta abbondantemente alle nostre spalle, perché quello che fu detto dalla Cassazione nel 1948 venne finalmente superato nel 1956 dalla Corte costituzionale, e non credo che ci si debba tornare sopra.

Anche considerando l'articolo 18 come norma precettiva, credo che poi una legge, che intervenga in qualche modo a dare una cornice per l'attuazione di quella norma, fosse pure necessaria. Ed essa è nata dopo che era insorto questo bubbone, questo elemento abnorme della nostra vita politica, che rischiava di distorcere tutto il nostro ordinamento. Su questa vicenda si è dovuta adottare una procedura insolita; si è dovuto far ricorso ad un comitato amministrativo di «tre saggi», e credo che noi non possiamo certo essere annoverati tra coloro che hanno esaltato la funzione di quel comitato, perché, dal momento in cui fu inse-

diato, fummo i primi a sollevare una serie di eccezioni.

Quando poi è stato espresso, da parte di quel comitato amministrativo, un giudizio sul carattere di segretezza di quella associazione, si sono modificate molte posizioni politiche; ed abbiamo visto insorgere resistenze da parte di coloro che avevano elevato grandi applausi al momento dell'insediamento di quel comitato. Poi è venuto un avallo del Consiglio di Stato; e lo svolgersi dei fatti, il susseguirsi degli eventi, le indicazioni di alcuni settori della magistratura che ci trovavamo di fronte a qualche cosa di veramente abnorme — cui non si poteva provvedere per mancanza di una legislazione in materia — hanno condotto alla definizione di una norma di legge che acquista un carattere complesso, ma che in qualche modo vuole sanare una situazione che di per se stessa si presentava anomala.

Condivido il giudizio del relatore, che ritiene che questo tipo di intervento divenga poi irripetibile per il fatto stesso che con questa stessa legge contestualmente si stabiliscono delle norme per le eventualità future. Ma questo ci sia di insegnamento a non lasciare altri vuoti nell'attuazione dell'ordinamento costituzionale. Questo è, a mio avviso, il vero richiamo che deriva a noi che abbiamo responsabilità legislative. Penso anzi che il fatto che ci troviamo di fronte alla contemporaneità della discussione, e mi auguro anche, sia pure esaminando più attentamente tutto quello che dovremo esaminare, articolo per articolo, alla contemporaneità della presenza di una legge che dà attuazione all'articolo 18 della Costituzione, e a quello che mi auguro possa essere presto l'insediamento e l'avvio dell'attività della Commissione di inchiesta sulla loggia P2, ci dica che anche qui abbiamo la possibilità di trovare un terreno dove far camminare in modo complementare e coerente due attività distinte, ma che divengono poi tra loro necessariamente complementari. Se dall'inchiesta sorgeranno ulteriori elementi che potranno consentirci di ricavare ancora di più motivi per perfezionare il disegno

di legge in esame, che mi auguro verrà approvato nel corso della prossima settimana, ne trarremo motivi di aggiornamento, di perfezionamento del provvedimento. Intanto, però, mi auguro che si possa, da un lato con l'approvazione di questo disegno di legge, dall'altro con l'auspicio che la tormentata vicenda della presidenza della Commissione d'inchiesta e dell'insediamento ed avvio dell'attività della stessa Commissione possano essere rapidamente condotti in porto, porre termine a questa vicenda. Credo che per questa strada potremo fare in modo che il Parlamento adempia al proprio compito ed al proprio dovere, per porre riparo ad inadempienze lontane, all'insorgere di nuovi problemi, cominciando a lavorare perché i poteri occulti non prendano il posto dei poteri democratici delle istituzioni repubblicane (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, colleghi deputati, una serie di interventi che ha preceduto il mio ha posto in evidenza una serie grave di sconcordanze di aspetti di questo disegno di legge quanto meno dubbi anche dal punto di vista costituzionale, e hanno messo in luce anche — e questa è la cosa che più mi preme in questo momento — la scarsa utilità o la nessuna utilità di questo disegno di legge e delle norme che esso contiene rispetto a provvedimenti che pure vengono invocati nei confronti della loggia P2, per la conclusione di questa vicenda grave e preoccupante per la vita del paese.

Credo quindi che il primo interrogativo che dobbiamo porci, signor Presidente, sia questo: quale è il motivo per il quale si insiste per rappresentare questo disegno di legge come necessario per esigenze fondamentali per la vita della Repubblica, se abbiamo visto l'approvazione di questo disegno di legge apparire addirittura nel programma del Governo in una posizione di priorità rispetto ad altri punti pure importanti e pure relativi a

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

condizioni gravi e drammatiche per il nostro paese. Potrei dedicare alcune argomentazioni innanzitutto per contraddire ciò che poco fa diceva il collega Cecchi, cioè che a fronte di un vuoto esistente nella nostra legislazione e nelle norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione, pur nel groviglio di vicende assai gravi dal quale erano emerse operazioni preoccupanti per la vita della Repubblica della Loggia P2 in connessione con altri episodi di marca ancora più chiaramente delittuosa, i magistrati si erano trovati nell'impossibilità di far fronte al problema della P2 per difetto di queste norme. Così oggi, bene o male, si colma il vuoto legislativo per rendere possibile quello che altrimenti sarebbe stato impossibile.

Credo non occorra alterare l'ordine logico secondo il quale devono essere affrontati i termini di questa questione e credo che peraltro possiamo dire che ognuna delle norme riguardanti la loggia P2 ed i procedimenti connessi si palesi chiaramente inutili agli effetti di questa vicenda ed anzi rischia di creare complicazioni, intralci ed eventualmente problemi di costituzionalità in una vicenda che altrimenti avrebbe potuto avere sbocchi e conclusioni assai più facili.

Il mio convincimento è un altro. Il mio convincimento è che non la magistratura, non le norme di legge, ma la volontà politica giunta con enorme ritardo ad occuparsi di questo problema o giunta ad occuparsene come un pericolo per le istituzioni, come di un dato anormale nella vita istituzionale, rispetto alla facciata della organizzazione del potere e dei partiti nel nostro paese, abbia bisogno oggi di questo provvedimento come di un alibi per affermare, con la sopravvenienza di norme giuridiche, un vuoto legislativo e quindi di possibilità di intervento che giustifichi la inerzia dei poteri legislativi rispetto alla loggia P2 per la verità, ad essere corretti, non si dovrebbe parlare di inerzia perchè nei confronti della loggia P2 forze politiche non sono state inerti, ma in rapporti attivi, di confronto e mai di scontro, alla ricerca di intese, disponibili a colloqui;

semmai la volontà politica è stata quella di ignorare il problema della P2, ed è stata tale soltanto in relazione alle proteste della stampa del paese e del Parlamento. Anche in quest'ultima sede infatti si è tentato a lungo di sollevare questo problema su cui il Governo e le forze politiche nel loro complesso e nel loro potenziale di intervento hanno mantenuto l'atteggiamento di non voler vedere, di non voler comprendere e di non volere intervenire.

Altri erano gli interventi che con la loggia P2 e rispetto ad essa venivano compiuti. Nella scorsa legislatura un'interrogazione radicale chiedeva al presidente del consiglio Andreotti quale fosse stato l'argomento del colloquio avuto con il maestro venerabile della loggia P2 Licio Gelli. Questa interrogazione non ebbe mai risposta, nè il colloquio fu smentito in alcun modo, tra l'affannarsi della stampa, che pure aveva dato notizie ampissime su che cosa fosse la loggia P2 e sul suo funzionamento. Non abbiamo scoperto nulla: che la P2 fosse in larga parte composta di militari, di generali era noto; che essa avesse legami anche con organizzazioni di cui era quanto meno lecito sospettare attività criminose in senso stretto era altrettanto noto.

Quando si discusse qui in aula la legge sui principi della disciplina militare (il 20 luglio 1977), il collega Costamagna propose un emendamento con cui, preoccupandosi di quel vuoto che oggi lamentava il collega Cecchi, chiedeva di inserire in quella legge il divieto per i militari di appartenere ad associazioni segrete. Questo era poi un principio che già esisteva nel precedente regolamento di disciplina, ma il relatore Segni — che oggi, sorvolando su questi aspetti così minuti, evoca problemi di esigenza politica generale — rispose che era già implicito. E tanto era implicito che nel nuovo regolamento di disciplina, con il parere delle Commissioni affari costituzionali e difesa sulla mancanza della norma che avrebbe voluto introdurre il collega Costamagna, è scomparsa una norma che esisteva dal 1914 nel regolamento di disciplina mili-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

tare. Così, gli strumenti che esistevano sono stati cancellati, grazie ad un atteggiamento delle forze politiche inteso a non raccogliere motivi di allarme che pure venivano dal paese.

Come ho detto, in quella occasione il relatore affermò che, in base ai principi generali, non vi era bisogno di una norma specifica. Leggo dal resoconto stenografico della seduta. Il collega Natta, intervenendo con una interruzione, disse: «In ordine a quel che accade nella loggia P2 occorre che il Governo dica qualcosa. Ritengo che l'onorevole Costamagna abbia affermato qualcosa di importante, nell'emendamento che ha presentato. Non è possibile che la televisione dica che due, tre, quattro, cinque generali sono iscritti ad una cellula segreta di una organizzazione che afferma d'altronde di non essere più segreta, e che nessuno precisi alcunchè».

Quindi si legge:

«LATTANZIO, *Ministro della difesa*. Posso soltanto, se richiesto, fornire quelle che sono al riguardo le dichiarazioni dei singoli», cioè dico io, degli interessati.

NATTA. Lo chiederemo.

LATTANZIO, *Ministro della difesa*. Dovrei, in caso contrario, effettuare delle schedature illegali.

LABRIOLA, *Relatore di minoranza*, Eh! Eh! — Quanto è pericoloso e scivoloso questo terreno!

Guarda caso! Il terreno era scivoloso! Non so se alludesse a possibili futuri scivoloni ma del resto per evitare gli scivoloni ci sono ben altri strumenti, quando si fa parte delle maggioranze. Anche se allora Labriola era relatore di minoranza.

Il giorno successivo, Natta presenta un'interrogazione sul problema della loggia P2, interrogazione che non ha avuto risposta da un Governo che si poggiava su una maggioranza della quale faceva parte il gruppo parlamentare del quale Natta era presidente.

Questa è la storia di un episodio parlamentare, per non parlare degli episodi di cui sono stati protagonisti i radicali, per-

chè naturalmente si ritiene che i radicali non facciano testo, essendo al di fuori degli archi più o meno costituzionali e quindi sospetti in partenza, anche se sono stati molto più specifici nel richiedere precisazioni su quella che era la non segretezza della loggia P2; se potevano affermare che il maestro venerabile di essa aveva avuto colloqui con il presidente Andreotti che non ha ritenuto di esercitare il suo dovere (per non parlare del suo diritto) di fornire ogni delucidazione al Parlamento per respingere un'affermazione di questo genere. Ma non c'è stata risposta.

Un'inerzia c'era, ma non era determinata dalla mancanza di strumenti legislativi: era legata alle volontà politiche ed io sono convinto che strumenti non mancasero e comunque non ci fosse necessità di ricorrere a speciali strumenti giuridici. Sono anche del parere che fosse certamente necessario un intervento politico, perchè sul piano politico si doveva rendere conto al paese del perchè gli uomini del potere, del regime democristiano, si ritrovavano nelle logge massoniche! Era sul piano politico che si doveva spiegare perchè ciò avveniva nel momento in cui v'era il Governo di unità nazionale e si affermava idealmente la solidarietà fra i grandi partiti di massa del nostro paese, con una concezione del partito come strumento che tanta parte coinvolge della vita politica, non soltanto come strumento parlamentare ed elettorale, ma anche in relazione alla struttura degli uffici dell'esecutivo con possibilità nuove di intervento e controllo al riguardo.

Proprio in quel momento, un nuovo tipo di organizzazione si palesa: non ci importa se vietata o meno dalla Costituzione: un'organizzazione certamente diversa da quella rappresentata come normale, dunque, diversa da quella in cui le grandi maggioranze si riconoscevano fuori dai metodi conclamati ed affermati comunque dalla Costituzione: ci importa non tanto il divieto, quanto lo spirito di quella struttura, di quel «metodo democratico» che l'articolo 49 della Costituzione pone a base del confronto tra le

varie formazioni politiche. Fuori di tali limiti, le forze politiche avrebbero dovuto dar conto puntualmente di tutto, senza trincerarsi dietro strumenti come il fatto di non sapere e non vedere ciò che vedevano e sapevano il paese, la stampa, l'opinione pubblica ed a quando a quando anche qualche voce nel Parlamento!

Ho l'impressione che oggi si insista molto sul fatto della società segreta per l'assonanza tra il segreto e l'incognito. Riaffermare che la loggia P2 era essenzialmente una associazione segreta, ha forse lo scopo di ribadire che essa in sostanza non era conosciuta e quindi il problema era di conoscerla. In conseguenza, non conoscendosi la loggia P2, venivano a sfumare le responsabilità politiche delle forze governative di maggioranza ed anche delle minoranze in Parlamento, per non aver compiuto qualcosa in relazione ad altra cosa scarsamente conosciuta, segreta mentre forse non era tale e nemmeno ignota.

La loggia P2 non era ignota! Se ne conosceva tutto, da qualche mese a questa parte; da tutti, la si è considerata come motivo di allarme, per la partecipazione di militari, di esponenti dei servizi segreti, per la concentrazione di esponenti della burocrazia, dell'esercito, per l'esercizio di un'attività politica non chiara; per il fatto, infine, di navigare fra società con partecipazione statale fra grandi interessi.

Ecco quindi che la loggia P2 forse era segreta (e ci interessa fino ad un certo punto, dirlo qui), ma certo non era ignota perché se ne conosceva la sfera di intervento e l'insieme dei suoi rapporti.

È da ritenere che questi rapporti fossero particolarmente proficui se gli uomini della loggia P2 hanno fatto carriere brillanti, non per gli interventi degli altri partecipi questa associazione, ma per interventi da parte delle forze politiche nelle quali erano pure presenti uomini che facevano parte della loggia P2.

Stiamo per approvare una legge che metterà una pietra su tutto ciò che la P2 ha rappresentato nell'ambiente politico; si introdurranno forse motivi di dubbia costituzionalità in procedimenti di carat-

tere disciplinare nei confronti di dipendenti dello Stato, ma nulla si toglierà alle responsabilità politiche. In questo Parlamento — come ricordava il collega Ciccimessere — è difficile trovare qualcuno che non dica che questa legge è piena di assurdità, che come è formulata risulta particolarmente grave, ma tutti quanti dicono poi che occorre fare qualcosa.

La legge viene quindi approvata con il patrocinio di maggioranze in cui sono presenti, in posizioni chiave, persone che da questa legge, se per avventura fossero dipendenti dello Stato sarebbero considerate sospette. Queste persone, in quanto uomini politici, saranno i conduttori di maggioranza che faranno passare questa legge.

Questo provvedimento sarà perciò destinato a passare alla storia come iniquo ed ingiusto, anche se esso poteva muovere da presupposti giusti e contro soggetti, che, presi, singolarmente tutti abbiamo il dovere di considerare innocenti — in quanto li consideriamo come singoli imputati — ma che nel complesso certamente rappresentano un dato abnorme nella vita della nostra Repubblica, sì da giustificare le nostre perplessità.

Questa classe politica al suo interno non ha saputo prendere le distanze dagli uomini della loggia P2; essa però invoca la necessità e l'urgenza di varare questa legge perché si deve con il suo suggello, bollare questa organizzazione a delinquere che sfuggiva all'opera dei magistrati. Ha ragione il Presidente della Repubblica quando dice che bisogna cacciare dal Parlamento i «piduisti», i quali, con un'interpretazione tutta particolare di Sant'Agostino — *caritas incipit a semet ipso* —, sono capaci di dire che quella questione non li riguarda perché, anche se sono compresi in quegli elenchi, loro con la loggia P2 non hanno nulla a che fare. Si mette invece il dipendente dello Stato in condizione — anche attraverso questo provvedimento — di dover fare i conti con il procedimento disciplinare, che non sarà né più grave né più facile di quanto lo sarebbe stato senza questo provvedimento, ma che comunque con

esso diventa emanazione di un atto legislativo di un Parlamento che, al proprio interno, non ha saputo fare chiarezza, tant'è vero che l'equivoco e l'ipocrisia si presentano come sovrane in una vicenda come questa, che si dice deve essere posta al centro di una battaglia di moralizzazione. Ritengo che questa sia la prima considerazione che dobbiamo fare. Probabilmente ripeterò cose già dette dai colleghi Cicciomessere e Rodotà, ma non condivido l'opinione espressa sul fatto che l'articolo 18 della Costituzione non sia suscettibile di applicazioni che comportino gravi inconvenienti. Probabilmente era una norma la cui inesistenza nella Costituzione non avrebbe lasciato gravi tracce e ce ne accorgiamo in questa occasione, cioè nel momento in cui riteniamo che altre cose avremmo dovuto attenderci per combattere le società segrete. Ma sono convinto che, nel momento stesso in cui si attua l'articolo 18 della Costituzione, si devono mettere al riparo le associazioni che segrete non sono da ogni sospetto e da ogni possibilità di incorrere in una taccia di segretezza in relazione ad interpretazioni che vengono date della norma di attuazione o di quella costituzionale. Debbono esserci degli incumbenti che, una volta osservati, mettano al sicuro ogni associazione dalla taccia di associazione segreta; nello stesso tempo debbono dare la possibilità a chi ha altre responsabilità — come quella di perseguire attività illecite rispetto alle quali la norma del secondo comma dell'articolo 18 ha una funzione strumentale — di trovare il bandolo per chiarire ed individuare gli elementi di un'associazione che da segreta la possono trasformare in associazione per delinquere, come quelle che sono vietate — oltre che dal codice penale — anche dal primo comma dell'articolo 18 della Costituzione.

Ebbene, non si possono lasciare margini di incertezza, poiché altrimenti il secondo comma dell'articolo 18 diventa uno strumento non per perseguire le associazioni con finalità vietate ai singoli dalla legge penale, ma per negare il valore del primo comma dello stesso articolo, cioè

per negare i diritti di libertà da esso stabiliti.

Sono d'accordo che non si può andare troppo oltre nello stabilire obblighi per le associazioni lecite, anche se si possono fissare norme a tutela dei terzi in ordine alla conoscenza della sede legale e della rappresentanza delle associazioni: è un dato che deve essere messo a disposizione anche dei singoli privati per la tutela dei propri interessi nei confronti di queste associazioni.

Sono d'accordo con il collega Rodotà che non è possibile estendere il divieto dell'articolo 18, secondo comma, solo in relazione ad una particolare finalità di carattere politico, perché il divieto deve essere rivolto a tutte le associazioni segrete, anche se la finalità politica ultima di questa norma è di mettere al riparo le istituzioni e la sicurezza pubblica dall'opera delle associazioni segrete stesse. La finalità politica è una delle attività con la quale l'associazione segreta può — mettendo in atto attività anch'esse di carattere politico — far inceppare il meccanismo delle istituzioni democratiche. Ma il divieto — lo ripeto — deve essere valido per tutte le associazioni segrete, sia di carattere religioso sia di carattere esoterico diverso, senza alcuna discriminazione in relazione al tipo di attività politica, anche perché questo si presta ad ulteriori incertezze interpretative ed a possibilità di abuso.

Credo che la formulazione dell'articolo 1 di questo disegno di legge sia la peggiore che si potesse immaginare, proprio per essere stata ricalcata sull'esempio della loggia P2 e per essere stata, anzi, mal ricalcata, perché è stata la descrizione di un fatto anziché l'individuazione della fattispecie; si è voluta descrivere la storia della loggia P2, invece di descrivere quella che dovrebbe essere la fattispecie da considerare come segreta.

Ma penso che la parte peggiore di questo disegno di legge — anche se gran parte dei difetti sono già insiti nella formulazione dell'articolo 1 — si manifesti negli articoli seguenti. Considerare come delitto un'associazione segreta, mentre la

Costituzione prevede soltanto che le associazioni segrete siano vietate, è certamente una forma di attuazione del secondo comma dell'articolo 18 che non appare la più felice. Il divieto di associazioni segrete può essere assicurato con norme precettive che prevedono ulteriori interventi, in caso di inadempimento delle norme di pubblicità, e soltanto rispetto alla violazione di tali precetti sarebbe concepibile passare dalla configurazione di una semplice contravvenzione all'esistenza di un delitto.

Ma quello che è l'aspetto più allarmante di questo disegno di legge è rappresentato dall'articolo 3. In esso non si parla di violazione della legge penale e di accertamento della violazione della legge penale, ma si afferma testualmente: «Qualora con sentenza sia accertata la costituzione di un'associazione segreta...». Ciò significa che non vi deve essere necessariamente stato un giudice penale che abbia giudicato taluno responsabile di promozione o di appartenenza ad un'associazione segreta, anche perché ciò non sarebbe più possibile per le associazioni segrete costituite e sciolte, ad esempio, prima dell'entrata in vigore di questo disegno di legge. Ma poi vedremo quello che c'è di strano, mettendo a confronto l'articolo 2 con l'ultimo articolo di questo disegno di legge. Dicevo che non è necessaria una sentenza di un giudice penale, perché è sufficiente che in un procedimento civile, in cui si discute, ad esempio, di una notificazione avvenuta regolarmente o meno presso una determinata sede e si dibatta su chi debba considerarsi il legale rappresentante, un giudice conciliatore affermi che non è possibile individuare con certezza e secondo l'indicazione contenuta in determinati atti l'associazione per arrivare alla conclusione che questa associazione ha un carattere di segretezza, che le finalità non sono quelle indicate. È possibilissimo che in una sentenza civile si arrivi ad una distorsione di questo genere delle norme. pertanto, con la formulazione dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, si dovrebbe arrivare allo scioglimento di un'associazione,

peraltro sulla base di una sentenza non passata in giudicato.

Lo stesso provvedimento potrebbe essere, in via d'urgenza, adottato attraverso la mostruosità prevista dal secondo comma dell'articolo 3, cioè attraverso il decreto emanato dal Consiglio dei ministri, su parere delle Camere, che ancora una volta vengono ridotte ad organo ausiliario del potere esecutivo, per esprimere il parere che non rappresenta, ovviamente, una garanzia, come ha sostenuto anche il collega Bozzi, che ha detto chiaramente che si tratterà di un parere di maggioranza. E, soprattutto, in presenza di un provvedimento in materia di ordine pubblico rendere compartecipi le maggioranze significa evitare la possibilità di un successivo controllo e dell'addebito delle responsabilità politiche di un atto la cui responsabilità risale al Governo, che solo ha la possibilità di verificare le circostanze e gli elementi di fatto che possono suffragarlo; di conseguenza, significa anticipare quella che dovrebbe essere una valutazione di carattere politico, che meglio sarebbe certamente lasciare ad un momento successivo, nel normale spiegamento della dialettica tra il Parlamento ed il potere giudiziario.

Ma l'aspetto più aberrante è certamente rappresentato da questo grande tribunale di inquisizione che si vuole creare. Si vuole creare un tribunale speciale, un organo amministrativo, certo, ma che ha il sapore, per la sua unicità, proprio di una specie di corte di «demassonizzazione». In Spagna, il regime franchista aveva creato dei tribunali di demassonizzazione. Non so se questo sarebbe un tribunale di demassonizzazione o che cosa altro.

Non ripeterò le considerazioni svolte a proposito dell'esclusione della portata delle norme che si vogliono introdurre per alcune categorie. Dovremmo chiederci per quale motivo, per esempio, gli avvocati dello Stato o i magistrati militari siano sottoposti a procedimenti disciplinari per vie normali, senza quelle garanzie particolari, costituzionalmente stabilite, del procedimento innanzi al Consi-

glio superiore della magistratura. Sarebbe augurabile che vi fossero delle diverse forme di garanzie, ma non si vede perché soltanto per questo dovrebbero essere sottratti alla norma riguardante tutti gli altri dipendenti dello Stato.

Non è osservato, invece, un principio che si ritiene dover avere rilevanza costituzionale, e cioè quello della giurisdizione domestica. I dipendenti delle Camere, i dipendenti della Corte Costituzionale, rispetto ai quali, per i provvedimenti di carattere amministrativo, vi è una giurisdizione domestica rispettivamente, della Camera dei deputati, della Corte costituzionale, della Corte dei conti, sarebbero oggi sottratti a questa giurisdizione domestica anche nella fase prossimamente amministrativa, e quindi non soltanto nel momento propriamente giurisdizionale, bensì anche in un momento che ha carattere contenzioso ma che riguarda il procedimento disciplinare nella sua fase amministrativa. Io credo che questo sia un aspetto da segnalare al relatore, affinché lo tenga presente.

Ma ritengo che l'aspetto politicamente più grave di questa legge sia rappresentato dall'articolo 5, per il quale «l'associazione segreta denominata 'Loggia P2' è disciolta». E ciò non tanto per il ridicolo insito nello scioglimento di una associazione che non esiste più, che esiste solo perché nel nostro paese P2 è il potere, che come tale non sarà sciolto: come organizzazione P2 di Gelli è già sciolta.

Quello che della P2 resta da sciogliere quello che nessuna legge scioglierà è la concezione del potere, delle *camarille*, delle lottizzazioni, delle interferenze sul corretto o sullo scorretto esercizio delle pubbliche amministrazioni, nell'assegnazione degli uomini, delle correnti, dei partiti nei posti del potere. Questa è la P2 che non scioglierete mai con questa norma di legge, perché altro bisogna sciogliere, altri nodi politici bisogna sciogliere, mentre la loggia P2 di Gelli è già sciolta.

Ma guardiamo questa norma in relazione anche ai provvedimenti successivi a quelli che impongono, per esempio, di

sottoporre a procedimento disciplinare tutti i dipendenti pubblici. Pensate quello che diranno questi dipendenti pubblici, quando si accorgeranno di quello che è avvenuto, quando si accorgeranno della differenza tra il trattamento loro riservato e quello riservato agli uomini politici, alla classe politica, con le autoassoluzioni con questa giurisdizione domestica o addomesticata della classe politica, con la capacità degli uomini degli elenchi di Gelli della loggia P2 di farsi promotori di questa legge. Pensate al trattamento riservato ai dipendenti statali, che invece dovranno essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Ma quando esaminiamo questa norma («L'associazione segreta denominata 'Loggia P2' è disciolta»), coloro che vi hanno aderito, non coloro che ne fanno parte (chi si intende di cose massoniche dice, ad esempio, che per essere considerati «aderenti» alla massoneria bisogna essere qualcosa di più di un apprendista)...

**PRESIDENTE.** Onorevole Mellini, le faccio presente che ha ancora pochi minuti di tempo a sua disposizione. Lei è un oratore perfetto, quindi saprà concludere.

**MELLINI.** Certo, signor Presidente. Come ci si comporterà, dicevo, nei confronti di quegli aderenti la cui domanda non è stata accolta? Ce ne sarà pure qualcuno, ovvero qualcuno sosterrà che la propria domanda non è stata accolta...

Quando andremo a confrontare queste due disposizioni, ci accorgeremo, ad esempio, che, secondo il parere del Consiglio di Stato, deve essere fatta una distinzione fra due o tre logge P2. Quale delle associazioni P2 è quella segreta? Il Consiglio di Stato, infatti, ha fatto riferimento a due o tre associazioni: una era segreta ma non coperta, poi c'era quella scoperta però segreta, poi c'era quella sospesa però funzionante, e funzionando era quella veramente segreta. Tra queste associazioni, qual è quella cui, quanto a segretezza, fa riferimento il parere dei

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

«tre saggi» e quale quella cui fa riferimento il Consiglio di Stato?

L'ultimo articolo del disegno di legge presenta un aspetto gravissimo. Nell'ultimo articolo si dice che sono abrogati gli articoli 209 e 212 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, quelli sui quali si è pronunciato il Consiglio di Stato. Si dice che sono soppressi ma che continuano ad avere efficacia nei confronti di coloro che risultino aver aderito all'associazione segreta denominata «Loggia P2». Di quale delle logge massoniche P2 non è detto; dovremmo dire allora che si tratta di tutte le logge massoniche P2, secondo la enumerazione fatta dal Consiglio di Stato e dalla «Commissione dei tre saggi», che peraltro erano arrivati a conclusioni diverse in ordine alle varie logge massoniche P2.

Ma il problema è un'altro: queste norme vengono abrogate, sicché se domani venisse fuori che, oltre ad una loggia P2, esista anche una loggia P1, cui hanno aderito dipendenti statali, costoro non saranno perseguibili secondo la nuova normativa, dato che in questa si fa riferimento soltanto a fatti intervenuti successivamente alla sua entrata in vigore.

GITTI, *Relatore*. No, si applicano le nuove norme!

MELLINI. Come fai ad applicare le nuove norme se queste non erano in vigore nel momento in cui è nata la loggia P1? Ciò può avvenire solo se quell'associazione continua ad esistere! Se, invece, essa si è sciolta, come fai a dire che si applicano le nuove norme quando non è più possibile accettare l'esistenza di una associazione, dato che non c'è più? Né si possono applicare le vecchie norme perché queste sono state abrogate, anche se queste erano applicabili nei confronti degli appartenenti alla loggia P2. È questo un assurdo palese!

Ho fatto rapidamente cenno ad alcune questioni, non soffermandomi su cose già dette egregiamente da altri colleghi. Se per perseguire dal punto di vista discipli-

nare gli appartenenti alla loggia P2 si riconferma in questo disegno di legge che, addirittura, non si applicheranno nemmeno le nuove norme di carattere procedurale, né si applicheranno le nuove norme di carattere sostanziale (ad eccezione di quella secondo la quale la loggia P2 è segreta), quale era la necessità di far fronte al fenomeno della P2 con una nuova norma legislativa? L'urgenza, proclamata da varie parti politiche, proclamata nel programma di Governo, proclamata dal collega Cecchi, l'urgenza, cioè, di decidere, a costo di fare una legge brutta, una legge ingiusta, una legge incostituzionale, per far fronte alla pretesa mancanza che ho detto, non esiste.

Ed allora, signor Presidente, non resta che una convinzione: questa legge è un alibi, è una legge-alibi, che come tale non ci interessa. Ci interessano altre responsabilità, che sono le responsabilità politiche di chi, nella attualità e virulenza massima del fenomeno della loggia P2, si è mosso in un certo modo. Allora avremmo anche potuto capire una certa disinvoltura costituzionale, per prendere provvedimenti nei confronti della loggia; oggi, che i buoi sono fuggiti, chiudere in questo modo la stalla significa chiuderla male, signor Presidente. Lo squallore di questo disegno di legge è l'alibi per forze politiche che con la loggia P2, in realtà, si sono confrontate, hanno dialogato, si sono riconosciute, fanno parte di quel mondo politico: del mondo politico della loggia P2, di quello che resta, di quella che è la vera loggia P2 del nostro paese...

Signor Presidente, è la realtà rispetto alla quale non possiamo che dire che quello in esame è soltanto un provvedimento squallido, che a nulla serve.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Comunicazione di nomina ministeriale ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.**

PRESIDENTE. Il ministro del tesoro ha comunicato, a' termini dell'articolo 9

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la nomina del dottor Antonio De Vito a membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Umbria.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro).

#### Rinvio in Commissione di progetti di legge.

CICCIOMESSERE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCIOMESSERE. Chiedo il rinvio in Commissione giustizia dei progetti di legge nn. 110, 362, 513, 1789, relativi alla riforma del Corpo degli agenti penitenziari. I quattro progetti di legge furono iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea, ai sensi del quarto comma dell'articolo 81 del regolamento, essendo scaduti i quattro mesi previsti dall'articolo 41 ed i successivi mesi di proroga concessi dall'Assemblea, per l'esame in Commissione. La logica di tale iscrizione era l'intendimento di discutere in aula di detti provvedimenti. Il Governo, però, ha successivamente presentato una cosiddetta riforma del Corpo degli agenti penitenziari — una controriforma, direi — attualmente in discussione in Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Non entri nel merito in questa sede! Lei ora deve solo avanzare una proposta procedurale.

CICCIOMESSERE. In questo momento, dunque, presso la Commissione giustizia si sta discutendo del disegno di legge governativo senza esaminare congiuntamente i progetti di legge che ho ricordato.

Chiedo, signor Presidente che le quattro proposte di legge che ho detto siano rinviate in Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la richiesta avanzata dall'onorevole CiccioMessere.

*(È approvata).*

#### Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

#### Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 27 novembre 1981, alle 10.

1. — *Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Interpellanze e interrogazioni.*

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1523 — Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2. (2791)

*(Approvato dal Senato).*

— *Relatore: Gitti.*

4. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

S. 467-709-781-783-798-904-945. — Senatori SIGNORI ed altri; CROLLALANZA ed altri; BARTOLOMEI ed altri; MALAGODI e FASSINO; CROLLALANZA ed altri; STANZANI GHEDINI e SPADACCIA; MODICA ed altri: Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti *(Approvata, in un testo unificato, dal Senato).* (2452)

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

BOZZI ed altri — Commissione speciale per l'anagrafe patrimoniale dei membri del Senato, della Camera dei deputati, dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali capoluoghi di provincia. (115)

FRANCHI ed altri — Istituzione di una anagrafe patrimoniale o tributaria dei membri del Parlamento. (342)

GALLONI ed altri — Norme di attuazione degli articoli 65, 67 e 69 della Costituzione in materia di stato giuridico ed economico dei membri del Parlamento e disposizioni sulla pubblicità dei redditi e dei patrimoni di titolari di cariche elettive e di uffici amministrativi e giudiziari. (1230)

CORTI — Norme per la dichiarazione obbligatoria dello stato patrimoniale per gli eletti al Senato, alla Camera dei deputati, ai consigli regionali, ai consigli provinciali, ai consigli comunali capoluogo di provincia. (1377)

TEODORI ed altri — Istituzione dell'anagrafe patrimoniale per i parlamentari. (1478)

D'ALEMA ed altri — Norme per assicurare la pubblicità della situazione patrimoniale degli eletti. (1774)

LETTIERI — Norme di attuazione degli articoli 65, 67 e 69 della Costituzione sullo stato giuridico ed economico dei membri del Parlamento e disposizioni sulla pubblicità dei redditi e dei patrimoni di titolari di cariche elettive e di uffici amministrativi e giudiziari. (1794)

— *Relatore:* Gitti.

5. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

S. 17 — Senatore TRUZZI — Norme sui contratti agrari. (1725)

(*Approvata dal Senato*).

SPERANZA — Nuova disciplina del contratto di affitto dei fondi rustici e dispo-

sizioni sui contratti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria e di soccida. (1499)

BIONDI ed altri — Norme in materia di trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia in società agrarie ed in materia di conduzione agricola. (1779)

COSTAMAGNA ed altri — Norme integrative per l'affitto di fondi rustici i cui proprietari sono grandi invalidi civili. (328)

— *Relatori:* Bambi, *per la maggioranza;* Caradonna e Ferrari Giorgio, *di minoranza.*

6. — *Seguito della discussione delle mozioni Tremaglia (1-00064 e 1-00068) e Milani (1-00065), delle interpellanze Milani (2-00307), Brocca (2-00308), Bianco Gerardo (2-00309), Serri (2-00314), Ciccio-messere (2-00332) e Caradonna (2-00407), e delle interrogazioni Pazzaglia (3-01281), Trantino (3-01286), Caradonna (3-01307), Reggiani (3-01520) e Balestracci (3-01637) concernenti la situazione in Afghanistan e il caso Sakharov.*

7. — *Discussione dei disegni di legge:*

S. 601 — Misure per la lotta alla criminalità terroristica e organizzata. (1267)

(*Approvato dal Senato*).

— *Relatore:* Casini.

(*Relazione orale*).

Sanatoria delle erogazioni effettuate per provvedimenti urgenti per le società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema. (862)

— *Relatore:* Sinesio.

(*Relazione orale*).

Proroga dei termini per la emanazione di norme integrative e correttive e dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni. (1076)

— *Relatore:* Citterio.

TAMBURINI ed altri — Norme in materia di programmazione portuale. (526)

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

MARZOTTO CAOTORTA ed altri — Norme in materia di programmazione portuale. (558)

— *Relatore*: Lucchesi.

GARGANI — Modifica dell'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (311)

— *Relatore*: Orione.

BELUSSI ERNESTA ed altri — Norme per la tutela della scuola per corrispondenza. (143)

— *Relatore*: Brocca.

PANNELLA ed altri — Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende che hanno determinato la strage avvenuta a Roma il 12 maggio 1977, nella quale è rimasta uccisa Giorgiana Masi e sono stati gravemente feriti numerosi cittadini e sulle responsabilità delle pubbliche autorità in relazione agli stessi fatti. (104)

— *Relatore*: Zolla.

S. 77-B — Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1978. (1047-B)

(Approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato).

— *Relatore*: Aiardi.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1979. (1833)

— *Relatore*: Picano.

S. 554 — Delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea. (1903)

(Approvato dal Senato).

— *Relatore*: Gui.

Istituzione per l'anno 1981 di un contributo straordinario per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980. (2353)

— *Relatore*: Rende.

S. 1268 — Provvidenze per i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, dei Tribunali amministrativi regionali e per gli avvocati e procuratori dello Stato. (2348)

(Approvato dal Senato).

— *Relatore*: Vernola.

Adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dall'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione. (2363)

— *Relatore*: Sedati.

(Articolo 79, sesto comma, del regolamento).

Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Belgrado il 12 marzo e il 27 giugno 1980, relativo alla proroga al 31 dicembre 1980 dell'accordo sulla pesca firmato il 15 giugno 1973. (2437)

— *Relatore*: Malfatti.

(Articolo 79, sesto comma, del regolamento).

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Spagna in materia di sicurezza sociale e accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione, firmati a Madrid il 30 ottobre 1979. (2454)

— *Relatore*: Bonalumi.

(Articolo 79, sesto comma, del regolamento).

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali, con protocollo, e del protocollo addizionale, adottati a Strasburgo, rispettivamente, il 17 settembre 1974 ed il 24 giugno 1976. (2583)

— *Relatore*: Salvi.

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

(Articolo 79, sesto comma, del regolamento).

S. 558 — Approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973. (1840)  
(Approvato dal Senato).

— Relatore: Galli Luigi.

Norme interpretative dell'accordo di coproduzione cinematografica italo-francese del 1° agosto 1966, reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1968, n. 1339, e con la legge 21 giugno 1975, n. 287. (2589)

— Relatore: Speranza.

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'aiuto alimentare, aperta alla firma a Washington dall'11 marzo al 30 aprile 1980. (2530)

— Relatore: Gunnella.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo per la repressione delle emissioni di radiodiffusione effettuate da stazioni fuori dai territori nazionali, adottato a Strasburgo il 22 gennaio 1965. (1858)

— Relatore: Sedati.

Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1981, n. 539, concernente contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali. (2845)

— Relatore: Sacconi.

(Relazione orale).

S. 832 — Adesione all'accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo, adottato a Karthoum il 4 agosto 1963, nonché ai relativi emendamenti, e loro esecuzione (approvato dal Senato) (2506)

— Relatore: Malfatti.

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1981 (secondo provvedimento) (2785)

— Relatore: Aiardi.

8. — Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

Contro il deputato Ferrari Giorgio, per il reato di cui agli articoli 108 e 389, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, (violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro). (doc. IV, n. 74)

— Relatore: Abete.

Contro il deputato Salvi, per il reato di cui all'articolo 589, primo e secondo comma, del codice penale (omicidio colposo). (doc. IV, n. 78)

— Relatore: Codrignani.

Contro i deputati Amadei e Micheli, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 112, n. 1, 81 e 318 del codice penale (corruzione per un atto d'ufficio, continuata ed aggravata), agli articoli 112, n. 1, 61, n. 2, 491, 485, 482 e 476 del codice penale (falsità materiali in atti pubblici ed in scrittura privata, pluriaggravate), agli articoli 112, n. 1, 321, 322 e 319 del codice penale (corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, aggravata), agli articoli 112, n. 1, 61, n. 2, e 314 del codice penale (peculato pluriaggravato). (doc. IV, n. 37)

— Relatori: Contu per la maggioranza; Mellini di minoranza.

Contro il deputato Abbate per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale (omissione di atti di ufficio). (doc. IV, n. 76)

— Relatore: Pasquini.

Contro il deputato Abbate per i reati di cui agli articoli 328 del codice penale (omissione di atti di ufficio) e 361 del codice penale (omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale). (doc. IV, n. 77)

— Relatore: Pasquini.

Contro il deputato Matrone, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso; 112, n. 1, e 323 del codice penale (abuso di ufficio in casi non pre-

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

veduti specificamente dalla legge, continuato ed aggravato). (doc. IV, n. 70).

— *Relatore*: Alberini.

Contro il deputato Abbatangelo, per il reato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista). (doc. IV, n. 81)

— *Relatore*: Alberini.

Contro il deputato Scozia, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, n. 1, 81, capoverso, 314 e 61, n. 7, del codice penale (peculato continuato e pluiriaggravato) (doc. IV, n. 32)

— *Relatori*: Casini, per la maggioranza; Mellini, di minoranza.

Contro il deputato Virgili, per il reato di cui agli articoli 590, capoverso e terzo comma, e 583 del codice penale (lesioni personali colpose, aggravate). (doc. IV, n. 83)

— *Relatore*: De Cinque.

Contro il deputato Bova, per il reato di cui agli articoli 18, terzo comma, e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 (violazione delle norme sulla produzione e il commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche). (doc. IV, n. 82)

— *Relatore*: Codrignani.

Contro il deputato Tessari Alessandro, per il reato di cui all'articolo 341, primo ed ultimo comma, del codice penale (oltraggio ad un pubblico ufficiale). (doc. IV, n. 80)

— *Relatore*: Rizzo.

Contro il deputato Perrone, per il reato di cui all'articolo 341, capoverso, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale). (doc. IV, n. 86)

— *Relatore*: Carpino.

Contro il deputato Perrone, per i reati di cui all'articolo 337 del codice penale (resistenza ad un pubblico ufficiale) e agli

articoli 582, 585, 576, n. 1, 61, nn. 2 e 10, del codice penale (lesioni personali aggravate). (doc. IV, n. 87)

— *Relatore*: Carpino.

Contro il deputato Morazzoni, per il reato di cui agli articoli 590 e 583, primo comma, nn. 1 e 2, del codice penale (lesioni personali colpose gravi). (doc. IV, n. 88)

— *Relatore*: Carpino.

Contro il deputato Carta, per il reato di cui all'articolo 595, capoverso, del codice penale (diffamazione) (doc. IV, n. 89)

— *Relatore*: Carpino.

9. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

ZARRO ed altri — Stanziamento di fondi per la realizzazione di una direttrice ferroviaria per i collegamenti tra il nord ed il sud nelle zone interne della regione Campania. (1279)

— *Relatore*: Federico.

LAGORIO ed altri — Modifiche e integrazioni alla legge 22 maggio 1978, n. 194, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza. (570)

FACCIO ADELE ed altri — Modifica della legge 22 maggio 1978, n. 194, concernente la tutela sociale della maternità e la interruzione volontaria della gravidanza. (905)

COSTAMAGNA ed altri — Ripristino delle possibilità di trasferimento in proprietà a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica già assegnati in locazione semplice (*Urgenza*) (336)

TREMAGLIA ed altri — Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero. (84)

— *Relatore*: Gui.

FIORI PUBLIO — Norme per la disciplina urbanistica ed edilizia delle opere abusive

---

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

---

in genere nonché degli insediamenti edilizi abusivi al fine del loro recupero e risanamento. (932)

— *Relatore*: Padula.

10. — *Discussione delle risoluzioni Padula n. 8-00004, Ciuffini n. 8-00005 e Susi n. 8-00006 (presentate presso le Commissioni IV [Giustizia] e IX [Lavori pubblici] e rimesse all'Assemblea su richiesta del Governo).*

**La seduta termina alle 20,5.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DEI RESOCONTI**

AVV. DARIO CASSANELLO

---

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DOTT. MANLIO ROSSI**

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Resoconti alle 22.30.*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE  
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

ROSOLEN, PUGNO, MANFREDINI E MOLINERI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se non ritenga opportuno predisporre la proiezione del « carosello » ENEL « risparmiare si può » ai membri della direzione nazionale e torinese dell'ente per cercare di convincerli a porre fine agli sprechi connessi con la costruzione della nuova sede ENEL di Torino che, a 10 anni dall'inizio dei lavori e pur completata da oltre 1 anno, con una spesa di 20 miliardi superiore a quella preventivata di 6 miliardi, e con il riscaldamento funzionante dall'inverno 1980, non è ancora utilizzata, e per la quale da ultimo la direzione compartimentale di Torino ha richiesto, con il consenso della direzione nazionale dell'ente, l'installazione di vetri antiproiettile ai primi tre piani dell'edificio e di una cancellata invalicabile, opere che costerebbero circa 1 miliardo e ritarderebbero ulteriormente l'utilizzo dell'edificio mentre l'ENEL continua a pagare gli affitti dei suoi uffici di Torino.

Per sapere, infine, quali altre misure abbia adottato nei confronti dell'ENEL e della sua dirigenza torinese per porre fine a simili sprechi e inefficienze.

(5-02665)

TASSONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che nell'anno 1977 la Commissione difesa del Senato condusse una « indagine conoscitiva sulla sanità militare e la prevenzione degli infortuni dei militari in servizio » (doc. XXXIV, n. 3 della IV Commissione permanente difesa - VII Legislatura) — i motivi per i quali, ad ormai quattro anni di distanza, le proposte ed i suggerimenti contenuti nel documento conclusivo approvato nella seduta del 23 novembre 1977,

siano rimasti praticamente disattesi e la sanità militare continui tuttora a permanere nella medesima situazione di crisi organico-funzionale a suo tempo chiaramente ed inequivocabilmente denunciata.

In particolare, si chiede di conoscere le motivazioni che hanno finora impedito di sanare l'anomala posizione degli ospedali militari che, nonostante la chiara denominazione a carattere « interforze » di « stabilimenti sanitari della difesa » adottata dal decreto ministeriale 26 giugno 1980, continuano a dipendere esclusivamente dagli alti comandi militari territoriali di forza armata, in palese contrasto con quanto stabilito dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, il quale attribuisce alla direzione generale della sanità militare del Ministero della difesa effettivi poteri di direzione e di coordinamento sulla loro attività tecnico-sanitaria.

Infatti, l'attuale ordinamento basato sull'autonomia operativa delle tre forze armate, oltre a contraddire la necessità di dare alla sanità militare una struttura interforze analoga a quella già adottata, con positivi risultati, dalle altre nazioni aderenti alla NATO, impedisce « di fatto » l'attuazione di un'organica ed unitaria politica ospedaliera militare, con riflessi decisamente negativi sull'ormai indilazionabile integrazione con il servizio sanitario nazionale, a suo tempo indicata come principale obiettivo dal « libro bianco sulla difesa » e sempre più sollecitata dalla pubblica opinione e dagli organi parlamentari e di Governo; e crea, inoltre, notevolissime difficoltà sul piano tecnico-amministrativo per una effettiva ed adeguata ristrutturazione del servizio sanitario militare, tendente a renderlo pienamente efficiente ed idoneo ad assolvere i molteplici e delicati compiti di carattere preventivo e sociale in favore dei cittadini alle armi e della intera comunità nazionale. (5-02666)

SPATARO, CHIOVINI, CODRIGNANI, PASQUINI E BOTTARELLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere il punto di vista del Governo in ordine

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

alla evoluzione del conflitto apertosi nel Sahara Occidentale fra il Fronte Polisario e le truppe d'occupazione marocchine e in particolare:

a) se non ritiene di far presente all'amministrazione USA le forti preoccupazioni insorte a seguito delle recenti visite di delegazioni governative americane, capeggiate dal Segretario di Stato aggiunto alla difesa Francis West, aventi per scopo la fornitura di nuovi e sofisticati sistemi d'armamento alle truppe d'occupazione marocchine;

b) se questa impegnativa presenza USA nella zona, dopo le note decisioni dell'OUA per giungere ad una soluzione politica del conflitto, ribadite, nella sostanza, dalla recente risoluzione per l'indipendenza del Sahara Occidentale adottata dall'Assemblea dell'ONU, non costituisca una palese ingerenza e comunque un motivo di ulteriore ostacolo all'affermarsi del processo di pace avviato;

c) quali passi concreti s'intende svolgere, anche d'intesa con gli altri governi dei paesi della CEE, per favorire gli sforzi dell'OUA e dell'ONU per giungere, rapidamente, ad una soluzione negoziata del conflitto mediante lo svolgimento di un referendum libero e democratico che sancisca l'aspirazione legittima del popolo saharoui ad esercitare il diritto all'autodeterminazione e alla sovranità. (5-02667)

COLONNA, LODA, SPAGNOLI, MOSCHINI, PERANTUONO E CANULLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere se è vero che, da parte di ambienti della Corte dei conti, si sia chiesto al Governo di introdurre nel provvedimento delegato previsto dalla legge di delega 23 settembre 1981, n. 533, riguardante il riordinamento delle pensioni di guerra, norme contenute nel disegno di legge numero 1427: « Norme sulla semplificazione del contenzioso pensionistico, sugli organi, sullo stato dei magistrati e sul personale amministrativo della Corte dei conti » all'esame della Commissione affari co-

stituzionali della Camera, concernenti le procedure attinenti al contenzioso pensionistico, la ristrutturazione di procedimenti e funzioni giurisdizionali, aspetti organizzatori nonché lo status e la carriera dei magistrati della Corte dei conti.

Per sapere, in caso affermativo, se il Governo non ritiene che tale richiesta debba essere nettamente respinta perché, oltre ad essere palesemente incostituzionale, in quanto in contrasto con i contenuti della legge-delega n. 533 del 1981, metterebbe in atto un comportamento politico molto grave dal punto di vista politico-istituzionale. Infatti il decreto delegato del Governo verrebbe a sottrarre alla disponibilità del Parlamento parti significative del già citato provvedimento di riforma attualmente all'esame della Commissione Affari costituzionali della Camera, con palese dispregio dell'autonomia e sovranità del Parlamento e di ogni regola di corretto rapporto istituzionale.

(5-02668)

LODA, SPAGNOLI, COLONNA, MOSCHINI, PERANTUONO E CANULLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del tesoro e al Ministro per la funzione pubblica.* — Per conoscere:

1) il numero dei magistrati della Corte dei conti autorizzati a svolgere attività di consulenza presso i Gabinetti e gli uffici legislativi dei vari dicasteri e della Presidenza del Consiglio, ripartiti per qualifica e per Ministero, nonché il numero di magistrati autorizzati a svolgere più di un incarico extraistituzionale;

2) come si concilia la presenza, presso Ministeri cui è devoluta la vigilanza ed il controllo su enti pubblici, di magistrati che svolgono contestualmente funzioni istituzionali di controllo, requirenti o giurisdizionali di responsabilità;

3) come si conciliano le autorizzazioni concesse a magistrati per lo svolgimento di attività extraistituzionali di per sé assorbenti con il notevole arretrato accumulato nei settori pensionistici e di giudizi di conto;

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

4) se non si ritiene necessario, per l'eliminazione dell'ingente arretrato nei settori richiamati, revocare le numerosissime autorizzazioni concesse e disporre il rientro dal fuori ruolo di quei magistrati eccedenti il numero consentito dall'articolo 7 del regio decreto n. 1214 del 1934 e non in servizio presso le delegazioni e le sezioni regionali;

5) se non si ritiene che il numero di decisioni emesse dalle varie sezioni giurisdizionali nel corso dell'anno, limitato rispetto a quelle emesse da altri organi giurisdizionali, sia anche da imputare al richiamato cumulo di incarichi consentito ai vari magistrati. (5-02669)

MOLINERI, ALLEGRA, BARTOLINI, GIOVAGNOLI SPOSETTI E PASTORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se risponde al vero che il Ministero del tesoro ancora non ha rimborsato all'Unione italiana ciechi il 20 per cento dei contributi versati dai suoi associati per l'anno 1980 e nulla ancora è stato rimborsato per quanto concerne i contributi associativi 1981, riscossi in base alla legge 21 ottobre 1978, n. 641, mediante i competenti uffici del tesoro con trattenute volontarie autorizzate dagli associati, sulle pensioni, assegni, ecc.

Quanto sopra è stato pubblicamente denunciato (alla presenza di ben 6 sottosegretari) all'inaugurazione del congresso dell'Unione italiana ciechi tenutasi a Roma il 25 novembre 1981.

Per sapere, altresì, se non ritenga tale ritardo un fatto inaccettabile perché lesivo degli interessi degli associati e gravemente penalizzante nei confronti delle iniziative di promozione sociale e di tutela della loro organizzazione.

Per sapere quali sono i motivi di tali ritardi e quali iniziative sono state assunte o s'intendono assumere per restituire all'Unione italiana ciechi le quote associative cui da tempo ha titolo, per evitare nel futuro il ripetersi di analoghi ingiustificati ritardi.

Per conoscere lo stato dei versamenti da parte del Ministero del tesoro ad altri

enti associativi di cui alla legge 21 ottobre 1978, n. 641. (5-02670)

MOLINERI, PASTORE, GIOVAGNOLI SPOSETTI, BARTOLINI E ALLEGRA. — *Ai Ministri del tesoro, dell'interno e della sanità.* — Per sapere - premesso che ancora non è stata data risposta all'interrogazione presentata da deputati comunisti n. 5-02139 del 20 maggio 1981 con la quale si segnalavano gravi ritardi nella definizione delle pratiche inerenti il riconoscimento del diritto ed il pagamento dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili gravi prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e si chiedevano dati sullo stato di applicazione della legge, suddivisi per Regioni e Prefetture, nonché quelli relativi alla spesa eventualmente già effettuata dal Ministero del tesoro a quella data - se sono a conoscenza di quanto dichiarato in documenti e in manifestazioni pubbliche di protesta indette da associazioni e gruppi di handicappati e cioè che nessun pagamento di indennità di accompagnamento è stato ancora effettuato ad aventi diritto residenti nel Lazio.

Per sapere, altresì, se tali affermazioni rispondono a verità e, in tal caso, quali iniziative sono state assunte o si intendono assumere per rimuovere ogni ostacolo all'attuazione ad una legge che il Parlamento ha approvato due anni or sono. (5-02671)

CICCIOMESSERE, AGLIETTA E AJELLO. — *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri.* — Per conoscere le valutazioni del Governo in relazione alla notizia apparsa su *L'osservatore Romano* circa la richiesta avanzata dall'amministrazione Reagan alla *Boeing Aerospace Corporation* di uno stock di 3.000 missili *Cruise*.

Poiché appare evidente che il citato *Ground Launched Cruise Missile*, diversamente dal modello aviolanciato, trova la sua unica utilizzazione nel teatro europeo, gli interroganti chiedono di sapere come si concili la citata notizia con la decisione ufficiale di installare 464 *GLCM* in Europa. (5-02672)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se è a conoscenza che la squadra del « Luserna under 20 » a Luserna San Giovanni (Torino) è rimasta ferma da due domeniche, con i giocatori tutti presenti in campo, mancando solo l'arbitro;

per sapere se è vero che questo non è un caso isolato, in quanto da un po' di tempo in molte parti d'Italia avviene con sempre maggiore frequenza, un po' per la leggerezza di molti « fischiettatori » domenicali, un po' per la disorganizzazione delle leghe provinciali, come ad esempio quella di Torino, che gli incontri debbano essere rinviati e recuperati in inverno su terreni di gioco proibitivi (sempre a titolo di esempio, domenica 8 novembre era di turno a Luserna San Giovanni la squadra di calcio del Susa, la cui comitiva malinconicamente ha dovuto ritornare a casa senza aver giocato, con un « buco » di oltre 100 mila lire spese per il *pullman*, mentre stessa sorte è toccata la domenica prima al Luserna in trasferta a Busso- leno);

per sapere inoltre se è vero che nei casi di assenza dell'arbitro la Lega rimborsa qualcosa e cioè il prezzo del viaggio secondo le tariffe ferroviarie;

per sapere infine, visto che l'iscrizione al campionato, più le spese arbitrali, sfiora il milione per le piccole società calcistiche, se non ritenga che esse avrebbero il diritto di pretendere un'organizzazione migliore per il settore arbitrale.

(4-11239)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se è a conoscenza che c'è una meraviglia in Torino che molti ignorano: il museo nazionale del cinema, dove però il materiale prestigioso ed unico è accatastato

nei pochi locali malridotti di Palazzo Chiabrese, a due passi dal duomo, locali affittati quasi a prezzo simbolico dalla Intendenza di finanza, altrimenti libri, dischi, riviste, manifesti, centinaia di pellicole e apparecchiature che documentano i piccoli e grandi passi della decima musa e infine l'eccezionale archivio fotografico non avrebbero potuto trovare una collocazione;

per sapere se non intenda intervenire per far cessare che negli angusti locali del museo si alternino soltanto quattro o cinque persone con i compiti più disparati: il bibliotecario, se occorre, fa da cicerone, la direttrice da segretaria, secondo ruoli interscambiabili;

per sapere ancora se è vero che il museo del cinema riceve l'unica sovvenzione sostanziosa da parte del Ministero (ma quest'anno i fondi assegnati a giugno arriveranno solo a febbraio), mentre la regione Piemonte ed il comune di Torino da tempo non erogano una lira, mentre fino a 7 anni fa, con le amministrazioni « passatiste » non di sinistra, al museo venivano destinati 4 milioni;

per sapere inoltre se non ritenga che sarebbe necessaria per il museo del cinema di Torino una sede migliore e se non ritenga, in attesa di essa, che sarebbe almeno opportuno tinteggiare i muri scrostati per dare al museo una veste almeno decorosa;

per sapere se non ritenga che sarebbe opportuno organizzare un convegno apposito per far conoscere al pubblico una perla rara del museo e della storia del cinema, qual è quella della « prima » di *Cabiria*, colossale inventato e girato a Torino su testi di D'Annunzio e musica di Pizzetti, di cui tra due anni ricorre il 70° della prima e se è vero che l'amministrazione comunale di Torino non ha risposto al suggerimento che è stato invece accolto dall'amministrazione di Bologna;

per sapere ancora se è vero che di fronte alla proposta di una mostra e del catalogo del formato ridotto è stato an-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

che qui osservato un doveroso silenzio e che l'una e l'altro si faranno a Montecatini;

per sapere infine quali iniziative si intendano assumere per risvegliare dal coma profondo una città che abbandona anche le occasioni a portata di mano come è il museo del cinema di Torino, come meravigliosamente ha sostenuto Pier Paolo Benedetto su *La Stampa* di Torino nei giorni scorsi. (4-11240)

**COSTAMAGNA.** — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle finanze.* — Per sapere — considerato che il mercato automobilistico è ormai severamente condizionato da una serie di fattori negativi che vanno dal costo della benzina, al prezzo delle autostrade e delle assicurazioni, nonché dal bollo di circolazione (particolarmente per il *diesel*), dei *garages*, della manutenzione per non parlare del prezzo d'acquisto, e che in tali condizioni il mercato, sia del nuovo che dell'usato, risulta piuttosto pesante e le prospettive non certamente brillanti; considerato, altresì, che l'industria automobilistica è ormai considerata l'industria chiave nel nostro paese, ruolo che una volta era proprio dell'edilizia (che peraltro è ormai completamente ferma con conseguenze negative anche per gli acquisti di veicoli industriali, bastando sfogliare le *reclames* sui giornali per vedere gli incentivi all'acquisto che offrono le varie case per rendersi conto che « il cavallo non beve » —

se il Governo non ritenga che ogni aumento della benzina si traduce in un rialzo generale dei prezzi dei vari generi alimentari e che la continua svalutazione della lira nei confronti del dollaro provoca continue revisioni dei prezzi delle nostre importazioni petrolifere, ed in tali condizioni se non ritenga che sia facile prevedere il calo delle vendite specie in rapporto alle cilindrato, fenomeno evidentissimo nel campo dell'usato dove le grosse cilindrato trovano acquirenti solo a prezzi fortemente sacrificati creando praticamente

così un invecchiamento del parco automobilistico, nel senso che la percorrenza annua per un'automobile diminuisce rallentando la domanda di sostituzione orientando fatalmente così i consumatori verso le cilindrato minori che offrono minori costi di acquisto e di esercizio e hanno maggiori quotazioni sul mercato dell'usato. (4-11241)

**PRETI.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere le ragioni per le quali la SIP esclude dalle trattative e dalla firma del contratto di lavoro dei dipendenti la FILTE-UNSA, mentre vengono chiamate alla firma stessa organizzazioni, quale ad esempio la CISNAL, che ha un numero di dieci volte inferiore di iscritti. (4-11242)

**SERVADEI.** — *Al Governo.* — Per conoscere se, in relazione alle persistenti difficoltà del nostro mercato interno nell'approvvigionamento del gasolio, malgrado gli aumenti concessi in quest'ultimo periodo, non ritenga opportuno giungere ad una liberalizzazione del prezzo di vendita di tale prodotto, ciò che potrebbe dare una maggiore certezza circa la disponibilità e la flessibilità del prezzo, nell'interesse dello stesso consumatore.

L'interrogante sottolinea che la presenza nel paese della compagnia di bandiera nazionale (l'AGIP del gruppo ENI) con una quota di mercato del 40 per cento, costituisce di per sé una garanzia di calmieramento delle quotazioni al consumo, e che il mercato mondiale del settore è molto fluttuante con previsione anche di sensibili diminuzioni dei costi alle fonti.

L'interrogante è pertanto dell'avviso che l'attuale sistema, nella sua scarsa elasticità, porti a due conseguenze egualmente dannose: se sul mercato mondiale i prezzi salgono l'Italia resta senza prodotto (e, magari, costringiamo l'AGIP a perdite massicce ed ingiustificate per tappare in qualche modo le falle, così come è accaduto ripetutamente nel passato); se — al

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

contrario - i prezzi scendono, il consumatore nazionale continua a spendere più del dovuto. (4-11243)

TASSONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza che la sede zonale INPS di Crotona è stata aperta sin dal 15 gennaio 1979 senza che la direzione generale dell'istituto abbia all'epoca assegnato alla predetta sede almeno un dirigente e le unità impiegatizie necessarie a garantire un minimo di efficienza funzionale;

2) se è a conoscenza dei motivi per i quali l'Istituto, nel corso di questi ultimi tre anni, non ha ancora provveduto a risolvere completamente il problema della dirigenza della sede di Crotona e dell'adeguamento delle unità impiegatizie rispetto alle esigenze dell'ufficio;

3) se è a conoscenza del volume delle spese sostenute dall'INPS per la costruzione della sede zonale, per l'impianto relativo all'utilizzazione dell'energia solare, per le missioni di personale disposte dalle sedi INPS della Calabria alla sede INPS di Crotona dalla data di sua costituzione ad oggi;

4) se è a conoscenza che la sede INPS di Crotona ha praticamente chiuso al pubblico il settore relativo alle pratiche di pensione in regime di convenzioni internazionali, dove giacciono circa 1.500 pratiche in attesa di essere definite;

5) se è a conoscenza che oltre 16.000 pratiche di pensione in regime internazionale sono giacenti nei rispettivi settori delle sedi INPS della Calabria;

6) se non ritiene che, con il perdurare di tale stato di cose, si continui a penalizzare ulteriormente i lavoratori meridionali e particolarmente quelli calabresi.

Per conoscere, altresì, quali sono gli strumenti che la direzione generale dello INPS intende utilizzare, ed in quali tempi, per far fronte agli impegni assunti dal-

l'istituto nel documento programmatico 1981-84, in ordine alla situazione venutasi a creare, in generale, nel settore delle pensioni in regime internazionale e quali sono le iniziative immediate del Governo per porre termine ad una situazione gravissima che non è più sostenibile e che rischia di lacerare ulteriormente la regione calabrese. (4-11244)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere per quali motivazioni il personale già dipendente degli organi militari stranieri operanti in Italia (ed in particolare gli ex dipendenti SETAF), che fu licenziato per ristrutturazione degli organismi stessi e assunto dallo Stato come personale civile non di ruolo assegnato ai vari Ministeri, in base alla legge 9 marzo 1971, n. 98, ha dovuto subire un trattamento penalizzante in quanto non si tenne alcun conto delle qualifiche rivestite al momento del licenziamento, delle anzianità maturate e delle retribuzioni percepite.

L'interrogante ricorda che per altre categorie venne disposto successivamente non solo il riconoscimento delle posizioni precedentemente acquisite ma anche del passaggio nel ruolo organico dello Stato dopo appena sei mesi e che persino per gli ex dipendenti UNRRA, ARAR, SEPRAL, UNSEA e dell'ex Governo militare « alleato » di Trieste furono stabiliti doverosi riconoscimenti.

Inoltre si deve tenere conto che il personale in parola (rivoltosi ripetutamente alle massime autorità dello Stato per sollecitare una necessaria attenzione volta ad eliminare la ingiusta discriminazione nei suoi confronti) è stato escluso dai benefici di cui al recente decreto del Presidente della Repubblica che recepisce il contratto 1979-1981 per il pubblico impiego, sicché il riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa ai fini dell'inquadramento nella classe di stipendio prevista dalla relativa qualifica funzionale spettante, compete a tutti i dipendenti statali tranne che al personale in parola, con evidente illegittimità costituzionale.

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

Ciò premesso, l'interrogante chiede quali provvedimenti il Governo intenda adottare per rimediare alla palese ingiustizia subita dal personale in oggetto, della quale sono anche responsabili i sindacati che l'hanno del tutto ignorata. (4-11245)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere —

considerato che il 31 dicembre del corrente anno 1981 oltre 50 ufficiali della polizia di Stato e numerosissimi sottufficiali saranno posti in congedo perché colpiti dai limiti di età previsti dai rispettivi stati giuridici che regolamentavano la materia prima della riforma;

considerato che la doglianza dei predetti ufficiali e sottufficiali non riguarda l'interpretazione giuridica del nuovo ordinamento (in effetti la legge prevede che, in attesa dei decreti delegati, venga applicata al personale la normativa del precedente stato giuridico militare) anche se appare iniquo ed illegittimo applicare ad un determinato numero di persone una norma sfavorevole, prevista da un ordinamento militare, in regime smilitarizzato, ma deriva invece dal fatto che gli ufficiali ed i sottufficiali che dovranno lasciare il servizio entro il corrente anno subirebbero un trattamento diverso dai colleghi che compiranno la stessa età entro il prossimo anno, allorquando saranno perfezionati i decreti delegati (entro il 25 aprile 1982) —

se sia a conoscenza della discriminazione che avverrebbe nei confronti di una categoria che ha combattuto e sofferto l'ultimo conflitto mondiale, che ha partecipato alla lotta per la liberazione, che ha attivamente concorso alla istaurazione della democrazia in Italia ed al suo mantenimento e che ha contribuito, non poco, a gestire il primo periodo della riforma, anche per il fatto che in tale categoria discriminata esistono ufficiali e sottufficiali richiamati e quelli del ruolo separato, nonché i tenenti colonnelli e i colonnelli che, promossi al grado superiore ai sensi delle leggi 22 luglio 1971, n. 536 e 10 otto-

bre 1974, n. 496, potrebbero prestare servizio per altri 2 anni e cioè ai rispettivi limiti di 60 e 62 anni.

Per sapere inoltre — considerato che a tutto ciò si aggiunge la palese illegittimità dei differenziati limiti di età previsti dalla riforma:

per i commissari e i dirigenti provenienti dai funzionari di pubblica sicurezza, limite di età a 65 anni;

per i commissari e i dirigenti provenienti dal ruolo ufficiali che confluiranno nel ruolo unificato, limite di età forse a 65 anni;

per i commissari e dirigenti, provenienti dagli ufficiali, del futuro ruolo ad esaurimento, limite di età a 58 anni se tenenti colonnelli, a 60 anni se colonnelli e a 62 anni se maggior generali;

per i sovrintendenti, gli assistenti e gli agenti, limite di età « determinabile in modo differenziato a seconda dei ruoli » —

se non ritenga che appaia pertanto legittima l'attesa che tali discriminazioni vengano eliminate, applicando al personale attualmente in servizio la norma di carattere generale per gli statali: impiegati di gruppo « A » limiti di età a 65 anni, impiegati di gruppo « B » e « C » a 60 anni e ciò indipendentemente da eventuali norme limitative per il personale che entrerà in futuro nell'amministrazione.

Per sapere infine se non ritenga di voler esaminare le seguenti due possibilità:

1) l'emanazione, entro il 20 dicembre 1981, del decreto delegato relativo all'inquadramento del personale, o quanto meno la emanazione di uno stralcio del medesimo con l'istituzione del previsto ruolo ad esaurimento;

2) in alternativa il trattenimento in servizio per il prossimo anno degli ufficiali e sottufficiali interessati, in modo che i medesimi non subiscano una iniqua discriminazione, realizzando così, attraverso il loro mantenimento in servizio con un prezioso bagaglio di esperienza, un consi-

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

derevole vantaggio per l'amministrazione, senza alcun onere finanziario in un momento cruciale per la polizia, sia per la riforma in atto, sia per la grave carenza numerica dei quadri dirigenziali.

(4-11246)

RAUTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - premesso che lo stabilimento CEAT di Anagni, nell'agglomerato industriale della provincia di Frosinone, da tempo è travagliato da una grave crisi tanto da dover richiedere l'ammissione alla procedura di amministrazione controllata; che tale situazione allarma migliaia di famiglie di lavoratori, considerato che va ad aggiungersi alla crisi di altri importanti stabilimenti della zona (Videocolor) e della provincia intera (Klopman di Frosinone e FIAT di Cassino); constatata, poi, l'assoluta insensibilità della regione Lazio, pur sollecitata ad intervenire (il che pone i lavoratori della CEAT di Anagni in condizioni di manifesta inferiorità contrattuale rispetto ai loro colleghi dello stabilimento CEAT di Settimo Torinese che, nelle trattative con la direzione, si avvalgono del pieno sostegno della regione Piemonte) - qual è l'esatta situazione dello stabilimento CEAT di Anagni e quali iniziative di mediazione ha assunto o intende assumere a tutela degli interessi dei lavoratori di quel complesso e dell'economia di una provincia già duramente provata dalla crisi economica (4-11247)

RAUTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere - premesso che il signor Vincenzo Antonelli, segretario della sezione del MSI-destra nazionale di Sgurgola (Frosinone), ha inoltrato un esposto alla procura della Repubblica di Frosinone segnalando, tra gli altri, alcuni fatti connessi alla realizzazione dell'impianto di depurazione realizzato in quel comune -:

1) se è vero che la realizzazione di tutte le opere in ferro è stata affidata alla ditta Morgia Ida;

2) se è vero che la signora Morgia Ida è la consorte del signor Antonio Bianchi, assessore al comune di Sgurgola, nonché provetto fabbro e dipendente dell'ACEA.

Qualora quanto sopra venga confermato, si chiede ulteriormente di conoscere:

a) di quanti e quali dipendenti si è avvalsa la signora Morgia Ida per la realizzazione dei lavori;

b) se è stata accertata la non partecipazione del Bianchi ai lavori appaltati alla moglie;

c) se è stata controllata la procedura di affidamento dei lavori alla ditta Morgia;

d) se, infine, corrisponde al vero che al signor Bianchi, pur continuando a far parte di quell'esecutivo, siano state a suo tempo ritirate tutte le deleghe e in caso affermativo perché. (4-11248)

RAUTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere - con riferimento alle indagini avviate da diverse procure del Lazio sull'uso, evidentemente scandaloso, di parecchi miliardi stanziati dalla regione Lazio per l'incentivazione alberghiera e che vedono coinvolti un ex consigliere regionale del PSI, già assessore al turismo, e suo fratello:

1) se è vero che l'ex assessore Guido Varlese aveva delegato, con formale « ordine di servizio », al fratello Antonio ampi poteri all'interno dell'assessorato tanto da abilitarlo ad apporre firme alle comunicazioni interlocutorie in nome e per conto dell'assessore;

2) se è vero che il signor Antonio Varlese fruiva di questo incredibile potere pur non essendo dipendente della regione né ad essa legato da qualsivoglia rapporto che non fosse quello di parentela con il fratello.

Nel caso quanto sopra corrisponda al vero, si chiede, ulteriormente, di sapere, di fronte a così assurda concezione della

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

pubblica amministrazione, considerata alla stregua di una proprietà personale, quali iniziative il Governo ha assunto, o intende assumere, per impedire il ripetersi di tali situazioni, da considerarsi quanto meno assurde. (4-11249)

RAUTI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere —

premessi che il preesistente campo sportivo di Vallerotonda (in provincia di Frosinone) è stato smantellato cinque anni or sono nel corso di lavori di impianto di un nuovo complesso per il gioco del calcio, dopo di che i lavori si sono bloccati;

premessi, altresì, che ad una richiesta di notizie dei signori Umberto Verdecchia e Vincenzo Tomasso, cittadini del comune interessato, la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale assicurava, tra l'altro, che era stato autorizzato « il comune di Vallerotonda a predisporre tutti gli atti necessari per un sollecito completamento dell'opera in argomento » —:

1) l'ammontare del finanziamento cui è stato ammesso il comune di Vallerotonda per la costruzione dell'impianto sportivo indicato in premessa, nonché la data della concessione;

2) i motivi per cui i lavori, per altro su un preesistente e similare impianto sportivo, si sono bloccati;

3) se il finanziamento agevolato è stato richiesto per ristrutturazione o per nuova opera;

4) in che cosa consisteva « l'autorizzazione » concessa al comune di Vallerotonda di predisporre gli atti necessari;

5) quali iniziative intende assumere per il sollecito completamento di un'opera già finanziata e di indubbia utilità sociale anche ad evitare che la spirale inflattiva vanifichi l'iniziativa. (4-11250)

RAUTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza:

1) delle gravi minacce pronunciate, nel corso del locale « Festival de l'Unità », dal sindaco e dal vicesindaco di Sgurgola (Frosinone), nei confronti dei militanti della locale sezione missina, reii, a loro dire, di aver inoltrato un esposto alla procura della Repubblica di Frosinone di denuncia dei metodi amministrativi attuati dalla locale maggioranza comunista;

2) del fatto che gli amministratori di Sgurgola sembra confondano una legittima e doverosa richiesta di intervento della magistratura con il « fare la spia » ritenendosi, perciò, abilitati ad auspicare « l'annegamento » di tutti gli avversari politici.

Con riferimento a quanto sopra, si chiede ulteriormente di sapere:

a) quali iniziative sono state assunte dal prefetto di Frosinone per richiamare il sindaco ed il vicesindaco di Sgurgola ad rispetto dei più elementari doveri di civiltà e per reprimere ogni atteggiamento di provocazione politica;

b) quali richieste amministrative sono state comunque promosse per verificare le modalità delle gestioni dell'amministrazione comunale di Sgurgola stante, anche, la indubbia gravità di fatti, già portati a conoscenza della magistratura. (4-11251)

SERVADEI. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se sono note (e sono state adeguatamente valutate in tutti i loro riflessi) a livello ministeriale le comunicazioni rese nella conferenza stampa tenutasi a Roma in data 13 corrente dai dirigenti della SIP-Telefoni.

In buona sostanza, dal prossimo mese di maggio nelle sole città di Milano e Roma scatterebbero le « telefonate urbane a tempo ». Il costo di comunicazioni urbane in ore anche non di punta, della durata di dieci minuti primi, sarebbe di lire 600, e per rendere agibile tale proget-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

to, la società in questione avrebbe operato investimenti in apparecchiature ammontanti complessivamente (limitatamente alle città sopra indicate) a 150 miliardi di lire.

In occasione della conferenza stampa in questione alcuni intervenuti hanno rappresentato la incostituzionalità della iniziativa, la quale - a parità di servizio - renderebbe eccezionalmente più costose le prestazioni milanesi e romane rispetto alle restanti parti del paese, le quali continuerebbero a procedere col vecchio sistema.

Si è anche rappresentato che l'onere sopra indicato può diventare, per una notevole parte dell'utenza (pensionati, invalidi, anziani), una sorta di «tassa sulla solitudine e sulla emarginazione».

Tutto ciò premesso, l'interrogante ritiene opportuno ed urgente che il Governo prenda rapidamente in esame il problema, dando allo stesso la rilevanza sociale, umana (e certamente anche funzionale, di progresso, ecc.) che l'innovazione comporta, giungendo ad una sintesi che non può certamente essere di fatto delegata alla società interessata. (4-11252)

TASSONE. — *Al Ministro del tesoro e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se è vero che gli istituti di credito a medio termine, abilitati a erogare finanziamenti a tasso agevolato previsti dalla legislazione vigente ad operatori economici nel settore dell'industria, del commercio e dell'artigianato, abbiano diramato disposizioni riservate miranti a rifiutare pratiche di finanziamento presentate successivamente alla data del 30 settembre 1981.

L'interrogante rileva che il comportamento suesposto da parte degli istituti di credito a medio termine evidenzia una palese prevaricazione degli indirizzi e delle disposizioni del Governo, che ha inteso prorogare gli incentivi alle industrie del Mezzogiorno nel contesto del decreto di proroga per la Cassa per il Mezzogiorno.

Inoltre il comportamento delle istituzioni bancarie penalizza paradossalmente le esigenze degli operatori meridionali che

dovrebbero essere i destinatari dei benefici, attraverso i quali unanimemente - e finora verbalmente - si vuole guadagnare il Mezzogiorno alle aree produttive del paese. In tale contesto sulla Calabria, che tra le regioni del sud è la prima per sottosviluppo e arretratezza, pesano fortemente le decisioni relative alla restrizione del credito agevolato, le quali scoraggiano gli operatori economici che, pur tra numerose difficoltà, scelgono la regione per insediamenti di piccole dimensioni che potrebbero contribuire a ridurre la grave disoccupazione.

Per sapere se si intendano rimuovere - ove se ne accertasse l'esistenza - gli ostacoli che si frappongono al finanziamento delle iniziative industriali nel sud, impedendo agli operatori bancari di rifugiarsi in una discrezionalità che si sostanzia nel rifiuto generalizzato. (4-11253)

BENCO GRUBER. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non si ritenga urgente porre allo studio iniziative per la modifica delle norme che regolano l'assegnazione dei segretari comunali dopo l'istituzione delle regioni in tutto il territorio nazionale, istituendo dei ruoli regionali di segretari comunali nominati da concorsi regionali, al fine di poter disporre a livello degli enti locali di personale qualificato nel duplice aspetto statale e regionale, soprattutto ai fini della programmazione. (4-11254)

ACCAME. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere - in relazione ai numerosi incidenti che hanno interessato aeromobili civili in volo all'interno degli spazi aerei di responsabilità nazionale, verificatisi nel decennio 1970-80 -:

quanti incidenti di volo che hanno provocato decesso di una o più persone e distruzione di aeromobili civili si siano verificati, nel decennio sopraindicato, sul territorio nazionale o comunque nell'ambito delle FIR (Regioni informazioni volo - *Flight information region*) nazionali;

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

a quale tipologia (collisioni in volo; impatto su ostacoli naturali; ecc.) e secondo quali consistenze numeriche siano attribuibili detti incidenti;

quanti degli incidenti in esame abbiano interessato aeromobili da turismo e quanti aeromobili dell'aviazione commerciale e quali siano state le relative consistenze numeriche suddivise tra nazionali ed esteri;

quale sia il numero dei decessi verificatisi per ciascun anno e quale sia risultato il corrispondente numero di sopravvissuti.

Per conoscere, altresì - alla luce della peculiarità e della rilevanza dei problemi d'ordine giuridico e giuridico-amministrativo che costantemente fanno seguito al verificarsi di disastri aerei, problemi la cui soluzione si protrae il più delle volte per numerosi anni -:

se risulti che le vittime, o gli eredi dei deceduti, siano stati indennizzati ed eventualmente da chi ed in quale misura;

a quanto ammontino, per ciascun anno del decennio considerato, il danno materiale presunto e le consistenze stimate degli indennizzi alle vittime. (4-11255)

**ACCAME.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere - in relazione al luttuoso incidente aereo verificatosi il giorno 24 novembre 1981 in prossimità della sede di un reggimento di fanteria corazzata a Teulada (Cagliari), quando un elicottero AB 206 dell'aviazione leggera dell'esercito (ALE), con base di dislocazione nell'aeroporto di Cagliari Elmas, è precipitato al suolo e sono deceduti i due militari che si trovavano a bordo: il ventiquattrenne sergente Alessandro Albani di Roma ed il ventitreenne sergente Mauro Marchini di Ostellato (Ferrara) -:

quale sia stata la precisa dinamica dell'incidente ed in quale fase del volo si sia verificato;

quale fosse il reparto di appartenenza dell'elicottero e quale il tipo di missione che stava eseguendo;

quale fosse la data di entrata in linea dell'aeromobile e quante ore di volo avesse già effettuato al momento dell'incidente;

se entrambi i sergenti deceduti fossero in possesso di brevetto di pilota e di quale tipo fosse detto brevetto.

(4-11256)

**ACCAME.** — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei trasporti.* — Per conoscere -

in relazione alle numerose inchieste giudiziarie in corso o preventivabili, connesse con il verificarsi di incidenti aerei, le quali hanno interessato e possono interessare personale destinato (ai diversi livelli) al coordinamento, all'assistenza e al controllo del traffico aereo, personale appartenente all'aeronautica militare, alla pubblica amministrazione (Civilavia) e (a decorrere dalla sua costituzione) all'ANAV (Azienda nazionale assistenza al volo);

considerato il conseguente, non lieve numero di procedimenti penali che hanno interessato ed interessano funzionari o, comunque, appartenenti alle amministrazioni di cui sopra;

alla luce del clima di tensione che inevitabilmente provocano situazioni di incertezza le quali si protraggono talvolta anche per lunghissimi periodi e che sono tali da mortificare lo spirito di iniziativa dei singoli e da penalizzare le potenzialità innovatrici ed il progresso delle stesse amministrazioni interessate clima di tensione capace di provocare grave malcontento tra gli uomini che lavorano nell'ambito delle strutture di assistenza e controllo del traffico aereo, con rischio evidente di gravi conseguenze -:

quanti siano stati, per ciascun anno del decennio 1970-1980, gli incidenti aerei a seguito dei quali è stato dato corso a procedimento penale;

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

il numero degli imputati, distinti per funzione e per amministrazione di appartenenza;

il numero dei prosciolti in istruttoria;

il numero dei processi, ove ve ne siano stati, conclusi alla data odierna e quali siano state le relative risultanze.

Per conoscere, altresì, se risponde a verità che l'inchiesta avviata a seguito del disastro aereo avvenuto nel maggio 1972 in prossimità dell'aeroporto di Punta Raisi (Palermo), quando un DC 8 della compagnia di bandiera impattò su Montagnalonga, si è protratta per oltre nove anni senza che sia ancora stato avviato il relativo processo, fatto che ha portato alla disperazione imputati e loro famiglie, ed ha provocato irreparabili, gravissimi danni di ordine morale e di ordine economico. (4-11257)

MILANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — in relazione ad accordi intercorsi tra le forze armate italiane e le forze armate di altri paesi non facenti parte dell'Alleanza atlantica —:

1) quanti siano, e da quali paesi provengano gli ufficiali o sottufficiali stranieri che frequentano corsi presso le accademie militari, presso gli istituti di istruzione militare, presso le scuole di guerra e presso il Centro alti studi della difesa delle forze armate italiane;

2) se le spese relative alla frequenza dei corsi da parte di suddetto personale militare straniero siano a carico del Ministero della difesa italiano e, nel caso, quale sia l'ammontare annuo complessivo di tale voce di bilancio;

3) quali siano i criteri con i quali si concede ai militari stranieri provenienti da paesi non facenti parte dell'Alleanza atlantica il permesso di poter frequentare corsi di istruzione presso scuole o enti militari italiani:

4) se personale militare italiano sia impiegato anche temporaneamente presso forze armate di altri paesi con finalità di istruzione militare. (4-11258)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è vero che nel 1982 i comuni di Cuornè (Torino) e Valperga avranno finalmente il metano e così pure i comuni di Pont e Castellamonte, essendo in corso le trattative con la società SPEM, che gestisce gli impianti a Torino. (4-11259)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se non intenda intervenire per il restauro della torre campanaria di Rivarolo (Torino) che sorge a ridosso della chiesa di San Giacomo, dove dalla parte sommitale del campanile continuano a cadere mattoni e calcinacci;

per sapere se si intenda stanziare un congruo contributo per andare incontro al comune di Rivarolo, che pare si sia dichiarato disposto a collaborare per restaurare la torre. (4-11260)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — per quanto concerne i corsi che il Ministero degli affari esteri offre ai paesi sottosviluppati, attraverso l'opera della SIOI ed il Dipartimento alla cooperazione internazionale (quest'anno il comitato tecnico ha curato il primo corso internazionale sulle tecniche avanzate in risicoltura, sostenendo spese per i venti borsisti ospitati in Italia da parte del Ministero degli esteri) — se è vero che il secondo corso internazionale che si svolgerà in Piemonte sarà affidato ad altro organismo, malgrado le molte energie spese per andare incontro alla necessità dei borsisti del primo corso organizzato, al quale hanno aderito vari docenti delle università di Milano e di Torino. (4-11261)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza che a Verolengo (Torino) è sempre più difficoltoso l'allacciamento telefonico, essendosi verificati casi di privati che aspettano la SIP da circa un anno (come, ad esempio, nel caso del signor Giuseppe Pagliero, che si è trasferito di 300 metri in un'altra abitazione e, pur avendo nell'altra casa l'apparecchio telefonico, non ha ancora ottenuto il trasferimento nella nuova residenza, dopo aver pagato già due volte il canone di abbonamento). (4-11262)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — considerato che a Montanaro (Torino) dopo due anni si sono conclusi i lavori alla chiesa di Santa Marta con il restauro e la decorazione esterna, restando da completare il lavoro all'interno — se non ritenga necessario un intervento della Sovrintendenza del Piemonte per rendere possibile il completamento dell'opera anche all'interno, andando così incontro ai cittadini di Montanaro che, fieri di quanto hanno fatto da soli, attendono ora un gesto concreto prima di iniziare la terza ed ultima fase del restauro. (4-11263)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza che i comuni di Montalenghe (Torino), San Giorgio e San Giusto fanno fronte comune contro il « pericolo » di una discarica controllata per i fanghi industriali ed i residui di lavorazione, che la regione Piemonte ha individuato nella zona, in quanto per la sua vicinanza il canale irriguo di Caluso potrebbe venire inquinato, essendosi tra l'altro in presenza di un vasto territorio di pianura, adibito a campi e pascoli. (4-11264)

**SANTI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso che:

con un comunicato del Ministro dell'agricoltura e foreste pubblicato a pagi-

na 3192 della *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 18 maggio 1981 si provvede all'aumento dell'aliquota del prelievo di corresponsabilità sul prezzo del latte a far data dal 1° maggio 1981: ciò significa un aumento della tassa dalla cifra attuale di lire 5,1545 a lire 7,4417 al chilogrammo cioè a lire 7,665 al litro, che verrà a gravare totalmente sui contadini produttori di latte nelle zone non montane;

già precedentemente e precisamente in data 17 febbraio 1980 e per la stessa ragione (aumento della tassa di corresponsabilità da lire 1,200 a lire 5,15) l'interrogante ha avuto modo di rappresentare quanto appaia ingiusta tale applicazione, anche se la si giustifica come rispondente alla normativa CEE;

tutto questo accade, mentre si ascolta ad ogni occasione per TV o attraverso convegni addirittura nazionali nel nostro paese il grido d'allarme che si eleva per la salvaguardia dell'agricoltura, per incentivare la permanenza dei lavoratori della terra nella campagna e per assicurare una difesa dell'ambiente naturale;

appare quindi contraddittorio oggi continuare a penalizzare il produttore del latte, con il risultato che anche quel poco di terra che resta in Liguria da difendere, presto sarà abbandonato —

se non ritenga più produttivo abolire tale tassa di corresponsabilità nell'interesse dell'economia agricola considerando che, oltretutto, in Liguria la produzione del latte è inferiore al consumo, e ricordando che il nostro paese subisce l'enorme passivo della bilancia commerciale dei pagamenti con l'estero per un valore raggiunto di 6.000 miliardi all'anno. (4-11265)

**SANTI.** — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che in relazione alle possibilità di intervento dei pubblici poteri in merito al problema degli sfratti è stata assunta dalla civica amministrazione di Genova un'importante iniziativa: la giunta comunale di Genova ha infatti approvato su

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

proposta del sindaco Fulvio Cerofolini un provvedimento che autorizza l'amministrazione comunale, unitamente a privati cittadini sfrattati, a promuovere azioni giudiziali nei confronti di proprietari che, ottenendo il rilascio degli immobili prima della scadenza della proroga, non li hanno poi occupati o utilizzati per gli scopi per i quali avevano richiesto il rilascio nei sei mesi previsti dalla legge - quale sia il pensiero del Governo su questa iniziativa e se intenda predisporre adeguati strumenti per una sua generalizzazione. (4-11266)

SANTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere - premesso che ancora una volta *Amnesty International*, la società che si batte per la difesa dei diritti dell'uomo, ha richiamato l'attenzione della pubblica opinione su un dramma che si svolgerebbe in un paese dell'America Latina. Risulterebbe infatti che dal 1976 esercito e polizia abbiano arrestato in Argentina almeno 53 donne incinte e 14 bambini, assieme ai genitori. I parenti non hanno potuto avere notizie delle 67 piccole creature e dei loro genitori. Si ritiene che i piccoli siano stati staccati dai genitori e dai parenti e affidati ad orfanotrofi o dati in adozione prevalentemente a famiglie di militari - quali passi a livello internazionale il Ministero intenda intraprendere onde intervenire presso il governo argentino al fine di chiarire la reale portata del fenomeno sopra descritto e manifestare la necessità che i fanciulli siano restituiti alle famiglie naturali e che per essi, e per i loro genitori, sia garantito il rispetto dei diritti umani. (4-11267)

SANTI. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per conoscere - premesso che grave inquietudine hanno provocato tra i pubblici amministratori e gli operatori economici delle province di Savona e di Alessandria le dichiarazioni governative, riportate dalla stampa, secondo le quali non vi sarebbero disponibilità

di fondi per il potenziamento delle SS 29 e 30 onde adeguarle all'importante ruolo che verranno a ricoprire per l'economia locale e nazionale nell'ambito dello sviluppo del porto di Savona e Vado in funzione dell'ipotizzato *terminal* carbonifero - se le menzionate dichiarazioni risultino corrispondenti a verità e se, in caso affermativo, il Governo non ritenga che una simile decisione finisca per penalizzare pesantemente le prospettive di sviluppo del Savonese e, più in generale, per limitare la portata di quella che potrebbe risultare una delle più valide risposte al problema energetico nel nostro paese. (4-11268)

SANTI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere - premesso che:

dal 1977 a tutto il 1981 sono stati spesi dallo Stato quasi 13 mila miliardi di lire per ridurre il peso dei contributi assistenziali a carico delle imprese;

è di questi giorni il nuovo decreto di proroga, il nono per la cronaca, approvato dal Consiglio dei ministri relativamente alla fiscalizzazione degli oneri sociali: ciò in attesa, come affermava la legge che nel 1977 istituì il meccanismo, della revisione dell'intero sistema di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie -

quali dati abbia a disposizione il Ministero per poter controllare quale sia il reale utilizzo da parte delle aziende delle cifre addossate alla collettività e se non si ritenga opportuno il superamento di una fruizione indiscriminata del meccanismo di fiscalizzazione in oggetto riservandolo solo alle aziende che ne abbiano effettiva necessità.

Per sapere inoltre:

se si intenda valutare l'opportunità che la fiscalizzazione sia utilizzata per il miglioramento delle stesse attività produttive e non impegnata per altri settori;

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

quali ostacoli esistano per affrontare positivamente e radicalmente la problematica delle assicurazioni sociali obbligatorie attraverso un'adeguata normativa in materia;

se si intendano assumere iniziative per far sì che venga attentamente valutata la posizione di chi abbia veramente diritto a questa agevolazione. (4-11269)

MOLINERI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per conoscere i tempi di definizione della pratica inoltrata dalla

signora Mazzini Sonia nata il 21 dicembre 1960 ad Albano (Roma), ivi residente in via Olivella 22, al fine di ottenere la pensione di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento, stante che le relative domande inoltrate alla commissione sanitaria invalidi civili di Albano (via Galleria di Sotto 1) rispettivamente in data 10 gennaio 1979 e in data 30 maggio 1980 furono esaminate con visita medica il 17 giugno 1981 e trasmesse con attestazione di riconoscimento di invalidità alla prefettura di Roma in data 19 giugno 1981 e che la gravità della situazione non tollera ulteriori ritardi. (4-11270)

\* \* \*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

MILANI, GIANNI, MAGRI, CAFIERO, CATALANO E CRUCIANELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere - premesso che il Ministro della difesa ha inviato in data 6 novembre 1981 una lettera al capo di stato maggiore della difesa generale Santini per comunicargli l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del provvedimento sulla « indennità di impiego operativo », e che tale lettera è stata resa pubblica sul *Bollettino di informazioni della Difesa* n. 10/1981 -:

1) se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza dei contenuti di tale lettera, in particolare a proposito dell'« azione di informazione e di sensibilizzazione che i Sottosegretari di Stato onorevoli Ciccardini, Petrucci e Scovacicchi avrebbero svolto con molto impegno presso molti Ministri » e dell'interessamento attivo di alcune tra le più alte cariche dello Stato, tra le cui funzioni costituzionali non c'è certamente quella di favorire l'approvazione di provvedimenti di interesse settoriale;

2) per quale motivo il Ministro della difesa abbia provveduto ad informare il generale Santini, invitandolo a dar notizia dei contenuti della lettera ai capi di stato maggiore e al segretario generale della difesa, prima di informare il Parlamento dell'iniziativa, attivando il procedimento costituzionale di esame del relativo disegno di legge;

3) se comunque le notizie riportate nella lettera del Ministro della difesa rispondano a verità dato che, a venti giorni dal Consiglio dei ministri del 5 novembre 1981, il Parlamento è ancora completamente all'oscuro della citata approvazione di un provvedimento sulla « indennità di impiego operativo » (3-05154)

MACIS, PAVOLINI, MACCIOTTA E BERNARDI ANTONIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

quale valutazione diano dell'arresto disposto dal giudice istruttore del tribunale di Cagliari nei confronti del giornalista Gianni Massa, per essersi rifiutato di rivelare, attenendosi all'obbligo al segreto derivante dall'articolo 2 della legge professionale, la fonte di una informazione fiduciaria in merito alle indagini relative ad un procedimetro penale;

quali iniziative intendano assumere e quali siano le proposte allo studio per assicurare, nel contemperamento dei diversi interessi costituzionalmente garantiti, la effettiva tutela del segreto professionale dei giornalisti, alla luce della decisione e dei principi enunciati nella sentenza 28 gennaio 1981, n. 1, della Corte costituzionale.

(3-05155)

SERVELLO, FRANCHI E ZANFAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere le ragioni che sono alla base dei gravi ritardi registrati nell'applicazione della riforma dell'editoria, specialmente in materia di rimborso carta.

Si tratta di adempimenti che hanno carattere di assoluta priorità e urgenza e che riguardano soprattutto la piccola e media editoria, priva di protezioni bancarie, e impossibilitata a ricorrere a ulteriori e gravosi indebitamenti.

Si chiede di sapere se i ritardi siano dovuti a resistenze del Ministero del tesoro, oppure a giochi politici esercitati attraverso la Commissione della Presidenza del Consiglio che ha solo funzioni tecniche e di controllo che potevano essere esercitate con rapidità, dato che si tratta di procedure collaudate da decenni di esperienza.

(3-05156)

GREGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere -

in relazione ai dati sul turismo romano nel 1981, dati che confermano an-

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

che per Roma un fortissimo calo (addirittura del 15 per cento) negli arrivi ed una diminuzione (quasi del 10 per cento) delle presenze (457.000 presenze in meno e 272.000 arrivi in meno);

considerato che il turismo romano è legato in particolare ad afflussi e motivazioni sovranazionali ed in particolare religiose;

considerato che il calo del 1981 potrebbe essere legato alla particolare ragione della assenza da manifestazioni ed incontri pubblici della persona del Pontefice Giovanni Paolo II (in conseguenza dell'escrando, folle e sovversivo attentato del 13 maggio 1981);

considerato che il calo, sicuramente in parte, è determinato anche dai continui scioperi (veri e propri « sabotaggi » alla economia nazionale) dai quali è da anni sconvolto e semiparalizzato l'aeroporto internazionale di Fiumicino -

quali urgenti interventi e provvedimenti il Governo intenda adottare, nelle sfere di sua competenza, e sollecitare in particolare nelle sfere di competenza della amministrazione comunale di Roma (totalmente assente anche in questa materia, oltre che sul più noto problema del traffico), perché si abbia nel turismo romano (che è tanta parte del turismo nazionale) la ripresa che è necessaria ed il grande sviluppo che è possibile. (3-05157)

GREGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e dei lavori pubblici.* — Per sapere se il Governo è a conoscenza dei dati (sorprendenti e gravissimi

ma non contestati e difficilmente contestabili) sul traffico in Roma e sui costi altissimi che questo traffico - per le condizioni nelle quali si svolge, a causa di un pluriennale e totale disinteresse delle amministrazioni capitoline - comporta per i 3 milioni di abitanti di Roma, e per le centinaia di migliaia di non abitanti interessati in vari modi alla presenza e quindi al movimento nella città di Roma.

Secondo cifre presentate di una recente conferenza stampa dal C.E.S.TRAF. (Centro studi del traffico), il costo complessivo del traffico in Roma (tra carburante, logorio delle macchine e tempo perduto) raggiunge la cifra annuale di almeno seimila miliardi, pari a 2 milioni di lire per ogni abitante di Roma, ogni anno, e 3 milioni per ogni abitante « attivo » della capitale.

Considerato che - secondo studi e proposte dello stesso organismo tecnico - sarebbe possibile (con provvedimenti di costo quasi nullo) ridurre almeno del 10-15 per cento l'enorme cifra dei seimila miliardi, mentre - ripetendo e sviluppando l'esperienza e gli interventi in strutture stradali (che caratterizzarono il felice successo del traffico durante l'Olimpiade del 1960) - sarebbe possibile (con una spesa di qualche centinaio di miliardi nell'arco di 5 anni) ridurre l'onere dei seimila miliardi anche del 30-40 per cento, l'interrogante chiede di sapere quale attenzione, quali priorità, quali interventi il Governo intende promuovere per la parte di sua competenza, e sollecitare da altre amministrazioni per liberare la città di Roma, e tutta l'economia nazionale, da oneri e perdite tanto gravi, e tanto poco giustificabili. (3-05158)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1981

## INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato, per conoscere:

quali elementi risultino al Governo sulla situazione finanziaria e patrimoniale delle imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo al gruppo Rizzoli-Corriere della Sera, e in specie sull'esposizione debitoria del gruppo stesso;

se, qualora, si ritenessero ricorrenti i presupposti per il ricorso alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95, il Governo intenda tener conto del fatto che tale procedura, applicata ad imprese editrici di giornali, violerebbe, nella sostanza, i principi della sopravvenuta legge 5 agosto 1981, n. 416, che hanno formalmente sancito la specialità di quella categoria di imprese, in particolare circoscrivendo in modo rigoroso e tassativo le possibilità e gli strumenti di intervento dell'esecutivo;

se, ferma restando ovviamente l'applicazione della normativa vigente in materia di fallimento e procedure concorsuali, il Governo abbia allo studio iniziative legislative intese a dettare una disciplina

dell'amministrazione straordinaria di imprese editoriali coerente con i principi della legge n. 416.

(2-01402) « BALDELLI, BASSANINI, CAFIERO, RODOTA ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere:

1) se è vero che il Governo intende introdurre nel provvedimento delegato previsto dalla legge di delega n. 533 del 23 settembre 1981, riguardante il riordinamento delle pensioni di guerra, norme contenute nel disegno di legge n. 1427, ora all'esame della I Commissione della Camera;

2) se non ritiene di fornire tempestive e responsabili assicurazioni che il Governo, nella predisposizione dell'emanando provvedimento delegato, si atterrà al rigoroso rispetto dei limiti politici e legali della delega ricevuta, la quale non può in nessun modo intendersi comprensiva di norme riguardanti le procedure del contenzioso pensionistico, né aspetti organizzatori e funzionali dell'ordinamento della Corte dei conti, né lo *status* giuridico ed economico dei magistrati della Corte dei conti.

(2-01403) « COLONNA, LODA, SPAGNOLI, MOSCHINI, PERANTUONO, CANULLO ».